



dell'Arma dei Carabinieri  
**Rassegna**

---

Quaderno n. 7/2016

TESI DI LAUREA DEI FREQUENTATORI DEL  
21° CORSO DI PERFEZIONAMENTO

Anno Accademico 2014-2015

*Violenza di genere:  
Aspetti procedurali e comparativi  
(Ten. Beatrice Casamassa)*

**Scuola Ufficiali Carabinieri, 2016**

# **Rassegna** dell'Arma dei Carabinieri

**Direttore Responsabile**  
Gen. D. Vittorio Tomasone

**Redattore Capo**  
Col. Giuseppe Arcidiacono

**Redazione**  
Lgt. Remo Gonnella  
M.A. s.UPS. Alessio Rumori  
Brig. Mario Pasquale  
App. Sc. Lorenzo Buono

**Direzione e Amministrazione**  
Via Aurelia, 511 - 00165 Roma - tel. 06-66394680  
fax 06-66394746; e-mail:[scuf rassegna@carabinieri.it](mailto:scuf rassegna@carabinieri.it)

**Grafica, Fotocomposizione e Impaginazione**  
a cura della Redazione

**Fonti iconografiche**  
Ministero della Difesa  
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
Scuola Ufficiali Carabinieri

*La «Rassegna dell'Arma dei Carabinieri» è istituita per aggiornare la preparazione specifica dei Quadri dell'Arma offrendo loro argomenti originali sull'evoluzione del pensiero militare e delle discipline giuridiche, professionali e tecnico-scientifiche che più interessano il servizio d'Istituto. La collaborazione alla Rassegna dell'Arma è aperta a tutti. La Direzione è lieta di ricevere articoli o studi su argomenti di interesse, riservandosi il diritto di decidere la loro pubblicazione. Gli articoli di collaborazione diretta sono pubblicati sotto l'esclusiva responsabilità degli autori; le idee e le considerazioni sono personali, non hanno riferimento ad orientamenti ufficiali e non impegnano la Direzione della Rassegna. La Redazione si riserva il diritto di modificare il titolo e l'impostazione grafica degli articoli, secondo le proprie esigenze editoriali. È vietata la riproduzione anche parziale, senza autorizzazione, del contenuto della Rivista.*

Periodico trimestrale a carattere scientifico-professionale a cura della Scuola Ufficiali Carabinieri  
Proprietà editoriale del Ministero della Difesa Iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma  
al n. 305/2011 in data 27-X-2011

Diffuso attraverso la rete internet sul sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it)  
dal Service Provider "BT Italia" S.p.A. Via Tucidide, 56 - 20134 Milano

## **PRESENTAZIONE**

Nel settimo Quaderno della Rassegna dell'Arma del 2016 pubblichiamo l'interessante tesi di laurea del Ten. Beatrice Casamassa, del 21° Corso di Perfezionamento.

L'Ufficiale, nel suo lavoro, ha trattato un argomento delicato, quale la "violenza di genere", analizzando gli aspetti procedurali connessi al particolare reato.

Gen. D. Vittorio Tomasone



**VIOLENZA DI GENERE:  
ASPETTI PROCEDURALI E COMPARATIVI**

*Ten. Beatrice Casamassa*



Introduzione .....	7
--------------------	---

## *CAPITOLO I*

### **I reati contro le fasce deboli**

1. Tipologie di reato e caratteristiche peculiari.....	9
1.1 Vulnerabilità intrinseca delle fasce deboli .....	9
1.2 Le singole fattispecie di reato.....	11
2. Una normativa di recente evoluzione .....	15
3. Profilo dell'agente .....	21
4. La vittima .....	23

## *CAPITOLO II*

### **Istituti processuali tipici dei delitti di genere**

1. Aspetti generali.....	27
2. La terza misura pre-cautelare .....	28
3. Nuovi casi di arresto obbligatorio in flagranza.....	29
4. Misure cautelari rafforzate.....	30
5. Remissione della querela e ipotesi di irrevocabilità.....	32
6. L'audizione protetta.....	34

## *CAPITOLO III*

### **Protocolli operativi in funzione dei reati di genere**

1. Adempimenti tipici della fase investigativa e delle indagini preliminari.....	41
1.1 Modalità di approccio e ricezione della vittima .....	41
1.2 Il contatto con l'autore del reato e l'ammonimento del questore .....	44
1.3 La gestione dell'audizione protetta nelle indagini preliminari.....	48
1.4 Procedura di sintesi e redazione della CNR.....	49

2. Strumentalizzazione delle denunce.....	52
3. Misure ed iniziative a sostegno della vittima.....	53
4. Reparti specifici.....	57
4.1 la sezione atti persecutori.....	59
4.2 specializzazione degli uffici del pubblico ministero.....	61
4.3 piano di azione straordinario contro la violenza di genere.....	64

#### *CAPITOLO IV*

##### **Analisi casistica: ipotesi reali**

1. L'allarme dei dati statistici.....	66
2. Casi concreti.....	70
3. Rilievi conclusivi.....	78

#### *CAPITOLO V*

##### **Disciplina comunitaria e internazionale in materia di violenza di genere**

1. Riferimenti normativi.....	79
1.1 la convenzione di Istanbul.....	79
1.2 la convenzione di Lanzarote.....	81
1.3 adeguamento della disciplina processualpenalistica interna.....	83
1.4 la nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato.....	85
2. Il garante dell'infanzia e dell'adolescenza.....	87
3. Iniziative speciali:	
il vademecum per le forze di polizia e attività internazionali.....	93
Conclusioni.....	95
Allegati.....	96

## Introduzione

È declinata come violenza di genere, la «violenza diretta contro una persona a causa della sua natura, della sua identità o della sua espressione o che colpisce in modo sproporzionato le persone di una particolare categoria», capace, in quanto tale, di cagionare un danno fisico, sessuale, emotivo, psicologico o una perdita economica alla vittima. Essa si sostanzia in «una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti “reati d'onore”. Va specificato, altresì, che «la violenza nelle relazioni strette è quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima»

Il presente elaborato ha per l'appunto come oggetto lo studio della violenza di genere all'interno di uno scenario, quello della procedura penale, dove la necessità di contrastare il fenomeno in questione ha apportato notevoli modifiche sia a livello normativo che sul piano procedurale, interessando anche l'attività tecnico-operativa propria degli organi di polizia.

Nel primo capitolo si mettono in evidenza le caratteristiche tipiche dei reati perpetrati nei confronti delle fasce più deboli della società (donne e bambini che per antonomasia si trovano in una posizione di discriminazione e subordinazione, spesso e volentieri in ambito familiare) attraverso un'analisi approfondita non solo delle recenti modifiche apportate alla normativa vigente ma anche delle condotte poste in essere nei confronti delle vittime, delineando le varie forme di violenza, le conseguenze dalle stesse patite, nonché il profilo degli autori dei maltrattamenti tenendo conto dei fattori di rischio che molto spesso incidono sui loro comportamenti (profilo dell'agente e della vittima).

Una volta fatta chiarezza su tali premesse, l'indagine si sposta su un piano tecnico-operativo al fine di individuare gli istituti processuali tipici dei delitti di genere e un adeguato ed efficace protocollo di contrasto (capitoli II e III).

Nel quarto capitolo tali fattispecie di reato saranno poi trattate da un punto di vista quantitativo, cercando di capirne la gravità attraverso i dati dell'Istat e le campagne di *Amnesty International* e analizzando diversi casi esemplificativi di un fenomeno in continuo aumento, tanto da far sorgere la necessità di creare reparti dedicati sia all'interno delle amministrazioni di polizia che nelle singole procure.

Infine il tema si completa di una riflessione più ampia, di respiro europeo ed internazionale, con l'obiettivo di indagare gli sviluppi più recenti circa la l'evoluzione giuridico legislativa e le *policy* che da questa derivano, rispetto alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, e conseguentemente, di verificare le trasformazioni di questo fenomeno, grazie al rafforzamento sul piano giuridico e politico della protezione e promozione dei diritti delle componenti più vulnerabili della società.

Questo studio, lo auspichiamo, dovrà essere utile per sottolineare non solo come la violenza di genere sia un fenomeno attuale e diffuso ma anche e soprattutto per fornire mediante un'analisi trasversale sul piano delle procedure e delle operazioni da compiere da parte degli operatori di polizia, dei mezzi di contrasto il più possibile efficaci.

## I reati contro le fasce deboli

### 1. Tipologie di reato e caratteristiche peculiari

#### 1.1 *Vulnerabilità intrinseca delle fasce deboli*

I cosiddetti reati contro le fasce deboli assumono tale denominazione in quanto la caratteristica della debolezza deriva da una vulnerabilità di per se considerata della parte offesa e non causata dal compimento del reato, si tratta di una vulnerabilità extra processuale tipica di reati come lo *stalking*, la violenza domestica e tutti quelli commessi in danno di minori.

La legislazione in materia fino a poco tempo fa sotto il profilo procedurale taceva o quantomeno era estremamente poco dettagliata e concreta. In seguito all'approvazione del D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 (decreto di attuazione della direttiva 2012/29/UE) è stato integrato e ristrutturato in modo ampio e organico il quadro delle garanzie già predisposte dal legislatore con D.L. 14 agosto 2013, n. 93, compiendo un importante passo in avanti verso il riconoscimento di un *status* di vittima (e di vittima vulnerabile) e verso il perfezionamento delle forme di protezione ad essa assicurate, all'interno e all'esterno del processo penale. La disciplina codicistica infatti riconosce finalmente la vittima come soggetto particolarmente vulnerabile, aspetto questo prima completamente ignorato.

In tutto ciò bisogna comunque definire un protocollo di indagine da porre in essere tutte le volte in cui si incorre in tali ipotesi di reato creando una cultura e una sensibilità che diano la giusta e adeguata attenzione alla vittima e a al tipo di approccio da tenere con la stessa.

La P.G. nel contrasto ai reati in generale costituisce una parte fondamentale poiché da l'input al procedimento penale tramite l'acquisizione della *notitia criminis*. Il ruolo che riveste è ancor più delicato se si tratta appunto dei reati di genere poiché il suo operato segna anche l'attività di futura acquisizione delle fonti di prova o di applicazione di misure precautelari, fasi determinanti sempre in virtù di quella particolare vulnerabilità delle vittime protagoniste di tali reati.

A giocare un ruolo decisiva è la componente della mutevolezza dei rapporti umani interpersonali specie se a sfondo sentimentale. infatti quando il reato è strettamente collegato con i

sentimenti il reato diventa “variabile” come i sentimenti o meglio è discontinua la reazione della vittima rispetto al reato stesso. È chiaro che la volubilità del sentimento della persona offesa non può non essere presa in considerazione in questi casi per provare che il reato si sia realizzato, infatti non di rado le querele per *stalking* o abusi vengono rimesse perché rientrano in gioco i sentimenti. L’esperienza relativa a queste tipologie di reato è piena di ritrattazioni proprio perché si ha a che fare con gli stati emotivi e la sensibilità mutevole dei rapporti umani interpersonali e intrafamiliari, dove è frequente che le notizie di reato vengano poste nel nulla dalle loro stesse vittime tanto da mettere in dubbio i riscontri già raccolti.

Spesso queste tipologie di reati si realizzano entro un gruppo consolidato intra familiare, inter amicale o nell’ambito di una relazione interpersonale con tutto ciò che ne consegue in termini di possibile mutevolezza delle posizioni originariamente sostenute (non a caso si anticipa che sia la querela per lo *stalking* sia quella relativa ai reati a sfondo sessuale sono state dichiarate irrimediabili onde evitare che ci sia da parte del querelato gioco facile nell’indurre la vittima a ritrattare in virtù del rapporto che intercorreva tra entrambi). La componente di sentimentalismo irrazionale non è trascurabile in quanto può incidere sull’eventuale cambiamento delle visioni e delle posizioni assunte dalla parte offesa. Fermo restando che per alcuni di questi reati o in presenza di determinate condizioni è prevista la procedibilità d’ufficio, qualora ricorra la possibilità di remissione della querela sebbene solo in via processuale (spesso per paura o a seguito di minaccia) per scongiurare il rischio di impunità e di vedere vanificata l’attività svolta prima del giudizio, in caso di ritrattazione bisogna che siano stati ben costruiti in precedenza il contorno delle violenze perpetrate e i riscontri oggettivi e reali sulle dichiarazioni rese ed è opportuno proporre un colloquio con il PM che responsabilizzi la persona offesa e la avverta ai rischi giudiziari cui può incorrere (false dichiarazioni) in modo da indurla a non rimettere accuse autentiche.

Bisogna considerare inoltre che raramente la *notitia criminis* proviene dalla denuncia delle persone offese dal reato quali la vittima, i genitori o i parenti della stessa e difficilmente arriva in modo diretto ma di solito giunge in maniera indiretta, ossia quale frutto di un’intuizione o di una confidenza fatta magari da personale scolastico o educativo o da altre figure professionali (catechisti, allenatori, assistenti sociali) per cui sorge l’esigenza di pervenire all’acquisizione di elementi e dati in materia diretta.

Dunque i reati in materia di violenza di genere specie se perpetrati all'interno del nucleo familiare, sono fenomeni criminosi complessi proprio a causa della difficoltà di penetrare nel suddetto nucleo familiare che costituisce per definizione un ambiente intimo e chiuso.

### *1.2 Le singole fattispecie di reato*

#### ***Articolo 572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi***

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente - *Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina* -, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 31, 32].

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

La pena è dai due ai sei anni è procedibile d'ufficio per cui superata la soglia dei cinque anni è possibile effettuare un arresto in flagranza. La pena è aumentata nei casi comma 2 e 3. Ciò nonostante questo costituisce uno dei reati più difficili da ricostruire nell'ipotesi di flagranza perché solitamente si cerca l'intervento dell'AG solo all'ennesimo episodio di violenza - in genere quello più grave - che tuttavia è di regola stato preceduto da situazioni simili ma magari di minor entità mai denunciate ne pubblicizzate e la fattispecie di cui ex art 572 richiede la reiterazione dell'evento per poter sussistere.

#### ***Articolo 609-bis e ss. Reati contro la libertà sessuale***

Il sistema dei reati a sfondo sessuale ha il cardine fondamentale nel 609-bis, *violenza sessuale*. Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi dove si realizza un rapporto sessuale o simili con violenza e minaccia. Non c'è un reato di per se considerato nel rapporto sessuale consensuale tra maggiorenne e quattordicenne a meno che non ricorrano le circostanze di violenza o minaccia o eventi equiparabili in cui c'è un approfittamento di una condizione di inferiorità della vittima *vs* atti sessuali con minorenni (infraquattordicenni o sedicenni se rispetto alla vittima si riveste un ruolo educativo o di tutela).

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi (609-ter, Circostanze aggravanti):

- 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto (609-quater, Atti sessuali con minorenni):

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non è punibile il minorenni che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis compie atti sessuali con un minorenni che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni(609-quinquies, Corruzione di minorenni)

Quando i delitti previsti negli articolo 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui al l'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
- 5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

### ***Articolo 609-undecies. Adescamento di minorenni***

Questo reato è stato introdotto dalla novella del 1° ottobre 2012, n. 172 e consiste in qualsiasi comportamento volto a carpire la fiducia del minore di anni sedici (anche mediante l'utilizzo della rete internet, che costituisce il mezzo più utilizzato per l'adescamento), finalizzato alla commissione di determinati reati quali la pedofilia, la pornografia nonché la riduzione in schiavitù dello stesso. La fattispecie è stata costruita come un tipico reato di pericolo poiché il disvalore non sta nella lesione del bene ma nella sua potenziale lesione che diventa essa stessa patrimonio della

tutela penale. È quindi un'anticipazione della soglia di punibilità a un momento anteriore a quello in cui la condotta abbia posto in essere la lesione di quel bene/interesse, che, allo scopo di tenere quanto più lontano il soggetto attivo del reato dal minore, sanziona anche la semplice presa di contatto del primo con il secondo, quando essa sia finalizzata alla commissione di reati sessuali in danno di minori. L'anticipo del limite di tutela a comportamenti che potrebbero di per se trovarsi ancora al di sotto della soglia del tentativo punibile, perché ancora troppo lontani dalla possibilità di offendere o mettere in pericolo la libera determinazione della sfera sessuale del minore, si giustifica, oltre che per la particolare importanza assegnata dal legislatore all'interesse giuridicamente tutelato, anche per l'insidiosità della condotta che viene sanzionata. Il comportamento volto a carpire la fiducia del minore degli anni sedici in cui si risolve il reato infatti consiste nell'indebolire la volontà del minore inducendolo in modo graduale a superare le resistenze al prestarsi alla realizzazione del reato di pedofilia e pedopornografia che costituisce il fine dell'agente. È un reato a dolo specifico che prevede la reclusione da uno a tre anni, non è possibile né l'arresto in flagranza né il fermo, non è ammissibile il tentativo a forma libera perché non vi è una descrizione analitica della condotta per realizzare l'evento e a tal proposito si discute se per la configurazione del reato possa essere sufficiente un singolo atto (esempio, unico contatto su *Facebook*)

#### ***Art. 612-bis. Atti persecutori (Stalking)***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Gli elementi costitutivi del reato di atti persecutori sono la reiterazione delle condotte, minaccia, molestia, procedibilità. Nei reati ex 612 *stalking* La remissione è procedimentale ossia vi è l'obbligo per rimettere quanto dichiarato di rivolgersi all'autorità giudiziaria, tuttavia in caso di remissione essendo questo un reato procedibile a querela il PM dovrà obbligatoriamente archiviare le accuse a differenza del 572. Tuttavia se il fatto è commesso con minacce gravi (612 comma 2 e art 338) la querela non è rimettibile - rinvio discutibile e inverosimile poco pragmatico - stessa cosa vale per il caso in cui il reato è stato commesso dal coniuge o da persona che era o è legata da rapporti affettivi ovvero se il fatto è commesso per via telematica (Cass. Fanno parte della condotta persecutoria anche condotte che apparentemente non rientrano nella fattispecie. Queste ultime sono più affini alla diffamazione, ma possono in realtà concorrere a integrarla, come ad esempio la pubblicazione di foto, frasi, ecc., indipendentemente da quella virtuale).

## **2. Una normativa di recente evoluzione**

A fronte dell'allarme diffusosi nell'opinione pubblica in relazione alla perpetrazione di omicidi, violenze, minacce e abusi nell'ambito di contesti familiari o di rapporti di coppia, il legislatore ha avvertito la necessità di intervenire con una produzione normativa che si è sviluppata ed evoluta in tempi velocissimi contenuta principalmente nel d.l. n. 94 del 2013 e nel D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

Il primo, convertito, con modificazioni attraverso la legge n. 119 del 2013, è intitolato "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere ecc." e si prefissava la realizzazione della prevenzione e l'immediata protezione della vittima della violenza di genere, del diritto alla conoscenza e la punizione dei colpevoli. Rappresentata dai media come la legge contro il femminicidio (peraltro in maniera imprecisa perché, come si vedrà, nessuna disposizione riguarda l'omicidio contro le donne), il d.l. n. 93 del 2013 riguarda prevalentemente la

tutela delle vittime dei reati commessi in ambiente domestico familiare. È evidente come lo sforzo maggiore compiuto dal legislatore, sia sul piano sostanziale che sul versante processuale, sia stato quello di incrementare la tutela offerta alle donne ed ai minori che, secondo recenti statistiche, sono i più esposti a fenomeni delittuosi commessi con violenza sulla persona. Per rispondere a tale emergenza sociale il legislatore è anzitutto intervenuto inasprendo il trattamento sanzionatorio previsto per alcune fattispecie penali, dove la tecnica normativa impiegata non è stata quella di creare nuove ipotesi di reato, ma, da un lato, quella di ritoccare i trattamenti sanzionatori riservati a determinate fattispecie e, dall'altro, di rimaneggiare, in vario modo, le previsioni circostanziali.

Successivamente con il D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2016, egli ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato stabilendo norme minime che assicurino alle vittime di reato adeguati livelli di tutela e assistenza, sia nelle fasi di accesso e partecipazione al procedimento penale, sia al di fuori e indipendentemente da esso.

Il primo intervento di rilievo risalente alla normativa del 2013 è consistito nell'aggiunta di una nuova ipotesi di aggravante comune nell'art. 61 (che ha assunto il n. 11-quinques). Nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'art. 572 c.p., l'autore che abbia commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza può, oggi, vedere aumentata la pena irrogabile fino a un terzo.

Il secondo intervento di rilievo riguarda il delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. operando sull'art. 609-ter c.p., che già contiene un nutrito elenco di circostanze speciali, il d.l. 93 del 2013 ha percorso due differenti strade.

L'art. 1, comma 1-ter, ha sostituito il n. 5 dell'elenco con la previsione che l'aggravante ad effetto speciale si applichi quando il fatto sia stato commesso ai danni di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore. Nonostante il legislatore abbia optato per una radicale sostituzione dell'intero nr. 5, a ben vedere, la modifica in questione si è semplicemente tradotta in un innalzamento del limite di età rilevante della vittima (in precedenza era solo fino a sedici anni). L'art. 1, comma 2, invece, ha integrato il catalogo delle circostanze ad effetto speciale con la previsione che l'aumento della pena della reclusione da sei a dodici anni debba essere disposto allorché il fatto costrittivo a

compiere o subire con violenza, minaccia o abuso di autorità atti sessuali, sia avvenuto nei confronti di donna in stato di gravidanza (nr. 5 ter dell'art. 609-ter) ovvero nei confronti di persona della quale l'autore è coniuge (anche se separato o divorziato) o di persona legata da relazione affettiva anche senza convivenza (nr. 5-quater). L'art. 1, comma 3, invece, con la sostituzione del secondo comma dell'art. 612 bis c.p., ha previsto che la reclusione per il reato di *stalking* (già innalzata da quattro a cinque anni dal d.l. 1° luglio 2013, n. 78, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 94)<sup>15</sup> e che, nella sua formulazione originaria, prevedeva un'ipotesi aggravata per il caso in cui il fatto fosse risultato commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che fosse legata da relazione affettiva alla persona offesa, può oggi risultare inasprita qualora il fatto sia commesso anche nei confronti del coniuge (e non solo dunque di quello separato o divorziato) nonché nei confronti di persona con la quale vi è un legame affettivo (e non solo di quella con il quale vi è stata tale relazione). A differenza, però, di quanto previsto con riferimento all'art. 609 ter c.p., per il caso degli atti persecutori, l'inasprimento della pena non può operare anche nel caso in cui la relazione affettiva sia caratterizzata dall'assenza di una convivenza. Sempre per effetto della integrale sostituzione del comma secondo dell'art. 612 bis c.p., oggi, il fatto può risultare aggravato anche nell'ipotesi in cui gli atti persecutori siano stati commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Dall'analisi del d.l. n. 93 del 2013, emerge dunque l'impegno compiuto dal legislatore per rafforzare gli strumenti di repressione di un fenomeno che, come documentano le statistiche, ha assunto dimensioni preoccupanti. L'intervento del legislatore si è esteso tanto sul piano sostanziale, attraverso un aggravamento dei trattamenti sanzionatori previsti per taluni reati, quanto su quello processuale, attraverso una serie di modificazioni caratterizzate da un incremento delle garanzie e delle facoltà previste per la vittima dei reati commessi nell'ambito domestico-familiare.

Il Capo I, "Prevenzione e contrasto della violenza di genere", infatti, contiene le disposizioni finalizzate a rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione di alcune fattispecie delittuose consumate nel più ampio ambito della "violenza domestica", concetto riferito a "tutti gli atti; non episodici, di violenza fisica; sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa; indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima", contemplando altresì l'irrevocabilità della querela con riferimento al reato di *stalking* e rafforzando l'incisività dell'ammonimento del Questore, al quale

conseguirà obbligatoriamente il divieto di detenere armi e munizioni. L'applicabilità di quest'ultimo istituto viene estesa anche agli autori di condotte lesive, ex art. 582 (lesione personale) co. 2 c.p., consumate o tentate, in un ambito di "violenza domestica".

Il d.l. n. 93 del 2013 ha apportato modifiche che incidono nei procedimenti concernenti i reati domestico-familiari anche sul versante della competenza e della trattazione.

Il giudice di pace, infatti, era competente per il delitto di lesione volontaria limitatamente a tutte le fattispecie perseguibili a querela; attraverso la modificazione inserita dal d.l. n. 93 del 2013 è stata attribuita, invece, al tribunale in composizione monocratica la competenza sui reati di lesione volontaria anche lievissima (in quanto produttivi di malattia di durata non superiore a venti giorni) e comunque procedibili a querela in quanto aggravati, per essere il fatto stato commesso contro il convivente ovvero contro il coniuge, il fratello, la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta. Per contro, il reato di lesione personale aggravato perché commesso contro l'ascendente o il discendente (art. 585 in relazione all'art. 577 comma 1, n. 1 c.p.) continua ad appartenere alla competenza del giudice di pace. Dal punto di vista della trattazione, si deve anche ricordare che l'art. 2, comma 2, d.l. n. 93 del 2013 ha previsto che nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata priorità assoluta anche ai dibattimenti riguardanti i reati di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p., di maltrattamento di cui all'art. 572 c.p. e quelli di violenza sessuale di cui agli artt. 609-bis - 609-octies c.p., così da assicurare una rapida definizione di processi riguardanti queste particolari categorie di reati.

Infine, tra i nuovi e più incisivi strumenti di contrasto, si segnala l'introduzione dell'art. 384 bis c.p.p. che conferisce agli Ufficiali e Agenti di PG, la facoltà, previa autorizzazione del Pubblico Ministero, di disporre "l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare" con il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza del delitto di cui all'art. 282-bis co. 6 c.p.p., ove l'ex art. 8, comma 2, del D.L. 23 febbraio 2009, II, convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38, sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa. L'art. 2, comma 2, lett. e) della legge in esame ha esteso al delitto di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli le particolari modalità protette descritte dall'art. 398, comma 5-bis, c.p.p. quando, fra le persone interessate all'assunzione della prova, in sede d'incidente probatorio, vi siano dei minorenni.

Nell'ambito di questi reati perpetrati in danno di minori particolare rilevanza assume l'art. 609-undecies che ha introdotto il nuovo reato di adescamenti di minorenni, che consiste in ogni comportamento volto a carpire la fiducia del minore degli anni sedici, finalizzato alla commissione di reati di pedofilia e di pedopornografia, nonché alla riduzione in schiavitù dello stesso. È quindi un'anticipazione della tutela, che, allo scopo di tenere quanto più lontano soggetto attivo del reato dal minore, sanziona anche la semplice presa di contatto del primo con il secondo, quando essa sia finalizzata alla commissione di reati sessuali in danno di minori. L'anticipazione della soglia di tutela a comportamenti che potrebbero di per se trovarsi ancora troppo lontani dalla possibilità di offendere o mettere in pericolo la libera determinazione della sfera sessuale del minore, si giustifica, oltre che per la particolare importanza assegnata dal legislatore all'interesse giuridicamente tutelato, anche per l'insidiosità della condotta che viene sanzionata. Il comportamento volto a carpire la fiducia del minore degli anni sedici in cui si risolve il reato, infatti, consiste nell'indebolire la volontà del minore inducendolo in modo graduale a superare le resistenze al prestarsi alla realizzazione del reato di pedofilia e pedopornografia che costituisce il fine dell'agente.

Per quanto attiene invece alle acquisizioni ex D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 è stata introdotta una specifica disposizione in forza della quale il giudice, in caso di dubbio sull'età, può disporre anche d'ufficio l'apposito accertamento, analogamente a quanto già previsto per l'incertezza sull'età dell'imputato nel rito minorile. Ove il dubbio permanga, la minore età della persona offesa viene presunta, a scopo di garanzia.

Poi in tema di informazione e partecipazione della vittima al processo è stata integrata la disciplina al fine di ampliarne l'operatività, fino ad oggi per lo più rivolta a certe categorie di soggetti e a certi titoli di reato. Inoltre è stata integrata la disciplina delle comunicazioni sulle misure di protezione prevedendo che - nei processi relativi ai reati con violenza alla persona - la persona offesa che lo richieda venga informata dell'avvenuta scarcerazione o della cessazione delle misure restrittive applicate. In un'ottica di bilanciamento di interessi, è tuttavia previsto che queste comunicazioni possano essere eccezionalmente omesse, nel caso in cui risulti il pericolo concreto di un danno per indagato, imputato o condannato (ad esempio, il rischio che possano essere compiute azioni di ritorsione nei confronti di quest'ultimo).

In tema di comunicazioni, vi è la previsione per cui la vittima del reato sia posta a conoscenza della possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela. Allo stesso modo, la persona offesa deve essere informata dei servizi offerti indipendentemente dall'instaurazione del processo penale: gli eventuali strumenti di giustizia riparativa (quali la mediazione) o i servizi assistenziali di carattere sociale, personalizzabili previa valutazione individualizzata delle esigenze di protezione sussistenti nel caso concreto (strutture sanitarie, case famiglie, case rifugio, centri di accoglienza).

Con riferimento invece al rafforzamento dei diritti di partecipazione al processo la normativa di attuazione introduce, per i reati più gravi, la possibilità per la vittima di impugnare le decisioni di non luogo a procedere.

Accanto agli strumenti di informazione sulla (e di partecipazione alla) dinamica processuale, il decreto interviene ad assicurare più ampie forme di tutela, nel corso del processo, alla vittima cui è riconosciuto un particolare stato di vulnerabilità, al fine di evitare i fenomeni di vittimizzazione secondaria. Individuando sia modalità di protezione della vittima da interferenze esterne e contatti con l'autore del reato, sia modalità di tutela che consentano alla persona offesa vulnerabile di prendere parte al processo senza dover scontare le conseguenze negative derivabili da una sua testimonianza. Il decreto modifica dunque la disciplina dell'incidente probatorio e della prova testimoniale attraverso modalità protette, disponendo l'applicazione delle specifiche tutele ivi previste in tutti casi in cui si proceda all'esame di una vittima vulnerabile, indipendentemente dal catalogo dei reati presupposti che fino ad oggi ne legittimava l'adozione.

Viene dunque riconosciuto lo *status* di vittima vulnerabile, senza ricorrere a presunzioni relative a condizioni soggettive o al tipo di illecito oggetto del giudizio, ma conducendo una valutazione fondata anzitutto sulle caratteristiche della persona e del caso concreto. Infatti ai sensi del nuovo art. 90-quater la condizione di "particolare vulnerabilità" è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede, e si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

È stata attribuita una dignità autonoma alla figura della vittima di reato meritevole di tutela in quanto tale, e di una tutela individualizzata, ove possibile, nel rispetto delle esigenze e caratteristiche proprie della singola persona.

Risultano nuove, in particolare, le prescrizioni inserite nel codice agli artt. 90-bis, lett. o), 90-quater, 134, comma 4, ultimo periodo, 143-bis, 190-bis, comma 1-bis, periodo inserito, 351-bis, periodo aggiunto, 362, comma 1-bis, periodo aggiunto, 392, comma 1-bis, periodo aggiunto. Si tratta di modifiche che per lo più riguardano la condizione di vittima particolarmente vulnerabile alla quale si attribuisce una considerazione sempre più rilevante, dentro e fuori le dinamiche del processo penale.

### **3. Profilo dell'agente**

Un aspetto non trascurabile in una materia così incandescente è costituito inoltre dalla particolare tipologia dell'agente, cioè del soggetto attivo del reato ossia l'indagato o il potenziale imputato. Questo perché non parliamo di rapinatori seriali ma parliamo per lo più quasi sempre di incensurati che spesso e volentieri appartengono al nucleo familiare o alla sfera affettiva della vittima. Inoltre determinate fattispecie di reato come l'abuso sessuale sui minori, sono considerate particolarmente infamanti anche per l'opinione pubblica, basti pensare che lo sono perfino per il codice tutto loro dei carcerati, e infatti come è prassi i responsabili di questa categoria di reati vengono reclusi in aree diverse, perché anche per il rapinatore abusare sessualmente di un minore è inconcepibile e inaccettabile. Si tratta dunque di reati particolarmente infanganti di per se considerati nella cerchia delle conoscenze della persona stessa, e che oggi sono amplificati a causa della problematica della onnipervasività dei mass media e dell'interesse morboso che c'è dietro queste tematiche da parte degli stessi. Quindi una connotazione disdicevole strettamente legata a questo tipo di accusa che è tale già di per se esaminata e viene moltiplicata esponenzialmente a causa di questo sistema in cui prevale il processo mediatico addirittura su quello che dovrebbe svolgersi nelle aule di giustizia. Esistono studi internazionali che forniscono alcune importanti indicazioni sulle variabili che predicano la severità delle condotte di *stalking* o di maltrattamento. Tanto più questi fattori sono presenti, tanto maggiore è il rischio corso dalla vittima.

*a. Pregresso coinvolgimento in atti criminali*

Si riferisce al fatto che l'autore risulti già conosciuto perché censurato per precedenti penali o comunque per precedenti di polizia. Questo fattore è stato messo in evidenza soprattutto da autori di lingua inglese che si riferiscono al mondo americano e a quello anglosassone. Dai dati italiani attualmente disponibili, tuttavia lo *stalker* non sembra presentare precedenti a vario titolo in numero significativo.

*b. Utilizzo di sostanze psicotrope da parte del colpevole*

Riguarda l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti o l'abuso di bevande alcoliche. L'assunzione di sostanze e l'abuso di alcool è un importante fattore di rischio perché influenza il comportamento, aumentando l'impulsività e l'aggressività.

*c. Presenza di disturbi psichiatrici*

Non è semplice da conoscere e da rilevare perché i dati sanitari sono informazioni sensibili e quindi ufficialmente non accessibili a meno che non siano stati acquisiti con il fascicolo della leva militare perché il soggetto è stato riformato per motivi psichiatrici o ha manifestato una qualche forma di psicopatologia durante la coscrizione obbligatoria.

La letteratura specialistica riconosce la prevalenza di alcuni disturbi di personalità.

In particolare:

- 1) il disturbo antisociale di personalità si riscontra in soggetti tendenti a violare sia le norme sociali che i diritti altrui. I tratti che caratterizzano questo tipo di disturbo sono marcata impulsività, irresponsabilità, egocentrismo e intolleranza alle frustrazioni, mancanza di empatia, di lealtà e di affetto verso gli altri, assenza o quasi di senso di colpa, di rimorsi, di scrupoli e di vergogna per i propri comportamenti;
- 2) il disturbo borderline di personalità si caratterizza per una modalità pervasiva di instabilità delle relazioni interpersonali, dell'immagine di sé e dell'umore e soprattutto per una marcata impulsività che la persona manifesta entro la prima età adulta. Sono presenti permalosità e diffidenza che portano il borderline a reagire con rabbia ed umore depresso ogni volta che l'altro non risponde alle sue continue richieste o si discosta dalle sue aspettative;
- 3) il disturbo istrionico di personalità è caratterizzato da un quadro pervasivo di emotività eccessiva, da una ricerca costante di attenzione, da teatralità e suggestionabilità;

- 4) il disturbo narcisistico di personalità è presente in soggetti che si considerano speciali e appaiono arroganti ed egocentrici. Per il narcisista l'altro è considerato come strumento di gratificazione dei suoi bisogni.

#### 4. La vittima

Tutte le fattispecie di reato riconducibili al più ampio *genus* della violenza di genere (specie quelle perpetrati in danno di minori) non sono reati che possono essere trattati come tutti gli altri, perché si caratterizzano per la presenza di una vittima che è già debole di per se considerata. Quindi è chiaro che quando si ponga l'eventualità di raccogliere le dichiarazioni di un vittima che ha subito ad esempio degli abusi sessuali, non si potrà procedere con le stesse modalità e con il medesimo trattamento che si riserva a una persona cui hanno rubato il portafoglio. Ci sono infatti delle cautele, di tipo tecnico giuridico e anche psicologico che la forza di polizia procedente dovrà tenere in considerazione, poiché in tal caso la vittima ha una sensibilità particolare ed è portatrice di esigenze di sviluppo e di tutela che sono già inviolabili indipendentemente dal fatto che sia stato oggetto di un reato. Si tratta di vittime vulnerabili di per se tanto è vero che debbono essere già nel processo non soltanto come fonti di prova ma come persone che patiscono una particolare condizione di debolezza. Le persone offese colpite da questo genere di reati sono particolarmente vulnerabili o in quanto tali (pensiamo ad esempio ad una donna in un ménage familiare rispetto al marito che subisce maltrattamenti) o perché si trovano in una condizione di vulnerabilità psicologica collegata ad un prolungamento della condotta illecita non istantanea e ad una situazione di tipo familiare o para-familiare più direttamente coinvolgenti una sfera esistenziale e non meramente occasionale della persona. In tale circostanza, la parte offesa deve a un certo punto della sua esistenza decidere se proseguire in uno stato di cose che per lei è dannoso e foriero di conseguenze negative sotto il profilo esistenziale suo e magari anche delle persone care che a quella persona sono legate e la cui serenità dipende da quella persona. È l'esempio di una donna che avendo dei figli minori pur essendo maltrattata per quieto vivere decide di continuare a dover subire determinate angherie che magari proseguono da anni e di cui non si ricorda neppure come sono avvenute e iniziate.

Quindi la vittima si trova di fronte ad un bivio: staccare in maniera definitiva una situazione compromessa dal punto di vista familiare che ormai è diventata troppo pesante da sostenere o continuare a subire questo stato per mancanza di coraggio, perché si ritiene che comunque l'altra faccia della medaglia sarebbe più nociva di quella che è invece la scelta radicale di mettere fine alla situazione. In tutto questo come già detto giocano tutta una serie di componenti che non sono soltanto personali ed intime, il che già basterebbe a giustificare la complessità o la revoca di una scelta, ma anche una serie di altri elementi istituzionali e familiari (i servizi sociali, associazioni a difesa della vittima, parentela) che tra spinte e contropunte contribuiscono ad alimentare la difficoltà di operare una scelta e possono essere foriere di ripensamenti per la persona offesa che ha deciso di denunciare.

Quanto la materia sia percepita come delicata è dimostrato dal robusto intervento del legislatore, concernente proprio il rafforzamento dei poteri della vittima del reato che si inserisce nell'ambito di una più vasta revisione del ruolo che la persona offesa assume oggi nel processo penale. A tale riguardo, una delle principali innovazioni è costituita dal potenziamento del regime di informazione circa i diritti e le facoltà che l'ordinamento riserva alla persona offesa. Si tratta di una serie di avvisi che assolvono, in parte, agli obblighi promananti dalla recente ratifica della Convenzione di Istanbul sulla violenza sulle donne e dalla direttiva 2012/29/UE, atti che, proprio a protezione dei diritti delle persone offese, prescrivono una serie di comunicazioni.

Tratteggiato sulla base di quanto previsto per la persona sottoposta ad indagini dall'art. 369 bis c.p.p., l'art. 101 comma 1, c.p.p. prevede, oggi, che al momento dell'acquisizione della notizia di reato, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria informino la persona offesa che essa può nominare un difensore per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti. La previsione, stante la sua genericità, ha un campo di applicazione illimitato e non riguarda solo i reati connessi alle violenze nell'ambito domestico-familiare, dunque l'acquisizione di una qualunque notizia di reato comporterà l'obbligo di tale comunicazione.

In pratica, ogni qualvolta ricevano una denuncia o una querela e, ad eccezione dell'ipotesi in cui essa sia recapitata dal difensore, la polizia giudiziaria e le segreterie del pubblico ministero devono avere cura di far nominare alla persona offesa il difensore o di avvisarla di tale facoltà.

Nei casi in cui, però, la notizia di reato sia acquisita *ex officio*, gli organi di polizia giudiziaria e gli uffici della procura dovranno attivarsi per procedere alle dovute informazioni alle persone

offese anche se, a tale riguardo, la disposizione tace sulle modalità attraverso le quali ciò potrà avvenire.

Mutuando, in parte, quanto previsto a proposito dell'informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, la persona offesa, oltre che della facoltà dell'assistenza tecnica, deve essere anche avvisata di quella di accedere al patrocinio a spese dello Stato.

A tale riguardo, si ricorda come, per effetto dell'art. 76, comma 4 ter, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 4, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, la persona offesa dai reati di cui agli artt. 600-bis, 609-quater e 609-octies c.p. possa essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti, per tutti gli altri casi, dal comma 1. L'art. 2, comma 3 del d.l. n. 93 del 2013 ha esteso tale diritto alla persona offesa dei reati di maltrattamenti di famiglia, di pratiche di mutilazione degli organi genitali e di atti persecutori di cui, rispettivamente, agli artt. 572, 582-bis e 612-bis c.p.

L'ammissione di cui si tratta, ovviamente, deve essere preceduta da una richiesta *ad hoc* della persona offesa che deve naturalmente scegliere il difensore tra quelli inseriti nell'apposito elenco di cui all'art. 81 d.p.r. n. 115 del 2002 e copre anche le spese relative al consulente tecnico ed all'investigatore di cui agli artt. 101 e 102.

La ragione del particolare rafforzamento del regime di informazione circa le facoltà che l'ordinamento attribuisce alla persona offesa va ricercata, nel nuovo ruolo che la vittima dei reati domestico-familiari può svolgere principalmente rispetto ai procedimenti cautelari. Infatti oggi, in base all'art. 299, comma 2 bis, c.p.p. la vittima dei reati commessi con violenza alla persona deve essere avvisata dalla polizia giudiziaria dei provvedimenti di revoca o sostituzione di tutte le misure. Soprattutto, come pure già osservato, la persona offesa partecipa al procedimento di revoca o di sostituzione della misura cautelare applicata nei confronti degli indagati e degli imputati per delitti commessi con violenza sulle persone, essendo destinataria della notifica della richiesta presentata dalla persona sottoposta a misura e potendo interloquire su di essa. Ciò si traduce in un incremento di protezione, in quanto la vittima di tali reati viene assistita da una difesa tecnica in grado di guidarla nella predisposizione delle memorie ex art. 121 c.p.p. che, in base alle nuove disposizioni, possono essere presentate al giudice chiamato a decidere sulle istanze avanzate dall'interessato.

Sempre per effetto di quanto disposto dal d.l. n. 93 del 2013, il ruolo della persona offesa nelle indagini preliminari risulta rafforzato anche in altri due settori con riferimento ai quali la presenza del difensore si appalesa opportuna.

Per quanto concerne l'archiviazione, in base al nuovo comma 3-bis dell'art. 408 c.p.p. inserito dall'art. 2, comma 1, lett. g) d.l. n. 93 del 2013, l'avviso della richiesta è in ogni caso notificato, sempre che si tratti di procedimento concernente delitti commessi con violenza, alla persona offesa e, dunque, a prescindere dal fatto che la stessa abbia, all'atto della presentazione della denuncia o successivamente, formulato la richiesta di essere informata di tale epilogo del procedimento. Significativo, a tale riguardo, anche l'aumento del termine per proporre opposizione, elevato a venti giorni.

Altra misura che dovrebbe comportare un rafforzamento del ruolo della persona offesa è l'avviso di conclusione delle indagini che, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. h) del d.l. n. 93 del 2013, deve esserle oggi notificato, quando si proceda per i reati di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p. Secondo la nuova previsione, la notifica debba essere consegnata al difensore della persona offesa e, solo in mancanza dell'avvenuto esercizio della facoltà di nominare il difensore, direttamente alla vittima del reato.

## Istituti processuali tipici dei delitti di genere

### 1. Aspetti generali

Di fronte ad un fenomeno che, come documentano le statistiche, ha assunto dimensioni preoccupanti, il legislatore non poteva non prevedere anche un rafforzamento degli strumenti di repressione fin tanto da inasprire il trattamento sanzionatorio e introdurre nuovi istituti processuali che si attagliassero maggiormente ai delitti di genere.

Occorre innanzitutto muovere dalla considerazione che per questa tipologia di reati (in particolare per quelli di cui all'art 612-bis e 572, rispettivamente *stalking* e maltrattamenti in famiglia) concludere un arresto in flagranza risulta piuttosto difficile. Per come si caratterizzano infatti vanno considerati reati di durata a condotta abituale che non si esauriscono in un singolo episodio ma si perfezionano attraverso la reiterazione sistematica di determinate condotte, pertanto in considerazione di questi aspetti risulta piuttosto difficile individuare l'elemento della flagranza in grado di legittimare l'arresto. Quivi non vi è di fatto una flagranza di reato tradizionalmente intesa in quanto per la configurazione dello stesso è necessario l'elemento della reiterazione, e poiché invece la flagranza o la quasi flagranza si riferiscono in genere ad un unico episodio occorre dimostrare oltre alla materialità del fatto che quello sia l'ennesimo episodio.

Prendendo in esame il reato di *stalking* che è appunto definito come reato immagine, è evidente come la condotta che lo caratterizza sia una condotta atipica difficile da ricondurre ad una fattispecie incriminatrice. Il 612-bis infatti risente di una genericità degli elementi costitutivi della fattispecie che la colloca ai limiti della tipicità: la condotta reiterata di minaccia o di molestia che costituisce l'elemento oggettivo del reato deve essere tale da poter cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona cui si è legati da una relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Dunque sono tre gli eventi rilevanti come conseguenza della condotta di minaccia o molestia reiterata: il perdurante e grave stato di minaccia e paura, il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, la costrizione ad

alterare le proprie abitudini di vita. Affinché si possa considerare consumato il reato deve sussistere almeno una delle condizioni indicate. Quando si parla di grave stato di ansia o di paura si fa in genere riferimento a stati d'animo soggettivi difficili da dimostrare e da far diventare evento del reato rispetto alle altre situazioni. Non basta il singolo episodio ma è necessaria una condotta reiterata, altrimenti si configura il solo reato di minaccia e vi è dunque la necessità di individuare i veri casi di *stalking* da mere diatribe personali o dalla sola minaccia di competenza del giudice di pace. Va detto inoltre che lo *stalking* assorbe tutti i reati aventi il medesimo oggetto giuridico come le percosse, le minacce, le calunnie ecc., un discorso diverso va fatto invece per i cosiddetti reati satellite (violenza sessuale, lesioni ecc.) che vanno computati a parte con la formula del concorso formale di reati.

Anche il reato dei maltrattamenti in famiglia è uno dei più difficili da ricostruire nell'ipotesi di flagranza perché solitamente si cerca l'intervento dell'autorità giudiziaria solo di fronte all'ennesimo episodio di violenza, in genere quello più grave, che tuttavia è di regola stato preceduto da situazioni simili ma magari di minor entità mai denunciate né pubblicizzate.

## **2. La terza misura pre-cautelare**

Con l'art 384-bis c.p.p. l'apparato repressivo congeniato dal legislatore per contrastare i reati compiuti in ambiente domestico-familiare introduce la cosiddetta terza misura precautelare meglio nota come allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Viene adottata su iniziativa della polizia giudiziaria ed è molto simile anche per come è rubricata, al provvedimento previsto dall'art 282-bis c.p.p. allontanamento coatto dalla casa familiare che costituisce invece una misura cautelare a tutti gli effetti. Tale misura precautelare può essere adottata sempre facoltativamente per una durata massima di 92 ore (l'eventuale violazione non è punibile se non ai sensi del 650 c.p.) ma, previa autorizzazione del pubblico ministero, anche in forma orale da riconfermarsi poi successivamente per iscritto o per via telematica. Dunque a differenza di quanto accade per l'arresto in flagranza, qui la polizia giudiziaria per esercitare tale facoltà deve prima sentire il pubblico ministero.

Per i reati ai sensi del 282-bis comma, 6 si può applicare la nuova misura precautelare con l'autorizzazione del pubblico ministero quando sussiste fondato motivo per ritenere che le

condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo di vita o di integrità fisica o psichica la persona offesa (*periculum in mora*). La procedura successiva all'applicazione di questa misura è la stessa prevista per l'arresto in flagranza e il fermo ove compatibile, e cioè la trasmissione entro 24 ore del verbale e la successiva convalida.

### **3. Nuovi casi di arresto obbligatorio in flagranza**

Tra le novità introdotte dalla nuova disciplina sul femminicidio appaiono particolarmente significativi i potenziamenti dei poteri cautelari di polizia posti a protezione delle vittime, che hanno ampliato il novero dei casi in cui la polizia giudiziaria deve procedere all'arresto obbligatorio in flagranza. Attraverso l'interpolazione della lett. l ter) nell'art. 380 c.p.p. l'arresto obbligatorio in flagranza, infatti, potrà oggi essere disposto anche nei casi di maltrattamento contro familiari e conviventi e nelle ipotesi di atti persecutori di cui, rispettivamente, agli artt. 572 e 612-bis c.p. per i quali, invece, in precedenza, l'arresto poteva essere disposto solo in via facoltativa.

Tali nuove previsioni di arresto in flagranza in concreto appaiono scarsamente applicabili poiché come già osservato i delitti rispetto ai quali tale misura è destinata a trovare applicazione costituiscono tipici reati abituali ed in relazione ad essi è arduo ipotizzare una flagranza. Siccome per la loro consumazione è richiesta una reiterazione nel tempo dei comportamenti vietati, è fatale che un lungo tratto della condotta criminosa sfugga ad una percezione diretta degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Tra l'altro, come anche recentemente osservato dalla giurisprudenza in tema di atti persecutori, nel caso in cui la condotta determini una costrizione della persona offesa a modificare le proprie abitudini di vita, l'integrazione del reato richiede l'accertamento di un mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell'ordinaria gestione della vita quotidiana. Per la integrazione del reato, infatti, non basta che si sia verificata una condotta persecutoria in quanto occorre che la vittima dimostri, ad esempio, di aver staccato gli apparecchi telefonici nelle ore notturne, di aver utilizzato, per i propri spostamenti, percorsi diversi da quelli abituali, di aver modificato gli orari per lo svolgimento di determinate attività ovvero di averle cessate del tutto.

Inoltre, sempre per ritenere consumato il delitto di *stalking*, occorre verificare non solo un grave stato di turbamento emotivo, ma anche che questo sia perdurante, protratto nel tempo e sia provocato dalle condotte commissive, anche se eterogenee tra loro, dell'agente.

Ora, appare evidente come gli accertamenti richiesti per ritenere concretamente integrate le fattispecie in argomento sfuggano completamente alla fenomenologia tipica che, normalmente, caratterizza la flagranza di reato. È, dunque, davvero difficile immaginare una situazione concreta nella quale ufficiali e agenti di polizia giudiziaria colgano una persona proprio nell'atto di maltrattare o perseguire la vittima.

Certo, non si può escludere che gli organi di polizia, magari chiamati dalla vittima per far cessare una di quelle condotte che, unitamente alle altre, integrino il reato abituale, constatino una minaccia o una lesione in atto; ma è evidente come, rispetto a tali atti, l'intervento precautelare non sia affatto impedito, potendo gli organi di polizia operare nell'ambito dell'arresto facoltativo in flagranza che, in base all'art. 381, lett. f) c.p.p., potrà essere disposto, in presenza di lesioni di cui all'art. 582 c.p.p., qualora la misura sia giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. Per i reati di durata c'è dunque bisogno di uno sforzo professionalmente più qualificato in grado di corroborare questa fragranza atipica (esempio, raccogliere dalla persona offesa altri elementi con cui avvalorare la fragranza anche tramite testimonianza di altri soggetti o l'acquisizione della documentazione necessaria come referti medici querele sommarie info) e di norma rispetto all'arresto si preferisce l'applicazione più immediata dell'allontanamento domiciliare adottato d'urgenza.

Inoltre In caso di arresto in flagranza per questa tipologia di reati si evita di procedere nelle forme del Giudizio direttissimo per consentire di approfondire l'attività investigativa e avere un substrato indiziario più sostanzioso.

#### **4. Misure cautelari rafforzate**

L'art. 282-bis c.p.p., inserito dall'art. 1 della l. 4 aprile 2001, n. 154, disciplina l'allontanamento coatto dalla casa familiare che costituisce un nuovo tipo di misura cautelare destinata ad operare nell'ambito dei reati che si consumano nell'ambiente domestico-familiare e

che trova applicazione anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 c.p.p. (il quale stabilisce che le misure diverse dalla custodia in carcere, possano essere applicate solo quando si proceda per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o quella temporanea superiore a tre anni).

La previsione è stata resa applicabile sia al reato di lesioni personali lievi, purché procedibile d'ufficio o comunque aggravato, sia a quello di minaccia aggravata, rispettivamente puniti con la pena della reclusione da tre mesi fino a tre anni e fino ad un anno dagli artt. 583 e 612 comma 2 c.p.

Significativa, a tale riguardo, anche l'estensione (introdotta in sede di conversione del decreto legge) delle modalità elettroniche di controllo previste dall'art. 275-bis c.p.p. il quale, inserito dall'art. 16, comma 2, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, statuisce che, nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della misura cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive che all'indagato o all'imputato possano essere applicati strumenti idonei a verificare a distanza i suoi movimenti (braccialetto elettronico). Alcune importanti novità riguardano anche la revoca della misura cautelare di cui all'art. 282-bis c.p.p. (oltre che di quella di cui all'art. 282-ter concernente il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

Attraverso l'aggiunta di un periodo all'art. 282-quater c.p.p. che già prevede la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente (ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni) oltre che alla persona offesa ed ai servizi socio-assistenziali del territorio, dei provvedimenti applicativi delle misure di allontanamento dall'abitazione o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa viene stabilito oggi che il responsabile dei servizi socio-assistenziali dia comunicazione al pubblico ministero e al giudice della positiva ammissione dell'imputato al programma di prevenzione della violenza ai fini delle valutazioni in merito all'attenuazione delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 299, comma 3, c.p.p. Le vicende delle misure di cui agli artt. 282-bis e 283-ter c.p.p. dipendono anche dalla volontaria sottoposizione dell'imputato ad un programma di recupero e dalla sua positiva conclusione.

A tale riguardo, è importante sottolineare anche la prevista informazione in senso inverso, dal giudice ai servizi assistenziali, nel caso di revoca o di sostituzione delle misure cautelari adottate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona.

Attraverso l'introduzione di un comma 2-bis nell'art. 299 c.p.p., infatti, viene previsto che i provvedimenti di revoca o di sostituzione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (di cui all'art. 282-bis c.p.p.), del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (di cui all'art. 282-ter c.p.p.), del divieto o obbligo di dimora (di cui all'art. 283 c.p.p.), degli arresti domiciliari (di cui all'art. 284 c.p.p.) e della custodia in carcere o in luogo di cura (di cui, rispettivamente, agli artt. 285 e 286 c.p.p.) siano comunicati a cura della polizia giudiziaria, oltre che alla persona offesa o al suo difensore (v. infra), anche ai servizi socio-assistenziali territoriali all'evidente scopo di consentire un controllo sulla possibile reiterazione dei comportamenti violenti dell'indagato, ovvero di revoca disposta in sede di riesame o di appello.

Con riferimento, poi, al procedimento di revoca e sostituzione delle misure coercitive diverse dal divieto di espatrio e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposte nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, è stato inserito anche un inedito interpello obbligatorio della persona offesa e cioè che la richiesta di revoca o di sostituzione delle citate misure coercitive deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità della richiesta stessa, presso il difensore della persona offesa ovvero, in mancanza di una nomina, all'indirizzo, eventualmente dichiarato o eletto, della stessa. Le previsioni essendo contenute nel comma 3 e nel comma 4 bis dell'art. 299, operano sia quando la richiesta di revoca o sostituzione sia presentata durante le indagini preliminari, sia dopo la loro chiusura. In pratica, inoltre, la presentazione di una istanza di revoca o sostituzione avente ad oggetto una misura coercitiva diversa dal divieto di espatrio e dall'obbligo di presentazione alla polizia emessa nell'ambito di procedimenti concernenti delitti commessi con violenza alla persona, dovrà essere sempre corredata dalla prova dell'avvenuta notifica (che potrà avvenire anche per posta) in uno dei luoghi stabiliti e su di essa il giudice potrà decidere solo decorsi i due giorni successivi alla avvenuta notifica.

## **5. Remissione della querela e ipotesi di irrevocabilità**

Per rafforzare la protezione della vittima, sono state apportate delle significative modifiche che riguardo le condizioni di procedibilità che caratterizzano taluni dei reati di cui alla nostra attenzione.

In base al quarto comma dell'art. 612-bis c.p. la querela proposta dalla vittima del reato di atti persecutori è divenuta irrevocabile, qualora il fatto sia commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, comma secondo, c.p. ossia sia stato commesso da coniuge o da persona che era o è legata alla vittima da rapporti affettivi ovvero se il fatto è commesso per via telematica, e rimettibile solo con la forma processuale in tutti gli altri casi.

Poiché si tratta di un delitto che, il più delle volte, costituisce una progressione criminosa di quello di minaccia (il quale, per di più, allorquando si presenti nella forma circostanziata, è procedibile d'ufficio), ovvero può manifestarsi come uno sviluppo del reato di maltrattamenti in famiglia (il quale è sempre procedibile *ex officio*), è difficile inquadrare la situazione dalla quale dipende la irrevocabilità della condizione di procedibilità. Essa è vincolata al fatto che la condotta sia stata posta in essere mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612 comma secondo c.p. però tale comma non prevede situazioni caratterizzate da ripetizione che, invece, rappresenta il requisito qualificante il delitto di atti persecutori: l'aggravante prevista per il reato di minaccia, infatti, dipende dal fatto che la condotta che ne costituisce l'elemento costitutivo, da un lato, sia grave e, dall'altro, sia posta in essere in uno dei modi previsti dall'art. 339, vale a dire con armi, da persona travisata o da più persone riunite, con scritto anonimo o in modo simbolico o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, da più di cinque persone riunite mediante uso di armi, o da più di dieci persone senza uso di armi. Poiché in nessuna delle numerose ipotesi in cui la minaccia risulta aggravata si riscontra una reiterazione comportamentale, occorre ipotizzare che le situazioni nelle quali la querela per il reato di *stalking* potrà essere davvero ritenuta irrevocabile non ricorreranno tanto nei casi in cui la prospettazione del male ingiusto sia posto in essere in uno dei modi che determinano l'aggravamento del reato di minaccia, ma quando il comportamento intimidatorio sia reiterato.

È evidente che l'intento del legislatore è quello di voler equiparare il regime di procedibilità del reato di *stalking* a quello previsto dagli artt. 609-bis, 609-ter e 609-quater (violenza sessuale, anche aggravata, e atti sessuali con minorenni) che, come noto, ai sensi dell'art. 609-septies, comma 3, c.p., prevedono l'irrevocabilità della querela. La *ratio* alla quale si è ispirato il legislatore è duplice: da un lato, come emerge dai preoccupanti dati statistici, essendo gli atti persecutori una sorta di delitto precursore del reato di violenza sessuale, se ne è voluto equiparare il regime di procedibilità; dall'altro, traspare la preoccupazione di interrompere possibili spirali intimidatorie cui

le vittime di quel reato potrebbero essere sottoposte al fine di rimetterla. Non si può trascurare quale fine ulteriore quello di voler scoraggiare deprecabili strumentalizzazioni delle querele per il perseguimento di finalità risarcitorie.

Al di fuori dei casi in cui il fatto sia stato commesso mediante minacce reiterate, la querela per il reato di *stalking* può essere soltanto processuale e va resa con dichiarazione all'autorità giudiziaria procedente.

La finalità di tale previsione oltre quella di impedire il perfezionamento di una remissione tacita esclusa in base al disposto di cui all'art. 152 c.p. è quella di consentire all'autorità giudiziaria di verificare le condizioni morali in cui versa la persona offesa e, dunque, di frapporre un deterrente a eventuali *escalation* di violenza o minaccia esercitate sulle vittime dei reati di *stalking* per indurle a rimettere la querela. Si tratta dunque di un'ulteriore cautela che mira a dare la possibilità al magistrato di accertare se tale remissione sia frutto di una libera scelta o la conseguenza di una violenza o di una minaccia, tuttavia nel caso in cui la persona offesa resti ferma nel rimettere le accuse, essendo lo *stalking* un reato procedibile a querela di parte, il pubblico ministero dovrà obbligatoriamente archiviare il caso, a differenza del 572 c.p.

L'aver disposto che la remissione nei casi di *stalking* possa essere solo processuale rileva principalmente nei casi di arresto in flagranza o nell'ipotesi di applicazione dell'allontanamento urgente dalla casa di abitazione, non potendo in tali evenienze trovare applicazione l'ultimo periodo dell'art. 380, comma 3, c.p.p che obbliga la polizia giudiziaria a disporre l'immediata liberazione della persona arrestata in flagranza se, dopo la presentazione della querela, l'avente diritto dichiara di rimetterla.

## **6. L'audizione protetta**

Tra le modifiche apportate al codice di procedura penale numerose sono ad oggi le disposizioni processuali dedicate ad introdurre forme di audizione protetta del minorenne e della vittima vulnerabile più in generale assunti a sommarie informazioni testimoniali.

Attualmente nel codice esiste:

- uno statuto generale dell'audizione protetta, disegnato dall'art. 498. comma 4. c.p.p., previsto per ogni processo, qualunque sia la tipologia del reato, e che consiste nella sottrazione alla *cross examination* e nell'assistenza facoltativa di un esperto di psicologia infantile;
- uno statuto speciale dell'audizione protetta disegnato dall'art. 398. comma 5-bis, 5-ter, 5-quater c.p.p. e dall'art. 498, comma 4-bis, 4-ter e 4-quater, c.p.p., dettato per i soli reati di pedofilia, pedopornografia e tratta degli esseri umani, e per lo *stalking*, e che consiste nella possibilità di prevedere modalità particolari di audizione da stabilire caso per caso, tra cui sono state specificamente previste anche l'audizione a casa del minore e l'audizione mediante vetro unidirezionale e impianto citofonico. Di fatto stabilisce particolari modalità attraverso cui procedere all'incidente probatorio, ma anche che il giudice, qualora non si avvalga delle speciali strutture di assistenza, possa disporre che l'udienza avvenga presso l'abitazione della persona interessata dalla prova.

L'elenco dei reati per i quali tale modalità può essere adottata comprende oggi, per effetto di quanto statuito dall'art. 2 del d.l. n. 93 del 2013, anche il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. e 612-bis c.p. Inoltre tali cautele, quando si procede per i reati previsti dall'art. 498, comma 4-ter, c.p.p. (“maltrattamenti contro familiari e conviventi”, “atti persecutori” e “violenza sessuale”), possono essere adottate anche nell'ipotesi in cui la persona offesa sia maggiorenne non inferma di mente. Infatti per effetto del nuovo comma 4-quater dell'art. 498, come modificato lo scorso dicembre 2015, prevede che in tali casi quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette.

Le suddette modalità si evincono sempre dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l. n. 172 del 2012 recante la Ratifica della convenzione di Lanzarote, che aveva introdotto il comma 1-ter all'art. 351 c.p.p. per effetto del quale, nei procedimenti per i delitti sopramenzionati, l'assunzione delle sommarie informazioni da persone minori doveva avvenire con l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile nominato dal pubblico ministero. Tuttavia con il Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 al comma 1-ter dell'articolo 351 è stato aggiunto il seguente periodo: «Allo stesso modo si procede quando si devono assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità».

In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini»; stessa cosa dicasi per il 362 comma 1-bis cui alla disposizione che recita: “nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter (articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater 1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale), il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile” è stato aggiunto il seguente periodo: “Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini»; Tutto ciò ha sancito definitivamente la possibilità di applicare l'istituto dell'audizione protetta e i connessi meccanismi di tutela non solo alla vittima minorenni ma alla vittima considerata vulnerabile di per se, ex art. 90-quater, a prescindere dunque dall'età anagrafica e dalla condizione psicofisica. Questo vale sia per i casi in cui si proceda tramite incidente probatorio come prevede il comma 1-bis dell'articolo 392: «In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza»; sia per quelli in cui si procede alle sommarie informazioni ai sensi del 351 o del 362 come detto in precedenza.

Le vere novità della riforma si sono infatti concentrate sulla fase delle indagini preliminari in quanto hanno cercato di esportare l'audizione protetta anche alle attività investigative svolte dal pubblico ministero, dalla polizia giudiziaria, e dal difensore. Il legislatore ha, infatti notato che il principale limite del sistema dell'audizione protetta stava nel fatto che esso si applicava soltanto alle attività del giudice mediante l'istituto dell'incidente probatorio, ma le esigenze di tutela del minore e della vittima in condizione di particolare vulnerabilità esistono anche in quelle attività del procedimento penale slegate dalla formazione della prova. Per ovviare a questa problematica attraverso la ratifica della Convenzione di Lanzarote l'attuale codice ha conferito la possibilità di

realizzare l'audizione protetta anche nella fase delle indagini preliminari che per motivi di tutela era stata per lungo tempo limitata alla sola ipotesi di incidente probatorio, in cui il minore veniva sentito una e una sola volta secondo il protocollo stabilito (escussione in un luogo diverso dal tribunale, realizzazione di una documentazione video e audio, redazione di un verbale anche in forma riassuntiva, assicurazione dell'assistenza psicologica di personale qualificato che assiste e coadiuva il giudice, possibilità di creare un collegamento con l'aula di tribunale dove le parti fanno le domande attraverso il giudice che fa da filtro).

Tuttavia si è riscontrata nel tempo la necessità di procedere all'ascolto già nella fase delle indagini preliminari al fine di fronteggiare tutta una serie di esigenze di tipo investigativo che vanno dalla possibilità di applicare le misure cautelari, alla necessità di allontanare il bambino e oggi anche la vittima in condizioni di vulnerabilità dall'ambiente a rischio o più semplicemente alla riduzione dell'eccessiva lunghezza dei tempi tecnici richiesti dall'incidente probatorio. Sebbene gli atti delle indagini preliminari abbiano efficacia endoprocedimentale e dunque le dichiarazioni rese dalla vittima in questa fase hanno la medesima valenza e non potranno essere utilizzate nel dibattimento, occorre trovare l'equilibrio tra tutela della persona offesa e tutela del procedimento. Sentire la vittima vulnerabile per indirizzare le indagini ad esempio per disporre una perquisizione domiciliare spesso è il male minore, in quanto questo primo contatto consente di individuare il responsabile e a bloccare l'attività delittuosa evitando la reiterazione del reato senza effettuare la *discovery* (come avviene invece nell'incidente probatorio), nel protetto segreto delle indagini preliminari.

Il fatto che non vi sia un'espressa disciplina codicistica relativa all'escussione preventiva del soggetto vulnerabile nella fase extra processuale non vuol dire che non sia un'opzione percorribile sempre nel rispetto delle regole dettate per l'esecuzione dell'incidente probatorio. L'audizione protetta nella fase investigativa va condotta con le dovute cautele, cautele che sono il frutto della recente elaborazione giurisprudenziale: la Cassazione ha più volte ribadito la necessità di avvalersi di un esperto in psicologia o psichiatria infantile che abbia specifiche competenze tecniche, di scegliere un ambiente adatto all'ascolto della vittima che deve sentirsi a proprio agio e di produrre una documentazione video e audio dell'escussione, anche quando viene svolta durante le indagini preliminari. Il supporto audio-video è infatti uno strumento indispensabile per cristallizzare i codici linguistico comunicativi del bambino, il quale si esprime spesso modi che esulano dai tradizionali canali comunicativi (silenzi, pianti, disegni, gesti ecc.).

In virtù di queste diverse modalità espressive l'esperto designato a raccogliere le dichiarazioni del minore successivamente all'acquisizione della notizia del reato che apre la fase degli accertamenti, da parte del PM o della PG, dovrà applicare un vero e proprio protocollo scientifico. Costituendo il primo contatto tra minore e meccanismo processuale, questo aspetto conversazionale e narrativo è centrale nella raccolta delle informazioni ai fini testimoniali e necessita di precise cautele. Le dichiarazioni del minore vanno sempre assunte utilizzando protocolli d'intervista o metodiche ispirate alle indicazioni della letteratura scientifica che devono adeguarsi, nella forma e nell'articolazione delle domande alle competenze cognitive, alla capacità di comprensione linguistica e al livello di maturità psico-affettiva del minore. Le attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore devono, come è stato più volte ribadito, essere video-registrate, in quanto anche gli aspetti non verbali della comunicazione sono importanti per una corretta valutazione. La videoregistrazione è finalizzata anche a ridurre le audizioni del minore che vanno condotte in modo da garantire, nel rispetto della personalità in evoluzione del minore, il diritto alla prova costituzionalmente riconosciuto, infatti le dichiarazioni rese dal minore "presunta" vittima di abuso sessuale se svolti secondo le procedure previste possono costituire elementi probanti al fine di costruire l'accusa contro il presunto abusante. Tali procedure, utilizzate a livello nazionale e internazionale, hanno l'obiettivo di massimizzare il processo di rievocazione di un ricordo e minimizzare le fonti di errore e si diversificano a seconda della fascia di età del minore ma possono applicarsi anche più in generale e con le dovute rivisitazioni e aggiustamenti alle vittime considerate vulnerabili. La "Step wise Interview" si utilizza con minori dai sei ai diciotto anni, è un'intervista "graduale", consiste in una sorta di "linee guida" per minimizzare i resoconti non accurati e le contaminazioni del ricordo dei bambini. Va effettuata in un contesto adeguato: giochi, mobili, telecamera, e la presenza di un'eventuale altra persona.

Alcuni dei passaggi procedurali sono:

- a) Costruire rapporto (argomenti neutri, riduzione dello stress, linguaggio adeguato, osservazione *non* strutturata);
- b) Chiedere il ricordo di due eventi specifici (non legati all'abuso): qualità e quantità dei particolari, costruire rapporto mostrando un interesse, modellare forma intervista;
- c) Dire la verità (si sonda e stipula un accordo, non sono ammessi elementi relativi al "far finta che...");

- d) Introdurre l'argomento di interesse (motivo del colloquio, domande aperte. Disegni. In caso di silenzio si procede con domande dirette o si riprende successivamente);
- e) Libera narrazione (cosa, come, quando, dove. *non* interrompere);
- f) Domande generali e specifiche (estensione delle risposte precedenti. Chiarire incongruenze e origine della parola, ripetizioni);
- g) Conclusione del colloquio (non sminuire sentimenti di dolore, sollevarlo dal senso di colpa. Non fare promesse. Chiedere se ci sono domande. Utile fare domande suggestive).

Un'altra tecnica di approccio è quella dell'Intervista cognitiva che nasce da un comune interesse scientifico e applicativo tra psicologi e Forze dell'ordine circa la raccolta di una testimonianza, essa consente di elicitarne informazioni da parte dei bambini circa le loro esperienze e ricordi (visivi, uditivi ecc.) e si utilizza con bambini al di sopra dei dodici anni, in quanto comporta l'applicazione di specifiche mnemotecniche :

- 1) reintegrare il contesto circostante;
- 2) riferire ogni cosa;
- 3) ricordare gli eventi in ordine differente;
- 4) mutare prospettiva;

Si compone di cinque fasi:

*I fase:* costruzione del rapporto con il testimone;

*II fase:* racconto libero (Mnemo: "ricreare contesto");

*III fase:* fare domande aperte di chiarificazione;

*IV fase:* secondo racconto con modalità diverse (Mnemo: "mutare prospettiva" e "ordine differente");

*V fase:* chiusura.

Vi è poi l'intervista strutturata che invece si utilizza con bambini di età prescolare da zero a sei anni (sopra i sei anni se in presenza di *deficit*) molto più semplice e richiede meno tempo in quanto si caratterizza per una doppia narrazione libera divisa in cinque fasi dove non si utilizzano mnemotecniche:

- 1) costruzione del rapporto;
- 2) racconto libero;
- 3) fare domande;

- 4) secondo racconto libero;
- 5) chiusura.

Da curare è soprattutto la modalità formulazione delle domande: frasi brevi, parole semplici con costruzioni grammaticali elementari (evitare doppie negazioni, frasi ipotetiche, condizionali), forme verbali uniche (cosa è successo? *vs* cosa potrebbe essere stato?), l'uso di nomi propri (evitare pronomi), voci attive e termini spazio temporali stabili (davanti, dietro; evitare qui, là, più tardi, ieri, domani, più o meno...). Occorre inoltre evitare domande a scelta multipla, a coda (chiusa e suggestive), suggestive (suggeriscono la risposta), fuorvianti (contenenti informazioni errate) mentre inviti, facilitatori e verbalizzazioni favoriscono il racconto.

L'obiettivo principale dell'intervista a prescindere dalla tipologia che si applica è quello di rispondere ai principali quesiti peritali circa la capacità testimoniale del soggetto e che attiene principalmente a due dimensioni:

- 1) *Abilità Generica* che mira a verificare competenze di base del soggetto (esame degli aspetti funzionali);
- 2) *Abilità Specifica* che è relativa al fatto per cui si procede (esame degli aspetti motivazionali, fonti di condizionamento e delle influenze suggestive).

## Protocolli operativi in funzione dei reati di genere

### 1. Adempimenti tipici della fase investigativa e delle indagini preliminari

#### 1.1 *Modalità di approccio e ricezione della vittima*

L'accresciuta incidenza dei reati legati al fenomeno della violenza di genere non poteva non avere dei riflessi anche sul piano operativo. È ovvio infatti che le innovazioni legislative che hanno apportato dei cambiamenti a livello normativo e processuale hanno inciso anche sull'attività degli organi di polizia giudiziaria determinando un adeguamento sia dal punto di vista investigativo che da quello procedurale. È ovvio infatti che l'operatore di polizia e l'autorità giudiziaria non possono confrontarsi con queste dinamiche delittuose come se si trattasse di reati "tradizionali" ma dovranno seguire canali dedicati e applicare gli istituti processuali messi a disposizione dalla legislazione recente. La necessità di intentare un approccio considerevolmente diverso deriva anche e soprattutto dalle particolari caratteristiche sia delle fattispecie di reato sia delle vittime che sfortunatamente ne sono protagoniste. La vittima delle diverse forme di violenza esaminate in questa sede si trova in una situazione di inevitabile crisi emotiva che sia essa riconducibile al lutto dovuto alla fine di una relazione significativa, alla contingente e continuata attività persecutoria subita, alla violazione della propria sfera intima e sessuale, alla compromissione dell'universo affettivo e dell'ambiente familiare in cui è vissuta e a tutti quei fattori interni ed esterni che possono renderla debole e vulnerabile. Immaginare il livello di sofferenza patito da una persona in questa particolare situazione, non può prescindere dalla conoscenza delle caratteristiche psicologiche e dalle risorse personali, familiari ed amicali della persona stessa. La conseguenza di un crimine è tanto più grave, a parità di danno fisico o economico subito, quanto più si percepisce la sensazione che quanto sta accadendo travalica le sue usuali capacità di risposta all'ambiente e di gestione di situazioni inaspettate o critiche in generale. Ci si ritrova improvvisamente a guardare il mondo con occhi diversi, a vedere la realtà e, soprattutto, il proprio aggressore come minacce ineludibili, sperimentando così un profondo senso di impotenza e solitudine, di paura per sé e per i propri cari (in particolare per i figli in caso di donne); vergogna; mancata consapevolezza del

proprio *status* di vittima; senso di colpa e delusione. Nel dettaglio la persona che si presenta presso gli Uffici di Polizia al fine di rappresentare una situazione di violenza, potrebbe non aver ancora attribuito a quel fatto/azione una connotazione delittuosa. L'elemento, non trascurabile dal punto di vista psicologico, che l'autore sia un soggetto con il quale la vittima ha avuto una relazione affettiva può portare la vittima stessa ad illudersi che le persecuzioni saranno limitate nel tempo e che, soprattutto, non metteranno a repentaglio l'incolumità propria o delle persone a lei care. Quest'ultima "illusione" invece rappresenta, senza ombra di dubbio, il fattore di maggior vulnerabilità per la vittima che potrebbe conseguentemente modulare il proprio comportamento posizionandosi in una situazione ancor più rischiosa.

A titolo esemplificativo basti pensare che una vittima di *stalking* convinta che l'ex partner non sarebbe mai capace di farle del male e che la sua reazione è contingente e "normale" alla luce della recente separazione, non attuerà una reazione alle persecuzioni coerente funzionale alla cessazione delle stesse, ma si potrebbe far convincere dall'autore a concedere il cosiddetto *incontro chiarificatore*, che spesso degenerano in ulteriori azioni violente o, più semplicemente, potrebbe rispondere agli sms o alle mail o ai vari tentativi di comunicazione dello *stalker*. Parimenti anche rispetto alla volontà di "formalizzare" e, quindi, chiedere la misura dell'ammonimento o di querelare l'autore, la vittima potrebbe transitare attraverso fasi del processo decisionale poco lineari e prive di apparente nesso logico. Potrebbe mettere in atto continui ripensamenti ed andirivieni da non interpretare assolutamente come una sorta di "messa in dubbio" della condotta persecutoria e, quindi, conseguente sottostima del pericolo in cui versa la vittima.

Tutto ciò impone all'operatore di polizia di non entrare con eccessiva risolutezza in situazioni simili ma di intervenire in maniera attenta rigorosa ed equilibrata. In particolare nell'interazione con la vittima di atti persecutori, maltrattamenti o reati a sfondo sessuale occorrerebbe

- 1) creare un ambiente confortevole per la persona e, se si tratta di una vittima minorenni o con palesate problematiche psicologiche, farsi assistere da uno psicologo e/o, comunque, da personale specializzato;
- 2) spiegare i motivi dell'incontro ed il proprio ruolo perché l'esperienza di persecuzione in corso se ha ormai invaso e totalizzato tutte le sfere relazionali della vittima potrebbe aver anche favorire l'emersione di fantasie paranoiche anche nei confronti dello stesso operatore di polizia;

- 3) osservare i cambi improvvisi del tono della voce, della gestualità, dell'orientamento dello sguardo, del colorito del viso e del collo durante la narrazione o l'interazione comunicativa in genere e cercare di capire se siano legati a qualche argomento/dettaglio appena affrontato. Se ciò avviene, evitare di insistere con ulteriori domande in merito, fare una pausa rassicurando la persona ed infine riaffrontate il discorso con domande aperte o con il racconto libero che è sempre preferibile;
- 4) prevedere più incontri con la vittima durante i quali occorre limitarsi ad osservare e descrivere ciò che racconta e come lo racconta evitando di dare luogo ad interpretazioni o inferenze di alcun genere;
- 5) chiedere il supporto di un interprete o di un mediatore culturale nel caso in cui vi fosse una vittima straniera (comunitaria e non);
- 6) cercare di dare indicazioni concrete visto che una persona traumatizzata potrebbe avere compromissioni nel pensiero astratto e reversibile;
- 7) prevedere sempre una fase di vera e proprio chiusura e conclusione dell'incontro dicendo alla persona cosa succederà nell'immediato futuro.

Si tratta dunque di un approccio delicato e complesso, dove si deve tener conto degli aspetti legati all'emotività e al sentimento che sono estremamente soggettivi e mutevoli. Nell'ipotesi di furto non rileva infatti il sentimento del rapinatore o del rapinato poiché va semplicemente perseguita l'azione commessa. Qui il mondo interiore della vittima e del carnefice (o presunto tale) è determinante, come lo è quello dei loro rapporti pregressi e attuali che magari sono in una fase di rottura dove è utile capire che tipo di relazione sotto il profilo sentimentale c'è tra le persone soprattutto nelle ipotesi di maltrattamenti in famiglia così come nello *stalking* è utile sapere la relazione attuale e passata tra lo *stalker* e la persona *stalkizzata* non solo per dare luogo a circostanze aggravanti sotto il profilo tecnico ma anche perché consente di individuare le motivazioni che stanno dietro ad un'attività di intrusione nella sfera privata altrui che è l'oggetto del reato. Dunque la Polizia giudiziaria quando è chiamata ad operare in tali contesti deve approcciare in maniera asettica, senza parteggiare per nessuno neppure nel modo in cui ci si pone durante l'intervento, mantenendo il giusto *aplomb* istituzionale in cui vanno recepite le ragioni dell'uno e dell'altro scovre da commenti e senza far trasparire la posizione o l'interpretazione per cui si propende davanti ai soggetti coinvolti.

Quivi si entra in delle conflittualità in cui non è facile trovare la soluzione e quindi bisogna limitare l'intervento laddove se ne ravvisi chiaramente la necessità. resta fermo il fatto che le misure precautelari adottabili valgono nell'immediatezza ma conferiscono comunque un senso al proseguo dell'indagine soprattutto quando l'applicazione della misura è contestuale all'acquisizione della notizia di reato dove le versioni dei fatti sono antitetiche essendo alimentate da un clima di grande conflitto. È per questo che specialmente chi si occupa del primo intervento deve agire senza rimanere invischiato nella situazione che si trova di fronte operando con attenzione coerenza e professionalità.

### 1.2 *Il contatto con l'autore del reato e l'ammonimento del Questore*

Spesso ci si interroga sull'opportunità o meno di convocare o incontrare il presunto *stalker* o maltrattatore , prima che la vittima abbia intrapreso una qualsiasi azione, penale o amministrativa, per farlo desistere dal compiere ulteriori comportamenti persecutori o vessatori. A tal proposito giova ricordare che l'art. 8 della legge 38/2009 prevede l'ammonimento quale unico istituto "preventivo", a titolo esclusivo del Questore, che su richiesta della vittima, dopo aver valutato gli elementi prodotti dalla stessa e gli eventuali accertamenti da parte dalle Forze di Polizia delegate, emette il provvedimento di ammonimento nei confronti dell'autore del reato di atti persecutori che non sia stato ancora querelato.

Si verifica con una certa frequenza, come per altre fattispecie di reato per cui è prevista la proposizione della querela, che la vittima di atti persecutori si rivolga alle Forze di Polizia per ottenere la risoluzione del problema, prima di esporsi ad un qualsiasi procedimento formale. In particolare, può accadere che la vittima si rivolga, ad esempio, al Comandante di Stazione chiedendo di convocare il suo persecutore per interrompere ogni ulteriore azione in suo danno.

In proposito è necessario rilevare che, mentre per altre situazioni, la mediazione esercitata è possibile e spesso proficua per una tempestiva risoluzione del problema, in questa fattispecie di reato l'esito dell'intervento dipende molto dalla personalità del presunto *stalker* o maltrattatore. Non sempre si hanno elementi informativi sulla reale pericolosità del persecutore e pertanto un intervento inopportuno potrebbe esporre la vittima ad inutili rischi. Ma come fare per conoscere il persecutore senza convocarlo o incontrarlo in qualche modo? Sicuramente è necessario raccogliere più informazioni possibili sul suo conto, osservarne i comportamenti e soprattutto le intensità delle

azioni persecutorie rispetto anche alla gravità delle stesse. Ciò che è importante in un caso di atti persecutori, non è tanto cercare un confronto con l'autore, ma consigliare al meglio la vittima su come comportarsi nei confronti del suo persecutore. Pertanto, ad ogni richiesta di aiuto da parte della vittima deve essere fatta una corretta valutazione. Le casistiche riscontrabili sono molteplici e non facilmente classificabili, anche perché gli autori del reato hanno personalità differenti e si comportano di conseguenza. È necessario quindi valutare caso per caso i consigli che è opportuno dare. Potrebbe accadere, ad esempio, che nell'esposizione dei fatti da parte di una vittima di atti persecutori si ravvisi la commissione di reati per i quali si debba procedere d'ufficio. Se invece per i fatti esposti dalla vittima è necessaria, per procedere, la proposizione della querela, si farà presente, qualora la stessa vittima non intenda proporre querela, che in alternativa ha la facoltà di chiedere l'ammonimento al Questore.

Si tratta di un'istanza di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta molesta, volta a limitare tutti quei comportamenti fastidiosi che, pur non costituendo reato o costituendo reato procedibile a querela di parte, sconvolgono la vita della vittima portandola all'exasperazione, facendola sentire indifesa ed in costante pericolo di vita, costringendola a vivere prigioniera della paura.

Con la consegna di tale istanza - che deve essere compilata in maniera accurata e documentata per dimostrarne la fondatezza - presso qualsiasi ufficio di polizia, il Questore assume, se necessario, le informazioni dagli organi investigativi, sente le persone informate sui fatti, e nel caso in cui ritenga fondata l'istanza, procede ad ammonire oralmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla legge, valutando nei suoi confronti l'adozione di eventuali provvedimenti in materia di armi e munizioni. Dell'ammonimento viene redatto un verbale di cui una copia è rilasciata al richiedente ed una all'ammonito. L'ammonimento è uno strumento amministrativo e non presuppone la prova certa del fatto, ma solo la sussistenza di "indizi" che rendano verosimile l'avvenuto compimento di atti persecutori.

La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito e inoltre si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito.

Materialmente bisogna compilare il modulo preimpostato in ogni suo campo (allegato); e descrivere tutti i fatti. È necessario che la narrazione sia scritta in maniera chiara e con una successione logica degli eventi, mettendo in risalto le eventuali relazioni coniugali, o affettive in genere, che sono intercorse con lo *stalker* o il maltrattante. Occorre inoltre:

- Citare eventuali testimoni che possano riferire in merito ai fatti accaduti, su richiesta dell'autorità di P.S. in caso dell'ammonimento e poi dinanzi al giudice se si decide di sporgere querela;
- Documentare lo stato d'ansia, paura o di lesioni. Ciò è possibile con un certificato medico rilasciato dal pronto soccorso di un ospedale, al quale si può ricorrere in seguito ad uno stato ansioso derivato dalla paura determinata da un incontro sgradevole con lo *stalker*, o dalle lesioni causate dal soggetto maltrattante;
- Allegare alla richiesta tutta la documentazione di cui si è in possesso (certificati medici, lettere, copia di sporadici sms ecc.), che sia idonea a documentare l'attività di *stalking*/di maltrattamento e le sue conseguenze sul piano psicofisico.

Per procedere all'ammonimento non devono essere stati perpetrati dei reati, connessi con l'art. 612-bis c.p., che siano procedibili d'ufficio. La narrazione dinanzi ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria di reati procedibili d'ufficio, infatti, comporterebbe automaticamente la denuncia nei confronti dello *stalker*/maltrattante, indipendentemente dalla volontà dell'esponente.

Va ricordato inoltre che grazie all'art 2 del d.l. n. 93 del 2013 la misura di prevenzione dell'"ammonimento" del Questore è applicabile nei confronti di coloro che, a seguito di segnalazioni alle forze dell'ordine (pervenute anche da soggetti diversi dalla vittima), siano ritenuti responsabili di condotte lesive (ex art. 582, c. 2 c.p.) riconducibili a fenomeni di violenza domestica (la misura è adottata, anche in assenza di querela, previa verifica dei fatti segnalati attraverso l'acquisizione dei necessari elementi informativi e delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti). In tali casi il Questore può adottare provvedimenti restrittivi in materia di possesso/detenzione di armi/munizioni, nonché proporre al Prefetto la sospensione della patente di guida dell'interessato fino a tre mesi.

Va ricordato inoltre che per i casi di violenza domestica, in cui sono presenti i "reati sentinella", come percosse o lesioni.

In tal caso non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante, inoltre l'ammonito deve essere informato dal Questore sui centri di recupero e servizi sociali disponibili sul territorio.

Nel caso in cui la vittima non intenda proporre querela, né richiedere l'ammonimento nei confronti dell'autore del reato, ma chiede semplicemente una mediazione, è bene operare con il buon senso anche in virtù delle informazioni che si hanno circa l'autore del reato. Se la valutazione porta ad evitare la mediazione, è quanto meno opportuno fornire utili consigli alla vittima come ad esempio quello di rivolgersi ad un centro antiviolenza (comunicazione che obbligatoriamente deve essere data alla vittima qualora vengano rappresentati episodi di atti persecutori), di interrompere qualsiasi rapporto con il persecutore, di annotare nel dettaglio qualunque azione successiva compiuta dallo *stalker*, e soprattutto di richiedere l'intervento del Pronto Intervento qualora il persecutore si presenti.

In considerazione del fatto che ogni *stalker*/maltrattatore è diverso da un altro, è difficile adottare un'unica strategia preventiva, investigativa o repressiva ma occorre adattare gli strumenti disponibili al singolo caso. Per esempio la procedura dell'ammonimento in alcuni casi potrebbe risultare inopportuna, come quando si è di fronte ad un soggetto potenzialmente pericoloso, affetto da una qualche forma psicopatologica, che ha posto in essere comportamenti persecutori significativi e che, una volta ammonito, potrebbe diventare ancora più aggressivo e violento.

Merita un cenno una significativa sentenza della V Sez. Pen. della Corte di Cassazione in riferimento all'arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) operato dalla polizia giudiziaria in relazione al reato di atti persecutori. In particolare con la sentenza n. 19074 la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica per un arresto in flagranza operato dai Carabinieri per il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e non convalidato dal g.i.p.. La decisione che accoglie il ricorso e statuisce la legittimità dell'arresto, tra le varie motivazioni, stabilisce che la gravità del fatto, quale presupposto per l'arresto facoltativo in flagranza, si desume non necessariamente dalla violenza fisica, ma anche e solo dalla ripetizione della condotte minacciose dell'indagato, che nella fattispecie avevano portato a plurimi interventi degli stessi militari, proprio per impedire che i fatti trasmodassero in eventi ben più allarmanti di quelli denunciati.

In conclusione diventa essenziale consigliare alla vittima di registrare nel dettaglio (magari in un diario) tutto quello che riguarda l'azione persecutoria e chiamare un numero di Pronto Intervento ogni volta si senta in una situazione di pericolo. In questo modo si metterà in condizione di acquisire elementi per precisare e circostanziare oggettivamente il piano persecutorio dello *stalker*\maltrattatore nel caso in cui la vittima decida di proporre querela o qualora emergano elementi di procedibilità d'ufficio. Allo stesso modo risulta necessario acquisire informazioni sullo *stalker* per avere un quadro di situazione più completo e corrispondente al reale in ordine alla situazione familiare, sociale e lavorativa.

### *1.3 La gestione dell'audizione protetta nelle indagini preliminari*

Oltre le difficoltà gestionali connesse alla delicatezza e alle caratteristiche complesse di queste fattispecie criminose la Polizia e l'autorità giudiziaria si trovano a dover rispettare dei protocolli particolari anche nell'acquisizione delle informazioni testimoniali da parte delle vittime. Infatti nell'assumere a sommarie informazioni un soggetto minorenni o una vittima vulnerabile gli organi di polizia giudiziaria si sono dovuti adeguare alle nuove disposizioni normative (vedasi par. 6 cap. 2) provvedendo ad allestire nei propri uffici delle sale dotate di impianti di video fono registrazione e avvalendosi ogni volta dell'ausilio di personale specializzato: psicologi o psichiatri che alleghino una relazione orientativa attestante la credibilità clinica del bambino. È evidente che un'escussione pronta e rapida del soggetto vulnerabile durante la fase delle indagini preliminari nel rispetto degli art. 351 e 362 c.p.p. è fondamentale anche in ragione della necessità di interrompere immediatamente un'attività abusiva in corso o anche di tracciare semplicemente le linee guida per l'effettuazione dell'incidente probatorio. Un primo esame di verifica è utile non solo per l'individuazione della vittima e delle fonti di prova acquisibili (perquisizioni, intercettazioni) ma anche per la ricostruzione del fatto in ottica di applicazione di misura pre- o cautelare nell'immediatezza (panorama indiziario consistente) e amplia la possibilità di condurre il processo nelle forme abbreviate (economicità significativa). Inoltre l'escussione anticipata può essere utile anche in caso di ritrattazione non attendibile in cui si ha discrasia tra le dichiarazioni rese preventivamente e quelle rilasciate nell'incidente probatorio: se la persona offesa contraddice l'imputazione si rende necessaria una nuova escussione nella fase dibattimentale.

Nel caso di contrasto si può appunto richiedere l'acquisizione previo consenso delle dichiarazioni rese in precedenza e il giudice è libero di emettere una sentenza di condanna anche sulla base della prima deposizione piuttosto che nell'ultima. Pertanto è fondamentale escutere nelle modalità previste poiché le dichiarazioni potrebbero essere recuperate in fase dibattimentale (comma 4 dell'articolo 134: «Quando le modalità di documentazione...sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità»).

Prima di sentire il minore ai sensi dell'art. 351 occorre avvertire il pubblico ministero (auspicabile la creazione di un pull apposito) in quanto spetta all'autorità giudiziaria (P.M.) nominare un consulente tecnico (psicologo o psichiatra minorile), figura simile al perito del giudice -gip- nominato nell'incidente probatorio (la *cross examination* è infatti esclusa alle parti che possono effettuare delle domande solo tramite il filtro del giudice che a sua volta si serve dell'ausilio del proprio esperto attivo o passivo) e predisporre l'escussione (assicurando la video fono registrazione). L'operatore di polizia deve evitare di sentire il minore d'iniziativa rischiando di condurre l'atto senza le dovute cautele e minare la credibilità di chi si ascolta, e ciò non tanto non per la presenza di un espresso divieto ma piuttosto per una questione di opportunità, poiché la vittima che va protetta dal suo stesso vissuto.

#### 1.4 Procedura di sintesi e redazione della CNR

- a. In sintesi qualora la notizia di reato giunga attraverso la chiamata all'operatore di centrale operativa, bisognerà :
  - (1) acquisire le informazioni essenziali su chi stia chiamando, da dove e che cosa stia accadendo o sia accaduto, provvedendo al blocco della chiamata laddove l'interlocutore non si dovesse qualificare;
  - (2) allertare immediatamente la pattuglia più vicina;
  - (3) redigere una relazione di servizio sulla chiamata ricevuta, precisando, oltre a quanto riferito al telefono dalla persona chiamante, i rumori, le voci, i pianti e le grida sentite;
  - (4) ove possibile allegare a tale relazione la trascrizione della telefonata.
- b. L'equipaggio intervenuto dovrà:

- (1) porre attenzione, giunti nei pressi del luogo in cui la vittima si trova, ai rumori, alle voci e alle grida che si percepiscono dall'esterno dell'abitazione o nell'avvicinarsi al luogo in cui si trova la vittima (tutto ciò è opportuno che sia riportato nell'annotazione di PG che verrà successivamente redatta);
- (2) osservare, una volta giunto nel luogo in cui la vittima si trova, lo stato dei luoghi e, in particolare la presenza di oggetti rotti e fuori posto e di tracce di colluttazione, nonché le condizioni fisiche e il comportamento oggettivo delle persone presenti, in particolare se la persona offesa presenti lesioni, se stia piangendo, se abbia gli abiti stracciati, se manifesti - tremando, balbettando, nascondendosi, ecc. - chiari segni di paura nei confronti dell'aggressore (tutto ciò è opportuno, infatti, che sia riportato nell'annotazione di PG che verrà successivamente redatta, se possibile con il corredo di appositi rilievi video-fotografici);
- (3) raccogliere le prime dichiarazioni della persona offesa e delle persone informate sui fatti (familiari e vicini di casa, se la violenza si è verificata all'interno delle mura domestiche; testimoni oculari o persone che hanno prestato soccorso alla vittima nell'immediatezza del fatto, se questo si è verificato in luogo diverso dall'abitazione o all'aperto), sull'accaduto;
- (4) in caso vi sia stata anche violenza sessuale, accompagnare la persona offesa presso il pronto soccorso ostetrico-ginecologico per la visita ginecologica e quella generale finalizzate alla ricerca delle tracce della violenza, avendo altresì cura di far refertare anche lo stato psicologico della p.o. (sul piano procedurale la strada più corretta sarebbe quella di nominare il medico del pronto soccorso ausiliario di PG ai sensi dell'art. 348 c.p.p. ed allegare il referto al verbale di nomina, dando conto nel verbale stesso che il medico nominato ha proceduto alla visita redigendo all'esito il referto allegato appunto al verbale: in tal modo verbale e referto potranno transitare direttamente nel fascicolo del dibattimento quali atti irripetibili ai sensi del combinato disposto degli artt. 354 e 431 (c.p.p.); la visita dovrà essere accompagnata, se possibile, da appositi rilievi fotografici delle parti del corpo della persona offesa oggetto dell'abuso o della violenza, da effettuarsi, possibilmente, con strumentazione che consenta la successiva scansione delle immagini;

- (5) raccogliere, se possibile, e nel luogo in cui la stessa si trovi più a suo agio, la denuncia querela della persona offesa, avvalendosi, preferibilmente, della videofonoregistrazione e con l'assistenza di personale specializzato o altrimenti da uno psichiatra o psicologo che saranno nominati ausiliari di PG;
- (6) sentire a s.i.t. tutte le persone informate sui fatti che informalmente avevano reso dichiarazioni utili a fini investigativi;
- (7) nel caso di violenza reiterata acquisire dalla persona offesa tutta la documentazione sanitaria e fotografica relativa a precedenti lesioni e ricoveri, anche quando in tali occasioni la p.o. abbia dichiarato di essersi fatta male accidentalmente;
- (8) acquisire eventuali precedenti denunce-querelle per i reati satellite (es. minacce, molestie con il mezzo telefono, percosse, lesioni, danneggiamenti etc.) presentate dalla persona offesa;
- (9) trasmettere la CNR redatta sulla scorta delle attività di cui sopra nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore (anche ove non si fosse proceduto ad alcun atto soggetto a convalida);
- (10) considerata la possibile reiterazione del reato di atti persecutori, risulta fondamentale provvedere all'inserimento in SDI del fatto-reato subito dopo aver raccolto la denuncia querela, ciò per consentire alle Forze di polizia, sia di valutare meglio i presupposti necessari a procedere all'arresto in flagranza (gravità del fatto e/o pericolosità del soggetto), sia per stabilire le modalità di intervento nei confronti dello stesso autore, in questo caso sarebbe anche utile, interrogando lo SDI, avere una descrizione particolareggiata dei fatti denunciati. È necessario inoltre provvedere all'immediato inserimento in SDI di un provvedimento di ammonimento subito dopo la notifica al soggetto ammonito, poiché in caso di reiterazione delle azioni persecutorie, le Forze di polizia hanno l'obbligo di procedere d'ufficio nei confronti dello stesso autore.

La redazione della comunicazione della notizia di reato costituisce il compendio di tutta l'attività svolta ed è fondamentale per il successivo esito processuale. Nel redigerla dunque chi ha operato deve aver cura di cristallizzare le condotte delittuose e formulare un'introduzione chiara anche visivamente in cui si deve aver cura di evidenziare:

- 1 autore possibile del reato;
- 2 reato commesso;
- 3 luogo e data del fatto;
- 4 eventuale richiesta di misura cautelare o di atti urgenti.

La CNR può essere inviata a seguito di un intervento della polizia giudiziaria o in flagranza di reato oppure all'esito di un'attività di iniziativa, di una notizia confidenziale, o di una denuncia che perviene presso gli uffici di polizia . A seconda della situazione vi sono modalità esecutive e procedurali differenti che variano da caso a caso. Ad esempio qualora essa segua ad un'attività d'iniziativa è opportuno recuperare elementi che possano supportare quanto più possibile il fatto così come descritto, se invece è successiva all' arresto in flagranza la prima cosa è preoccuparsi di scongiurare che si possa riverificare l'evento delittuoso e fornire al pubblico ministero i presupposti per valutare l'applicazione immediata di una misura cautelare.

## **2. Strumentalizzazione delle denunce**

Secondo quanto sancito dall'art. 346 c.p.p., in mancanza di condizione di procedibilità, “(...) possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'art. 392”. Un'attività preliminare potrebbe essere utile soprattutto per accertare eventuali strumentalizzazioni da parte di chi denuncia i fatti. In sede di denuncia è importante far emergere tutti gli elementi utili, soprattutto per riuscire a valutare, per quanto sia possibile, la gravità della situazione. La strumentalizzazione in questo campo può avvenire per fini extra-procedimentali o inerenti a dinamiche processuali parallele come ad esempio la separazione giudiziale in sede civilistica per l'ottenimento di risultati vantaggiosi in termini civili e patrimoniali. Un aspetto che comporta un'attenzione ancora più scrupolosa è il rischio di enfatizzare determinati aspetti davanti la polizia giudiziaria vista la delicatezza e la complessità delle suddette dinamiche delittuose. Bisogna dunque saper distinguere l'enfatizzazione dai fatti (fatti che vanno dimostrati e ancorati ad elementi concreti a fonti di prova) e dalle ipotesi in cui in realtà c'è necessità di una tutela effettiva. Si tratta infatti di situazioni che dal punto di vista della complessità emotiva sono forti di grande impatto e

coinvolgenti anche per gli operatori, i quali scevri da preconcetti e suggestioni di sorta, devono cercare in tutti i modi di mantenere la calma e saper prendere le giuste distanze da entrambe le parti con attenzione ed equilibrio. Questo è il banco di prova più difficile per la polizia giudiziaria che non solo è chiamata a valutare la possibilità di applicare delle misure restrittive (arresto in flagranza, allontanamento urgente dalla casa familiare) ma il suo operato diventa determinante per dare una direzione alla composizione degli interessi contrapposti in gioco. Attraverso un'analisi scrupolosa degli elementi e delle informazioni a disposizione la polizia giudiziaria deve scongiurare la creazione di mostri inesistenti e porre particolare prudenza nel verificare la fondatezza e la sussistenza di reati che non si perdonano facilmente.

L'adeguatezza dell'intervento rispetto al presupposto è il fine che bisogna sempre perseguire: intervenire con le dovute cautele e offrendo una risposta efficace e proporzionata alle circostanze.

### **3. Misure e iniziative a sostegno della vittima**

Con l'introduzione nel 2009 del reato di atti persecutori-*stalking*, fino alla conversione in legge del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, sulle 'Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere', risultano rafforzati la tutela giudiziaria e il sostegno alle vittime, una serie di aggravanti e la possibilità di permessi di soggiorno per motivi umanitari per le vittime straniere di violenza.

L'art. 11 della Legge 38/2009 stabilisce, quali misure a sostegno alle vittime del reato di atti persecutori, che "le Forze dell'Ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima la notizia del reato di atti persecutori, di cui all'art. 612-bis c.p., hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. A tale proposito, le Forze dell'Ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche devono provvedere a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora questa ne faccia espressamente richiesta". Ad ulteriore tutela delle vittime, il successivo art. 12 dispone che "venga istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, un numero verde nazionale a loro favore, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalità di fornire, nei limiti di spesa previsti (il richiamo

opera all'art. 13, comma 3 dello stesso d.l.) un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonché di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle Forze dell'Ordine competenti gli episodi di molestie persecutorie comunicate”.

Per la prima volta nell'assetto normativo la vittima non è più solo la parte offesa dal reato, che trova ristoro dal pregiudizio subito con la condanna penale dell'autore del reato e il relativo risarcimento del danno, ma diviene soggetto destinatario di una tutela ad hoc, che sia in grado di garantire un intervento multidisciplinare, delle Forze dell'ordine, dei presidi sanitari e degli operatori socio-assistenziali a vari livelli.

Tale novità appare rilevante e consente di parlare di una sorta di istituzionalizzazione del ruolo dei Centri Antiviolenza presenti nel nostro territorio. Tali istituti, infatti, per parecchi anni hanno lavorato in favore della emancipazione delle vittime di violenza con ottimi risultati, ma in totale autonomia, senza che i contatti con gli stessi fossero favoriti da un obbligo di comunicazione da parte delle Autorità pubbliche.

Il numero di pubblica utilità 1522 nasce come strumento per le donne vittime di violenza ma dal 2009 eroga assistenza alle vittime di atti persecutori, indipendentemente dal loro sesso. È attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno; è un servizio multilingue e accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, da rete fissa o mobile. Il 1522 fornisce una prima risposta ai bisogni delle vittime, offrendo informazioni utili, sostegno culturale, eventualmente ospitalità e, soprattutto, un orientamento ai servizi presenti nel territorio, in un quadro di accoglienza empatica e competente. Uno degli scopi principali di questo servizio è quello di sostenere l'emersione della domanda di aiuto, consentendo un graduale avvicinamento da parte della vittima ai servizi di assistenza, con l'assoluta garanzia dell'anonimato.

Per avere la mappatura italiana aggiornata dei Centri Antiviolenza, si può chiamare il “1522” oppure collegarsi al sito internet [www.antiviolenzadonna.it](http://www.antiviolenzadonna.it).

Allo scopo di offrire alla vittima di violenza, al momento del primo contatto con i servizi e/o gli operatori della rete, uno standard adeguato di risposta, che sia condiviso e garantito in tutto il territorio bisogna definire le modalità di accesso e accoglienza da attuare. Una risposta competente e tempestiva ha l'obiettivo di evitare alla vittima di violenza passaggi ridondanti e inutili a

professionisti e reparti non appropriati e ha altresì il fine di prevenire la cronicizzazione della storia di maltrattamento, a causa di un'accoglienza inadeguata.

Si definiscono quali porte di ascolto informali i soggetti istituzionali e non, non dedicati all'accesso diretto ai servizi ma facenti parte della rete di vita relazionale delle possibili vittime, fra questi: scuola, servizi educativi, associazioni, parrocchia, commercio di vicinato.

Costituiscono possibili porte d'accesso per l'accoglienza i soggetti dal cui contatto conseguono azioni pertinenti alla presa in carico del problema portato:

- Pronto soccorsi;
- Forze dell'Ordine;
- Servizio Sociale;
- Consultori (anche declinati come spazi giovani, spazi donne immigrate);
- Altri servizi sociali e sanitari con accesso diretto;
- Case e Centri antiviolenza;
- Servizi di cure primarie;

Va sempre considerata la possibilità che la persona si presenti ad un servizio non dedicato, pubblico o privato, di cui magari ha fiducia per esperienze precedenti, in questo caso l'operatore deve comunque accogliere il bisogno portato e indirizzare al punto di rete dedicato, a tal fine è opportuno che anche operatori dei servizi non dedicati ricevano una formazione professionale sui punti della rete di supporto alle vittime di violenza, nel rispetto e nel riconoscimento delle diverse competenze e finalità.

È inoltre molto importante che i soggetti della rete dedicati all'accoglienza e alla prevenzione abbiano contatti e ambiti di collaborazione con i soggetti del terzo settore che essendo attivi nel tessuto sociale comunitario possono entrare in contatto anche con chi ha scarsa conoscenza della rete di servizi.

Sempre in tema di tutela e sostegno delle vittime, sarebbe auspicabile la promozione di un approccio culturale più ampio e completo; intendendo in questo senso di rilievo territoriale non solo l'organizzazione di una rete di accoglienza dedicata, ma anche e soprattutto la realizzazione, in forma integrata di attività e azioni per prevenire, culturalmente e socialmente le cause della violenza di genere.

Fondamentale è dunque un'azione di precauzione, formazione e sensibilizzazione culturale sul tema della violenza di genere e delle discriminazioni, l'educazione al rispetto, con una particolare attenzione al contrasto degli stereotipi, a partire dalle scuole.

Spesso infatti, si è chiamati ad intervenire proprio nelle scuole per svolgere incontri volti alla promozione della cultura della legalità. Quando si parla di *stalking*, maltrattamenti violenza sessuale ecc. è importante puntare l'accento sulla prevenzione, in quanto si tratta di fenomeni complessi che si radicano in determinati contesti socio-culturali dove sono assenti il riconoscimento dell'altro come soggetto con una dignità e libertà di scelta che devono essere rispettate.

Se si considera ad esempio lo *stalking* come un problema relazionale in cui entrano in gioco molestie, vessazioni e violenze, viene spontaneo fare anche dei raffronti con le stesse condotte che possono manifestarsi anche in ambito scolastico, tra soggetti in età scolare, come è il caso del bullismo.

Frequentemente ci si riferisce solo all'autore che non deve mettere in atto comportamenti illegittimi, illeciti e comunque sanzionabili ma non si parla quasi mai della vittima che non deve tollerare comportamenti offensivi o che limitano la sua libertà. Infatti lo *stalking*/maltrattamento si concretizza soprattutto in una serie di atti intimidatori, minacciosi, vessatori e denigratori nonché in tattiche di isolamento volti a ribadire uno stato di subordinazione e una condizione di inferiorità nella vittima. Le relazioni si costruiscono sulle modalità di comunicazione e in ambito scolastico diviene ancora più importante trasmettere messaggi relativi alla comunicazione assertiva volti a educare e sensibilizzare a temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

Per prevenire la prepotenza è necessario lavorare per la costruzione di un contesto sociale che favorisca una crescita dei ragazzi come individui, cittadini responsabili e sensibili nei confronti dei loro bisogni e di quelli degli altri. Questo può essere raggiunto attraverso la costruzione di relazioni interpersonali ed educative fondate sul rispetto, la collaborazione, la tolleranza e la solidarietà.

È quindi utile puntare sul miglioramento:

- della conoscenza reciproca tra gli allievi;

- dell'autostima;
- dell'apertura verso la diversità;
- del rispetto per gli altri;
- dell'empatia, ovvero della capacità di mettersi nei panni degli altri e capire il loro stato d'animo;
- del senso di partecipazione e responsabilità verso la vita scolastica e di classe;
- della capacità di resistere al conformismo ed esprimere il proprio punto di vista;
- della capacità di gestire i conflitti attraverso modalità collaborative e di negoziazione.

#### 4. Reparti specifici

La recente e rinnovata sensibilità nei confronti dei reati di maltrattamenti in famiglia, *stalking*, violenza sessuale ecc. ha determinato il rafforzamento degli strumenti di prevenzione e di repressione fino all'istituzione di nuove metodologie investigative e di mezzi di contrasto ad hoc all'interno delle stesse forze di polizia.

In particolare l'Arma dei Carabinieri nel corso del 2013 ha adottato una serie di provvedimenti finalizzati ad aderire in maniera tempestiva ed efficace alla novella legislativa, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, di cui abbiamo ampiamente trattato.

*In primis* con circolare dell'agosto scorso, il Comando Generale ha ribadito la particolare attenzione rivolta al contrasto della violenza di genere assicurando un monitoraggio costante delle vicende in argomento in prima persona da parte del Comandante di Compagnia (allegata circolare dell'Ufficio Operazioni f.n. 1287/33-38-1-2008, del 14 agosto 2013).

Peraltro già nel gennaio dello scorso anno, il Comando Generale aveva diramato un manuale di buone prassi in tema di atti persecutori (allegata circolare dell'Ufficio Operazioni f.n. 1287/33-36-1-2008, del 15 gennaio 2013) a supporto dei militari che si trovano spesso ad essere i primi interlocutori con una vittima vulnerabile.

Inoltre l'Arma dei Carabinieri ha inteso creare un raccordo tra i Comandi territoriali, presenti in misura capillare in tutta Italia e coinvolti in prima linea negli interventi da fronteggiare e

reprimere, e i Reparti specializzati, quale ad esempio il Reparto Analisi Criminologiche con sede a Roma ma ha competenza a livello nazionale.

Lo scopo del raccordo tra i reparti è in prima istanza volto a creare una rete di monitoraggio, che osservi il costante andamento delle fattispecie di reati in questione e mira, in seconda istanza, a creare un tessuto di supporto tecnico-specialistico per gli operatori direttamente coinvolti in episodi a rischio, con il fine ultimo di ottimizzare le risorse per un intervento idoneo, che sia restrittivo nei confronti dell'offender e di tutela nei confronti della vittima.

Altra circolare del Comando Generale ha a tal fine disposto che tutte le fattispecie in argomento siano oggetto di segnalazione completa da estendere al RAC, per l'elaborazione dei dati a cura della "Sezione Atti Persecutori" e che, in casi ove vi siano fattori di rischio, tali da far ritenere fondati i timori di grave e attuale pericolo per la parte offesa, il Comandante di Compagnia, che acquisisce così un ruolo primario nella vicenda, interessi direttamente la citata sezione, chiedendo un supporto tecnico-specialistico (allegata circolare dell'Ufficio Operazioni f.n. 1287/66-1-2008, del 25 settembre 2013).

Il Comandante di Compagnia, inviando delle note di approfondimento, illustra in maniera completa la vicenda e chiede una consulenza tecnica relativa all'effettiva pericolosità dei fattori di rischio individuati, alla pericolosità dell'*offender* o al profilo vittimologico, nonché ai dettami normativi sempre in continua evoluzione sull'argomento.

La Sezione, vagliando la documentazione fornita dai reparti territoriali, esamina i dati in un ottica psicologica e criminologica considerando non solo i fattori di rischio insiti nell'aggressore, ma come questi si combinano con le condotte (resistenza/compiacenza) poste in essere dalla vittima. La vicenda viene considerata in un ottica di sistema, esaminando sia le dinamiche relazionali autore-vittima, sia le informazioni concernenti la comunicazione verbale e non verbale.

Nell'attivo impegno a favore della prevenzione e protezione delle parti offese, il RAC - con ufficiali di PG psicologi - offre supporto nell'ascolto in modalità protetta delle vittime vulnerabili, tra cui i minori vittime e testimoni di reato, in accordo ai dettami della Legge 172/2012 che ha ratificato anche in Italia la Convenzione di Lanzarote che ha stabilito l'obbligo per la polizia giudiziaria di farsi assistere da un esperto in psicologia o in psichiatria infantile ogni volta che occorre sentire un minore di anni diciotto.

Il Reparto Analisi Criminologiche, con la cooperazione di tutti i Comandi territoriali, ha inoltre aggiornato alla data del 2013 la Mappatura dei Centri Antiviolenza e dei Centri Rifugio presenti a livello nazionale, in virtù del Protocollo d'intesa con il Dipartimento delle Pari Opportunità.

Inoltre l'Arma dei Carabinieri, cosciente dell'importanza di informare per formare, ha voluto implementare le occasioni per accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori sulle tematiche della violenza di genere, organizzando un corso di formazione presso l'Istituto Superiore di Tecniche Investigative (ISTI) con sede a Velletri (RM) che qualificherà dei referenti al livello provinciale che sappiano dare un più compiuto apprezzamento alle vicende in esame e fungano da raccordo con gli interlocutori specializzati del Reparto Analisi Criminologiche o eventualmente presenti sul territorio di riferimento (ad esempio laddove sottoscritti protocolli di intesa al livello Provinciale).

#### *4.1 La sezione atti persecutori*

La Sezione Atti persecutori è nata nel febbraio del 2009, istituita in virtù di un Protocollo di Intesa tra il Ministero della Difesa ed il Ministero per le Pari Opportunità, a valle del quale è stata siglata una Convenzione di attuazione tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Il nome della Sezione è stato mutuato dal titolo di reato "art 612-bis c.p.: atti persecutori" introdotto con la Legge 38/2009 nell'ordinamento penale italiano, ad indicare l'ambito di attività verso il quale si doveva incentrare il mandato istituzionale di questa nuova articolazione, che ha competenza in particolare sugli aspetti analitici e vittimologici della violenza di genere.

La Sezione Atti Persecutori è stata creata con l'inserimento di undici militari (due ufficiali, sei ispettori e tre sovrintendenti), personale specializzato - per esperienze professionali pregresse e per percorso accademico - in diverse discipline giuridiche e scientifiche.

I compiti delineati ed attribuiti nella prima Convenzione, sono stati confermati, rinnovati ed ampliati nel corso degli anni.

In primo luogo tra gli obiettivi strategici vi è quello di sviluppare studi e ricerche di settore rivolti all'approfondimento del fenomeno e all'aggiornamento delle strategie di prevenzione e di

contrasto agli atti persecutori, violenti, sessualmente finalizzati o vessativi verso vittime vulnerabili, non già diversamente tutelate anche attraverso collaborazioni con la comunità scientifica.

In secondo luogo la Sezione contribuisce all'addestramento negli Istituti di istruzione dell'Arma dei Carabinieri nonché all'aggiornamento dei militari in servizio con particolare riguardo a quello impegnato nelle attività di prevenzione e contrasto, a diretto contatto con le vittime dei reati rientranti nell'alveo della violenza di genere.

L'aggiornamento professionale degli operatori è uno dei degli aspetti sui quali l'Arma punta da sempre in particolare per tematiche così particolari quali la violenza di genere e si focalizza in particolar modo sulla comprensione e approfondimento dei cosiddetti fattori di rischio.

È importante che l'operatore sia adeguatamente informato non tanto, o meglio, non solo in relazione all'attività repressiva che spesso viene associata al primario compito delle Forze di Polizia ma per poter dare la massima consistenza ed efficacia alla attività preventiva.

Inoltre avendo un osservatorio privilegiato di raccolta di elementi informativi e di approfondimento delle dinamiche sottostanti alla violenza di genere, la Sezione Atti persecutori ha assunto un ruolo nodale di supporto tecnico-specialistico per gli operatori direttamente coinvolti in indagini che riguardano episodi di violenza con il fine ultimo di garantire loro un più compiuto apprezzamento dei fattori di rischio presenti che possono essere d'ausilio per la valutazione degli interventi da adottare.

La valutazione della pericolosità e del rischio di recidiva della violenza di genere e in particolar modo della violenza nelle relazioni intime (maltrattamenti e atti persecutori si basa sulla analisi dei fattori di rischio riconducibili a due ambiti: il presunto autore, il suo comportamento, i suoi atteggiamenti, il suo vissuto, anche di violenza e la relazione e il contesto. Inoltre i fattori di vulnerabilità sono riconducibili alla vittima: le sue caratteristiche e il suo status; a relazione e il contesto sociale e familiare in cui la vittima vive).

Tali interventi non vanno intesi quindi solo in senso repressivo come misure restrittive nei confronti dell'*offender* ma anche di tutela nei confronti della vittima prevedendo il fondamentale collegamento con le strutture socio assistenziali ed i centri antiviolenza presenti sul territorio.

Inoltre la Sezione svolge attività di indagine specialistica, su delega diretta dell'Autorità Giudiziaria e/o a supporto dell'Arma territoriale, con particolare focus sull'ascolto in modalità protetta delle vittime vulnerabili, tra cui i minori.

In attuazione della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, recepita in Italia con la legge 172/2012 che ha introdotto sostanziali modifiche al codice di rito, la Sezione Atti persecutori svolge escussioni dei minori, vittime o testimoni di reati, con ufficiali di PG psicologi, attività che viene svolta in ambito nazionale su delega diretta dell'Autorità Giudiziaria o a supporto dell'Arma territoriale.

Il 5 maggio 2014 in occasione della *Giornata Nazionale contro la Pedofilia e Pedopornografia*, è stata inaugurata presso il Reparto Analisi Criminologiche una sala ascolto chiamata "Lanzarote", spazio neutro finalizzato alle escussioni in modalità protetta, i minori vittime e/o testimoni di reato nonché altre vittime o testimoni cosiddetti vulnerabili, costituita da una sala regia, dotata di vetro - specchio e di circuito di video registrazione e riversamento, una sala ascolta particolarmente versatile che viene attagliata con accessoristica e giochi all'accoglimento dei bambini. Qualora la necessità escussiva fosse in località diversa dalla Capitale, il Reparto si adopera, nella fase preliminare, al fine di individuare il luogo ove effettuare l'ascolto, luogo che dovrà comunque possedere caratteristiche proprie di un cosiddetto "spazio neutro" adeguato all'età evolutiva del soggetto minore; la sala, laddove non provvista, viene attrezzata attraverso idonea strumentazione per effettuare una video-registrazione completa del colloquio in modo da evitare ridondanti ripetizioni dell'atto testimoniale sui medesimi fatti. Inoltre viene attrezzata una sala attigua dove presenziano i militari verbalizzati, i genitori laddove richiesti e altri operatori che debbano partecipare, i quali possono seguire su monitor quanto avviene nella stanza dove vi è il bambino e lo psicologo.

#### *4.2 Specializzazione degli uffici del pubblico ministero*

Diverse sono le procure italiane che hanno cercato attraverso l'esperienza di tanti processi, di costruire un metodo, basato principalmente sul rispetto, sull'accoglienza della presunta vittima - un metodo che consenta di dare voce al minore (e al soggetto debole) ed esplorare ogni aspetto della sua personalità, di conoscerne le esperienze, la sofferenza, e le dinamiche affettivo-educative, spesso assai problematiche e irrisolte - un metodo che trova il momento centrale nell'ascolto, cui si accompagna la raccolta di riscontri oggettivi che ne qualificano l'attendibilità intrinseca. Affinché all'intervento giudiziario in materia penale si accompagni concretamente la tutela e la protezione della presunta vittima (che va tutelata nel processo e dal processo), occorre che ciascun operatore

giudiziario e non sia adeguatamente specializzato, al fine di potere affrontare con professionalità specifica, nell'ambito della sua competenza, le problematiche connesse all'abuso sessuale (maltrattamenti, *stalking*), anche per sapersi coordinare con altri operatori. Le Procure di Roma e Palermo sono quelle che per prime hanno cercato di far fronte all'esigenza della specializzazione che si pone innanzitutto per l'Ufficio del Pubblico Ministero, attraverso la creazione di *pool* che trattino in modo esclusivo e competente la materia. La necessità di una specializzazione si pone come abbiamo già visto anche per la Polizia Giudiziaria, spesso chiamata a fronteggiare l'emergenza (allontanamenti, ricoveri, raccolte di denunce ecc.); e per la figura del consulente esperto con cui il PM collabora per tutto il percorso processuale e con il quale è indispensabile instaurare una relazione ed un'intesa costante e caratterizzata da confronto e collegamento; si pone altresì per tutte le altre figure istituzionali (servizi territoriali, gruppi interistituzionali, operatori sanitari, psicologici, scuole), a vario titolo impegnati nella prevenzione primaria (per eliminare l'insorgere di fattori di rischio), nell'intervento su famiglie e contesti già gravati dalla presenza di fattori di rischio ed infine nell'intervento a sostegno e nella gestione dei traumi, comunque consequenziali all'esperienza traumatica patita.

I protocolli d'indagine dovrebbero contenere specifiche linee guida per la PG, affinché, specie in emergenza, siano raccolti nell'immediatezza tutti i possibili riscontri e si assicuri un buon avvio del procedimento penale (ricordandosi, peraltro che per tali reati l'arresto in flagranza è divenuto obbligatorio, ai sensi dell'art. 380, comma 2, lett. d-bis c.p.p., verificando la procedibilità d'ufficio, avviando prontamente il PM che procederà all'ascolto del minore con il consulente, ovvero procedendo direttamente ma con le dovute cautele sempre su indicazione del PM, effettuando, ove possibile, sopralluoghi, sequestri, ispezioni, senza mai redigere verbale di identificazione ed elezione di domicilio nei confronti del presunto abusante).

Accanto a questi è auspicabile anche la predisposizione di specifici protocolli d'intesa ed organismi di rete in grado di garantire il coordinamento tra i diversi procedimenti instaurati dinanzi le differenti Autorità Giudiziarie investite, nonché l'ulteriore raccordo con le forze di Polizia e altri organismi, tutti chiamati spesso contemporaneamente a un intervento specifico e il cui raccordo consente di non sovrapporsi e convergere verso le esigenze della vittima e dei minori eventualmente coinvolti, nel rispetto del ruolo rispettivamente rivestito e delle differenti finalità.

Occorre, in particolare, favorire la creazione di specifici presidi ospedalieri che accolgano la vittima ed al contempo garantiscano la raccolta di quelle tracce e prove utili che possono rinvenirsi unicamente nell'immediatezza dei fatti. Occorre acquisire al più presto dichiarazioni utili di persone informate sui fatti, che a vario titolo abbiano raccolto confidenze o assistito ad episodi ovvero osservato il disagio della presunta vittima e raccogliere documentazione sanitaria o atti eventualmente acquisiti da altri procedimenti (ad esempio di separazione o dinanzi al Tribunale per i Minorenni).

E attivare i servizi sociali per l'eventuale protezione, assistenza della vittima, allontanamento dei minori ed altresì avvalersi delle numerose associazioni in crescita e senza scopo di lucro, che promuovono progetti formativi e concreti interventi per interrompere il circuito della violenza e fornire alla vittima la doverosa assistenza sui molteplici ambiti, anche processuali. Tutto questo è complementare e di grandissimo aiuto perché la vittima possa gestire e sostenere l'ingresso nel circuito giudiziario e possa essere accompagnata in un percorso difficile in cui è doveroso, per chi interviene, sostenere, affinché si controlli il trauma e il disagio, si favorisca una ristrutturazione e soprattutto una riappropriazione di se stessi e del rispetto della propria dignità e della propria persona. E tutte le volte in cui la tutela e la protezione del minore siano garantiti attraverso la sinergia tra i differenti sistemi di intervento è pressoché certo che sarà al contempo salvaguardato il buon esito dell'attività investigativa e lo specifico obiettivo dell'accertamento di un fatto.

Al contrario, una mancanza di coordinamento, la carenza di sostegno adeguato e tempestivo ed inopportune sovrapposizioni di intervento, sono potenzialmente pregiudizievoli per il minore e tali da ostacolare irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi proposti

L'esperienza palermitana è principalmente rappresentata dal Centro Antiviolenza denominato "Le Onde", che opera dal 1992, garantendo accoglienza, attraverso colloqui che definiscano il progetto di uscita dal disagio e il percorso di accompagnamento individuale, fornendo consulenze legali e psicologici, offrendo informazione sui temi e sulle attività del Centro, sensibilizzando e promuovendo organismi di rete.

In atto è presente una rete antiviolenza di Palermo composta da: ASL, Pronto Soccorso, Servizi Sociali Comunali, Procura e Tribunale Ordinari, Procura del Tribunale per i Minorenni, Questura, Arma dei Carabinieri.

### 4.3 Piano di azione straordinario contro la violenza di genere

La presidenza del Consiglio dei ministri in data 7 maggio 2015 ha elaborato un piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Il Piano rappresenta la presa di coscienza politica del carattere strumentale e antropologico della violenza maschile contro le donne in Italia e mette in luce la connessione che esiste tra discriminazione e violenza in un modello sociale in cui la costruzione dei ruoli corrisponde ancora a rapporti di forza tra uomini e donne.

Lo Stato si fa carico dell'intero processo, in una logica di politica pubblica, attraverso misure multi-livello e multi-agenzia, di emancipazione dalla violenza e di reinserimento sociale della donna in condizione di vulnerabilità "temporanea". Nello specifico sono stati istituiti:

- una cabina di regia inter-istituzionale Presieduta dall'Autorità politica di riferimento in materia di Pari Opportunità e composta da rappresentanti delle Amministrazioni statali e delle Regioni e degli Enti locali, designati in sede di Conferenza Stato-Città;
- un osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza che supporti la Cabina di Regia mediante studi e ricerche, proposte di intervento, monitoraggio dell'attuazione del Piano e valutazione sull'impatto delle politiche in tema di contrasto alla violenza maschile sulle donne e protezione vittime (l'Osservatorio deve agire in raccordo con gli osservatori regionali e ne faranno parte, oltre ai soggetti Istituzionali della Cabina di Regia, anche le associazioni impegnate sul tema della violenza sulle donne ed esperti designati dall'autorità politica delegata in materia di Pari Opportunità);
- una banca dati allo scopo di superare la frammentarietà e la parzialità delle informazioni creando un sistema di raccolta di dati capace di organizzarsi in un sistema integrato di rilevazioni che porti allo sviluppo di indicatori per il monitoraggio del fenomeno;
- un tavolo di coordinamento del sistema degli interventi per il contrasto e il trattamento della violenza maschile contro le donne e il loro reinserimento socio-lavorativo che sarà supportato tecnicamente per gli adempimenti necessari e conseguenti da una struttura individuata dal coordinamento e sarà composto da:
  - Associazioni e centri antiviolenza;
  - Asl/aziende ospedaliere;
  - Parti sociali;

- Associazioni di categoria;
- Prefettura;
- Forze dell'ordine;
- Procura della Repubblica;
- Comuni.

Uno stanziamento di trenta milioni di euro da suddividere nel triennio 2013-15 secondo gli assi indicati dal Piano:

- valorizzazione dei progetti territoriali;
- formazione degli operatori che intervengono ai diversi livelli delle azioni previste nel Piano;
- azioni che permettano l'emancipazione dalla vulnerabilità acuta delle donne maltrattate tramite percorsi di inserimento lavorativo in collaborazione con la rete delle aziende territoriali nonché per l'autonomia abitativa;
- sostegno agli strumenti di prevenzione culturale del fenomeno della violenza con particolare riguardo al tema dell'educazione.

Le linee di azione del piano si sviluppano su un triplice ordine di livelli rispettivamente preventivo, protettivo e punitivo.

La logica sottesa è, come già evidenziato quella della costruzione di politiche pubbliche, attraverso l'adozione e l'implementazione di misure multilivello orientate al lavoro e agenzia, che permettano l'individuazione del percorso di emancipazione/liberazione dalla violenza e prevedano il reinserimento sociale della donna che vive una condizione di vulnerabilità temporanea. Il Piano ha durata biennale a decorrere dalla sua adozione.


Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente con cadenza annuale sarà competenza del livello centrale di governo inviare al Parlamento italiano lo stato di attuazione delle azioni e degli interventi indicati nel Piano che entrerà in vigore mediante l'adozione di specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

**Analisi casistica: ipotesi reali**

**1. L'allarme dei dati statistici**

Dall'analisi condotta dal II Reparto - SM - Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, sull'*andamento della delittuosità* nel corso del 2013 emerge che sebbene il numero degli omicidi sia in calo grazie a un'attività di contrasto delle Forze di polizia costantemente incisiva, tra i moventi spicca, la preminenza delle motivazioni riconducibili agli ambiti familiari/rapporti di coppia che nel complesso rappresentano circa il 33% dei casi [dissidi familiari (19,2%), passionale (8,2%) e femminicidio (5,5%)], mentre le finalità attinenti la criminalità organizzata si attestano al 15,3%.

Infatti, considerando il totale degli omicidi commessi durante il quinquennio 2009-2013, in termini percentuali, la causa più ricorrente è rappresentata dai dissidi familiari (19,2%), seguito dalla criminalità comune (17,2%). Al riguardo, è opportuno considerare che il metodo di rilevazione statistica ha subito una variazione a partire dal 2012, in conseguenza dell'introduzione del movente "femminicidio" (omicidio caratterizzato dalla presenza di un comportamento/intenzione discriminatoria da parte dell'autore del reato - maschio - nei confronti della vittima - femmina - aggredita poiché considerata "inferiore" per la sua appartenenza al genere femminile, ovvero diversa da un archetipo di sottomissione della donna, tipico di alcuni substrati culturali), determinando una differente classificazione (con conseguente diminuzione in termini numerici) degli omicidi con movente "passionale" e per "dissidi familiari".




Tali dati sono suffragati anche dal secondo rapporto Eures sul femminicidio in Italia. Secondo la ricerca, il 2013 è stato un anno nero per i femminicidi, con 179 donne uccise, in pratica una vittima ogni due giorni, con un incremento del 14% rispetto al 2012.

Aumentano anche gli omicidi volontari in ambito familiare, +16,2%, passando da 105 a 122, così come pure nei contesti di prossimità, rapporti di vicinato, amicizia o lavoro, da quattordici a ventidue. Rientrano nel computo anche le donne uccise dalla criminalità, ventotto lo scorso anno: in particolare si tratta di omicidi a seguito di rapina, dei quali sono vittima soprattutto donne anziane. Anche nel 2013, in sette casi su dieci (68,2%, pari a 122 in valori assoluti) i femminicidi si sono consumati all'interno del contesto familiare o affettivo, in linea con il dato relativo al periodo 2000-2013 (70,5%). Con questi numeri, il 2013 ha la più elevata percentuale di donne tra le vittime di omicidio mai registrata in Italia, pari al 35,7% dei morti ammazzati (179 sui 502), "consolidando - sottolinea il dossier - un processo di femminilizzazione nella vittimologia dell'omicidio particolarmente accelerato negli ultimi venticinque anni, considerando che le donne rappresentavano nel 1990 appena l'11,1% delle vittime totali".

Per dieci anni quasi la metà dei femminicidi è avvenuto al Nord, dal 2013 c'è invece stata un'inversione di tendenza sotto il profilo territoriale, divenendo il Sud l'area a più alto rischio con settantacinque vittime e una crescita del 27,1% sull'anno precedente, anche a causa del decremento registrato nelle regioni del Nord (-21% e sessanta vittime). Lo indica il rapporto Eures sul femminicidio in Italia, dal quale risulta anche un raddoppio delle vittime al Centro Italia, dalle ventidue nel 2012 a quarantaquattro.

Il Lazio e la Campania con venti donne uccise presentano nel 2013 il più alto numero di femminicidi tra le regioni italiane, seguite da Lombardia (19) e Puglia (15). Ma è l'Umbria - come riporta il dossier - a registrare l'indice più alto (12,9 femminicidi per milione di donne residenti). Nella graduatoria provinciale ai primi posti Roma (con undici femminicidi nel 2013), Torino (9 vittime) e Bari (8). Il femminicidio nelle regioni del Nord si configura essenzialmente come fenomeno familiare, con 46 vittime su 60, pari al 76,7% del totale; mentre sono il 68,2% dei casi al Centro e il 61,3% al Sud (con 46 donne uccise in famiglia sulle 75 vittime censite nell'area). Qui al contrario è più alta l'incidenza delle donne uccise all'interno di rapporti di lavoro o di vicinato (14,7% a fronte del 5% al Nord) e dalla criminalità (18,7% contro l'11,4% del Centro e l'11,7% del Nord).



Ottantuno donne, il 66,4% delle vittime dei femminicidi in ambito familiare, hanno trovato la morte per mano del coniuge, del partner o dell'ex partner; la maggior parte per mano del marito o convivente (55, pari al 45,1%), cui seguono gli ex coniugi/ex partner (18 vittime, pari al 14,8%) ed i partner non conviventi (8 vittime, pari al 6,6%).

I dati relativi al 2013 - come rileva la ricerca Eures sui femminicidi in Italia - sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli complessivamente censiti a partire dall'anno 2000. Lo scorso anno si è avuto, "anche per effetto del perdurare della crisi", un forte aumento dei matricidi,

spesso compiuti per ragioni di denaro o per una esasperazione dei rapporti derivanti da convivenze imposte dalla necessità: sono infatti 23 le madri uccise nell'ultimo anno, pari al 18,9% dei femminicidi familiari, a fronte del 15,2% rilevato nel 2012 e del 12,7% censito nell'intero periodo 2000-2013 (215 matricidi). Ad uccidere sono nel 91,7% dei casi i figli maschi e nell'8,3% le figlie femmine.

Il 2013 rileva una significativa crescita dell'età media delle vittime di femminicidio, passata da 50 anni nel 2012 a 53,4 (da 46,5 a 51,5 anni nei soli femminicidi familiari).

Diminuiscono le vittime con meno di 35 anni (da 48 a 37), e aumentano quelle nelle fasce 45-54 anni (+72,2% passando da 18 a 31) e 55-64 anni (+73,3%, da 15 a 26) e, in quella 35-44 anni (+26,1%, passando da 23 a 29 vittime) e tra le over 64 (da 51 a 56, pari a +9,8%).

A “mani nude”, per le percosse, strangolamento o soffocamento: così nel 2013 è morta ammazzata una donna su tre. A rilevarlo è il rapporto Eures che mette in relazione tale modalità di esecuzione ad un “più alto grado di violenza e rancore”.

Se le armi da fuoco si confermano come strumento principale nei casi di femminicidio (45,1% dei casi, seguite, con il 25,1%, dalle armi da taglio), la gerarchia degli strumenti si va modificando: le “mani nude” sono il mezzo più ricorrente, 51 vittime, pari al 28,5% dei casi; in particolare le percosse hanno riguardato il 5,6% dei casi, lo strangolamento il 10,6% e il soffocamento per il 12,3%. Di poco inferiore la percentuale dei femminicidi con armi da fuoco (49, pari al 27,4% del totale) e con armi da taglio (45 vittime, pari al 25,1%).

Collegato alla modalità di esecuzione è il movente. Quello ‘passionale o del possesso’ continua ad essere il più frequente (504 casi tra il 2000 e il 2013, il 31,7% del totale): “Generalmente - dice il dossier - è la reazione dell'uomo alla decisione della donna di interrompere/chiedere un legame, più o meno formalizzato, o comunque di non volerlo ricostruire”. Il secondo gruppo riguarda la sfera del “conflitto quotidiano”, della litigiosità anche banale, della gestione della casa, ed è alla base del 20,8% dei femminicidi familiari censiti (331 in valori assoluti). A questi possono essere aggiunti gli omicidi scaturiti da questioni di interesse o denaro, 19 nel 2013, il 16%, e si tratta prevalentemente di matricidi.

## 2. Casi concreti

Al fine di cogliere più approfonditamente le dinamiche che contraddistinguono i reati esaminati in questa sede e di analizzare le risposte operative funzionali alle esigenze specifiche dei singoli contesti, può essere utile prendere in esame qualche caso pratico.

*Reato contestato:* art. 81 cpv., 609-bis e 609-quater c.p. (violenza sessuale continuata su minore).

*Descrizione del fatto:* agli inizi del novembre 2006, N. A. conosceva per telefono, tramite una chat-line, un ragazzo dell'età di venticinque anni, tale M., e dopo aver approfondito la conoscenza e l'amicizia con quest'ultimo tramite sms e conversazioni telefoniche, decideva di incontrarlo di persona. Al primo incontro, avvenuto in XXX il XXX, ne seguivano altri e così la N. A. iniziò a frequentare M. all'insaputa dei genitori. Durante gli incontri l'uomo rivelava, circostanza sino a quel momento celata, di avere più di trent'anni, mentre era perfettamente conscio dell'età della ragazza con cui si rapportava sin dall'inizio della loro frequentazione. Proseguendo le frequentazioni, si verificava una sorta di escalation comportamentale, soprattutto da parte dell'uomo, atteggiamento finalizzato all'abbattimento delle barriere inibitorie della minore, circostanza per la quale i due passavano dalla conversazione al bacio e poi alla «ferma richiesta» di rapporti sessuali orali. Costrizione che, avendo spostato il limite del pudore correlato all'età della N. A., la faceva ritrarre e allontanarsi temporaneamente da M. La provvisoria rottura dei rapporti interpersonali tra i due veniva ricomposta in un successivo incontro. La riconciliazione avuta portava la minore ad aumentare la fiducia nei confronti dell'indagato e ad accondiscendere che lui la prelevasse, presso la stazione ferroviaria di XXX, e la conducesse nella di lui abitazione sita in XXX. Qui i due, dopo aver bevuto della vodka, avevano, per iniziativa dell'uomo, un rapporto sessuale completo, al termine del quale la minore, presa coscienza

dell'accaduto, litigava con lo stesso e si faceva riaccompagnare a XXX, dove veniva raggiunta dai genitori ignari. Nonostante la pregressa negativa esperienza, nove giorni dopo i fatti narrati e con il divieto dei genitori, che nel frattempo avevano scoperto la frequentazione tra la figlia e l'uomo adulto, la minore si recava con un prete sto dall'uomo, il quale, nell'occasione, si appartava con la stessa all'interno della sua autovettura, luogo dove i due consumavano un ulteriore rapporto sessuale.

Dopo quest'incontro la minore vedeva più l'uomo, anche in considerazione della presa di coscienza dei genitori, che inducevano la figlia, tramite le confidenze fatte a sua sorella, a interrompere le frequentazioni con M. e a riferire quanto occorso agli inquirenti.

*Investigazioni svolte:* nella delicata vicenda esisteva il pericolo e la difficoltà dell'interrogatorio di una minore in ambito forense, in relazione a pregiudizi, opinioni e aspettative sull'accaduto per il quale la minore veniva chiamata in causa. Ben sappiamo che investigatori, giudici, avvocati e consulenti non devono influenzare le deposizioni suggerendo le risposte, per evitare di indurre indirettamente gli interrogati a raccontare fatti mai accaduti e quindi frutto di processi logici indotti.

Ci si è già domandato: quanti, tra coloro che interrogano i minori in sede giudiziaria, sono al corrente della tendenza dei minori a lasciarsi suggestionare dagli adulti? Quanti sono esperti dei metodi di ascolto e d'intervista dei minori attualmente in uso? Quanti ancora non pongono loro domande suggestive durante le deposizioni testimoniali? Ma soprattutto, quanti verranno strumentalizzati dagli adulti (genitori, giudici, avvocati, periti ecc.) allo scopo di ricevere una prova certa contro un presunto colpevole? Per non incorrere nelle problematiche citate, l'investigatore responsabile ha rispettato fedelmente le modalità espressive della vittima. In questo delicato e complesso settore d'indagine è stato indispensabile videoregistrare tutto l'incontro, in modo da poter offrire al magistrato, al difensore e ai periti/consulenti materiale obiettivo, concreto e rispondente alle rivelazioni. In ambito giudiziario, il minore testimone e/o vittima di fatti molto gravi non deve essere interrogato più volte e da diverse persone. Altre prudenze osservate nel corso della deposizione sono state quelle relative all'interpretazione corretta, vista la scarsa capacità di comunicazione della vittima. La minore è stata esaminata alla presenza dei genitori in quanto non si pro cedeva nei confronti di uno di loro: importante è stata la valutazione dell'utilità della loro presenza in termini di convenienza processuale, che è servita a rassicurare la giovane, molto timorosa. L'ufficiale di polizia giudiziaria ha saputo conquistare la sua fiducia, iniziando un dialogo intimo e spontaneo e adottando le necessarie cautele. Si è proceduto per gradi, con domande successive ed elementari, indagando su particolari anche minimi, ma senza alludere a elementi concreti (domande aperte). Solo di fronte a un silenzio iniziale si sono poste domande esemplificative, ma utilizzando esempi eterogenei e non velati: importante è stato poi cogliere gli iniziali atteggiamenti ostili, inducendo la giovane a confidarsi. Le dichiarazioni di N. A.,

intrinsecamente logiche e credibili, hanno rivelato e confermato episodi di natura sessuale, a fronte del loro emergere da fonti indirette. La vittima ha poi condotto gli investigatori sui luoghi degli incontri con M. e alla sua abitazione, ne ha descritto l'automobile (XXX di colore XXX con targa XXX) e ne ha indicato le utenze telefoniche cellulari, permettendo, sulla base dei dati forniti, di addivenire all'identificazione dell'uomo.

È stata sentita a sommarie informazioni P. E., cugina della vittima, la quale ha riferito di avere appreso dalla minore che nei giorni precedenti al XXX aveva frequentato «un ragazzo più grande» e che un giovedì mattina, precisamente il XXX, aveva marinato la scuola per andare a casa di quest'uomo, dove avevano consumato un rapporto sessuale. P. E. ha anche ammesso di aver aiutato P. O. a organizzarsi per l'appuntamento del XXX e di avere, nel frangente, incontrato il M. insieme con la N. A.; di essere salita a bordo dell'automobile dell'uomo («una XXX») e di essere stata condotta a casa di un'amica, tale XXX; di averli lasciati soli e di aver successivamente appreso dalla N. A. che, durante l'incontro, tra i due era occorso un nuovo rapporto sessuale. La madre di P. O. ha riferito del cambiamento d'umore manifestato dalla figlia a partire dal novembre XXX, pur essendo venuta a conoscenza dei fatti solo il XXX, momento in cui aveva altresì compreso la ragione delle lievi perdite ematiche agli organi genitali. La visita medica su P. O., eseguita il XXX, confermava gli «avvenuti rapporti sessuali *ante portam* e/o di parziale penetrazione», risalenti «ad un'epoca antecedente di almeno dieci-quindici giorni dalla visita». A seguito di questi riscontri sono state eseguite intercettazioni telefoniche sull'utenza M., che hanno evidenziato l'abituale *modus operandi* dello stesso, consistente nel contattare tramite servizi di chat line ragazze minorenni, generalmente di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, e contestualmente proporsi alle stesse come amico, per poi porre in essere le sue vere finalità. Instaurato un rapporto di conoscenza, basato su appuntamenti e incontri finalizzati alla captazione della fiducia delle ragazze conosciute, scattava la seconda fase della strategia criminale, consistente nel tentativo di spingere le minori alla consumazione di rapporti sessuali.

M. agiva con piena consapevolezza dell'illiceità del proprio operato, conoscendo l'età della vittima e manifestando il proprio timore per eventuali risvolti di carattere giudiziario-penale in cui queste situazioni potevano degenerare. Questo dato emergeva, a ben vedere, da tutti gli atti d'indagine: le giovanissime vittime venivano attratte e travolte dal fascino derivante dalla maggior età del loro interlocutore, dotato di maggior esperienza e astuzia, oscillando fra il timore dell'uomo

adulto e l'opposto timore di non essere «all'altezza della situazione» rifiutando le sue proposte amorose. Tale incertezza, abilmente sfruttata dall'indagato, dopo i primi episodi di violenza consentiva di riprendere i rapporti; siffatta capacità di manipolazione psicologica e l'utilizzo di essa con soggetti privi di effettiva difesa è il dato più allarmante della personalità di M.

*Conclusioni:* in questa vicenda gli investigatori hanno ricoperto esaurientemente il ruolo di organo pensante, studiando le abitudini e la personalità dell'indagato e dettagliandone con una mirata serie di accertamenti tecnici il modus operandi al fine di cementarne penalmente la posizione. D'altro canto sono state indispensabili, dal punto di vista probatorio, tutte le verifiche e le testimonianze raccolte nella sfera parentale della minore, che hanno permesso a un organo esterno e freddo come la polizia giudiziaria d'incunarsi nelle confidenze di una ragazzina decifrandone stato d'animo e sentimenti.

Tutti questi dati, traslati oggettivamente in verbali e annotazioni, sono stati trasmessi al p.m., il quale, avvalendosi di esperti e periti, ha potuto disegnare il profilo criminale del reo, attribuendogli le adeguate contestazioni di carattere penale.

Vogliamo precisare come la commistione di indagine classica e innovativo utilizzo di periti ed esperti forensi abbia, in questo caso più che mai, sancito un *trait d'union* tra le due metodiche investigative, facce contrapposte di una stessa medaglia.

*Reato contestato:* reato previsto e punito dall'art. 81 cpv. 572 c.p. e 582 e 585 c.p. con riferimento all' art.577, comma 2° c.p. e con riferimento all'art. 576 a. 1 c.p. e 61 a. 2 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, spesso in stato di alterazione correlato all'uso di sostanze alcoliche, durante tutto il periodo di convivenza, il C.G. sottoponeva ad una serie di sofferenze fisiche e morali la compagna C.M.

*Descrizione del fatto:* il C.G. compagno della C.M. era solito aggredire la donna verbalmente, per futili motivi, offendendone l'onore e il decoro con epiteti di vario genere, la minacciava di un danno ingiusto spessissimo, la percuoteva con calci, pugni e schiaffi in varie parti del corpo (gambe, viso, braccia), tirandole i capelli, anche in presenza di persone estranee e finanche davanti alle bambine in tenera età, provocandole lividi, contusioni ed ematomi. In una circostanza, ovvero in data 11 maggio 2011, dopo averla spinta violentemente contro un muro e spento sugli arti

superiori una sigaretta, le cagionava lesioni personali (ustione sul dorso della mano sinistra) e crisi di ansia,

- la obbligava con la forza a rapporti sessuali
- in stato di ira, lanciava sedia, danneggiava i mobili e le suppellettili della casa e con la condotta su descritta le infliggeva penose condizioni vita, creava una situazione di terrore, impediva alla coniuge di condurre una vita normale durante la convivenza dal 2001 ininterrottamente e con condotta perdurante.

*Investigazioni svolte:* Il presente procedimento scaturisce dalla querela sporta, in data 11 maggio 2011, da C. M. presso gli uffici della Stazione di San Ferdinando, per maltrattamenti e reiterate violenze sessuali a carico del coniuge Costa Giuseppe.

Per come si legge nella richiesta del PM che di seguito si riporta testualmente “riferiva ai militari la donna che il suo matrimonio, sin dall’inizio, a causa della possessività e del carattere violento, era stato costellato da una serie di vessazioni poste in essere dal marito, che ne denigrava la sua personalità e dignità di donna, la minacciava, la obbligava a rapporti sessuali, non disdegnando di ricorrere all’uso delle mani, spesso in stato di alterazione psicofisica correlata all’uso smodato di sostanze alcoliche.

Precisava che la sua vita coniugale da incubo, nella migliore delle ipotesi caratterizzata da minacce e pesanti insulti, si prolungava da anni; che spesso spettatrici delle aggressioni fisiche e verbali del padre erano le due bambine (rispettivamente di sette e otto anni) che, in qualche occasione, si erano anche frapposte per tentare di placare la rabbia e la violenza del papà nel tentativo strenuo di difendere la madre; di non aver mai richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine né di essersi mai recata in ospedale per farsi curare le ferite riportate per timore di ritorsioni, per il mantenimento dell’unità familiare e per vergogna. In effetti il racconto della donna era allarmante :raccontava di percosse, di offese e minacce gravi, di violenze sessuali, di danneggiamenti di mobili all’interno dell’abitazione in uso al nucleo familiare. Fortemente provata, raccontava che questa situazione si trascinava da anni; che durante la vita coniugale erano stati molteplici gli episodi di violenza psicologica e fisica perpetrati dall’uomo, che perdeva facilmente il controllo, che dettava le regole in famiglia e che era sprezzante verso la figura della donna, umiliata a parole e con i fatti, che la obbligava spesso a fare del sesso, nonostante la sua opposizione.

Ne scaturiva il quadro di un uomo aggressivo verbalmente e fisicamente, che conosceva come strumento di comunicazione, alzare le mani; solito alle ingiurie e alle minacce di morte. C.M. non ha nascosto di avere avuto e di avere ancora paura di quest'uomo. La denuncia veniva formalizzata dopo l'intervento dei Carabinieri presso l'abitazione in uso ai coniugi. I militari infatti sono intervenuti, sia pure dopo l'ennesima aggressione, presso il domicilio del nucleo familiare perché richiesti dalla persona offesa in data 11 maggio 2011, e davano atto dell'evidente stato di disordine che vi era nel salone e nella cucina dell'abitazione. Giungeva sul posto anche l'autoambulanza del 118 che refertava la giovane. Nel contesto della denuncia C.M. descriveva alcuni episodi specifici, tra cui quello in cui il Costa l'aveva maltrattata sul posto di lavoro inseguendola con una pala da pizzeria, o quello in cui veniva percossa dal convivente mentre si trovava presso l'abitazione dei genitori dell'uomo in San Ferdinando e ciò a cagione del fatto che la donna aveva rifiutato di consegnare al compagno una somma di denaro che lui le aveva richiesto.

Quanto poi all'ultimo episodio a seguito del quale la stessa si era determinata alla denuncia, riferiva che la mattina dell'11 maggio 2011 (data della denuncia) C.G. era rientrato a casa dopo una nottata trascorsa fuori e in stato di alterazione alcolica e alla domanda della convivente che gli chiedeva spiegazioni reagiva violentemente contro di lei lanciando per aria alcune sedie e ustionando le mani della donna con la sigaretta che lei aveva acceso e che le sottraeva. Con riferimento alla sfera sessuale, C.M. precisava che in molte occasioni accettava di avere rapporti con C.G. con la speranza che il momento di intimità potesse riavvicinarlo a lei non solo fisicamente ma anche emotivamente; che in altre occasioni era costretta ad accettare passivamente le sue richieste e, infine, che qualche volta era stata presa con la forza e obbligata ai rapporti sessuali, sebbene fosse nettamente contraria: in tali circostanze nel corso del rapporto dava sfogo al pianto, che tuttavia lasciava indifferente il partner. Oltre al sopralluogo, dopo la richiesta di intervento inoltrata telefonicamente da C.M. che immediatamente dopo formalizzava la denuncia, le ulteriori attività di PG consistevano nell'acquisizione del referto medico relativo alla persona offesa, da cui si evincono piccole ustioni al dorso della mano sinistra da sigaretta e crisi d'ansia, nonché nell'audizione di R. C., vicina di casa e conoscente di C.M. Costei riferiva di avere, in più occasioni, sentito il Costa, spesso ubriaco, alzare la voce contro la compagna; di avere assistito alla scena, riferita dalla denunciante, dell'inseguimento compiuto da C.G. fuori da una pizzeria con l'intento di malmenare C.M.; di essere a conoscenza del fatto che l'indagato trascurava le due figliolte, non

provvedendo ad alcuni loro bisogni primari (quali comprare alla figlia Sharon di otto anni gli occhiali da vista che aveva rotto), e che era un tipo autoritario, pronto ad andare su tutte le furie ove non assecondato in alcune sue pretese (quali quella di trovare la cena pronta); di aver ricevuto le confidenze di C.M sia in ordine ai maltrattamenti subiti sia in inerito ai rapporti sessuali a cui era costretta e che accettava solo nel tentativo di riportare la quiete in casa.

*Conclusioni:* Alla luce di quanto esposto appaiono evidenti i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato per il reato di cui all'art. 572 c.p., come descritto in rubrica, che si fondano, in primo luogo, sulle dichiarazioni della persona offesa, C. M. A tali dichiarazioni può riconoscersi piena valenza dimostrativa dei fatti descritti, superando le stesse il vaglio di attendibilità, soggettiva e oggettiva, ed essendo suffragate altresì da sufficienti riscontri, secondo quanto riconosciuto dalla giurisprudenza ormai consolidata, che attribuisce piena valenza sul piano indiziario (oltre che probatorio) alle dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti/testimone che sia anche persona offesa, evidenziando, che, ancorché il suo contributo dichiarativo non possa essere equiparato a quello del dichiarante estraneo (in considerazione del particolare interesse accusatorio di cui la stessa è portatrice, confliggente con quello dell'imputato), esso può essere, anche da solo, assunto come fonte di prova, ove accompagnato da una indagine rigorosa e positiva sulla credibilità soggettiva e oggettiva, non abbisognando di riscontri esterni, il ricorso ai quali è funzionale esclusivamente al vaglio di credibilità del teste (Cass, I, 3220/92; Vi, 1505/2005; i, 653/94). Nel caso di specie, la valutazione dell'attendibilità della dichiarante ha avuto esito ampiamente positivo sulla base di quanto emerge dalle risultanze investigative.

In particolare, dagli atti non si ricava elemento alcuno per dubitare della credibilità della C.m. che anzi deve essere positivamente apprezzata in considerazione del fatto che alla denuncia dei gravi fatti la persona offesa perveniva proprio a seguito dell'ultimo recente episodio, verificatosi l'11 maggio 2011, caratterizzato da violenza fisica e brutalità tali da determinare le lesioni in atti documentate (ustioni da sigaretta) e da far paventare alla donna rischi seri per la sua stessa incolumità e per quella delle due figliollette, in tenera età, costrette ad assistere alle penose scene dei litigi tra i genitori. In altre parole va esclusa la sussistenza in capo alla denunciante di intendimenti di tipo persecutorio o calunniatorio ai danni del soggetto accusato, dovendosi ritenere che la denuncia sia scaturita dalla esasperazione determinata dai comportamenti di C.G. e dalla acquisita consapevolezza della inutilità di ogni tentativo volto a placarne gli atteggiamenti aggressivi, che la

C.M. aveva cercato di porre in essere ma che tuttavia non era stato idoneo a impedire la prosecuzione e la reiterazione dei comportamenti violenti del compagno, l'ultimo dei quali - attuato l'11 maggio 2011 - l'aveva costretta, per la sua gravità, a richiedere telefonicamente l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Quanto alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, essa merita di essere positivamente apprezzata anche sotto il profilo oggettivo, avendo la C.M. reso una descrizione dei fatti puntuale e dettagliata in ordine alla pluralità e alla reiterazione delle condotte poste in essere dall'odierno indagato ai danni della compagna anche in presenza delle figlie minori della coppia, fino al momento in cui la donna, anche a cagione della violenza fisica patita l'11 maggio 2011 - consistita nelle ustioni da bruciatura di sigaretta provocate dal marito e ritualmente refertate - dopo - aver richiesto l'intervento dei Carabinieri si determinava alla denuncia; condotte consistite nella imposizione, mediante il ricorso a continue violenze psicologiche e fisiche e anche con l'utilizzo di oggetti contundenti, di un clima di prevaricazione e sopraffazione, consistito nell'infliggere continue umiliazioni e mortificazioni, impeditive di una normale vita personale e relazionale, sfociate in alcuni casi in vere e proprie lesioni, il più delle volte non refertate per il timore delle reazioni del convivente e nel tentativo di poter addivenire ad una bonaria composizione del loro conflittuale rapporto di convivenza. Il quadro di gravità indiziaria a carico dell'indagato emerso dalle dichiarazioni della vittima trova riscontro, oltre che nelle refertate lesioni, compatibili con le descritte modalità aggressive, nella attività di PG relativa al sopralluogo effettuato dopo la richiesta d'intervento, che mette in luce, a chiare note, lo stato di disordine che regnava nell'appartamento della coppia, messo a soqquadro dalle condotte tenute dall'uomo durante lo sfogo violento a cui poco prima aveva dato corso, nonché nelle dichiarazioni della R.M., che, oltre a confermare il clima di vessazione e violenza instaurato da C.G. all'interno del suo nucleo familiare nei confronti della moglie e delle bambine, ha riscontrato, in termini di perfetta sovrapposibilità, uno degli episodi riferiti dalla persona offesa, ovvero l'aggressione ai danni della C.M. avvenuta fuori dalla pizzeria 'XY degli dei' di S.F.

### **3. Rilievi conclusivi**

Al di là della specificità dei casi illustrati, esistono delle raccomandazioni e degli approcci trasversali che bisogna tenere sempre in considerazione quando si interagisce con questa tipologia di reati. Vista la vulnerabilità delle vittime che subiscono simili condotte è necessario trattarle non solo come soggetti di diritto ma soprattutto come beneficiarie di tutela.

Come si evince dalle ipotesi riportate, quando si interviene in simili situazioni l'attenzione va focalizzata sul contesto di vita, sull'ambiente familiare, sulle dinamiche relazionali e affettive della persona offesa e dell'autore del reato, tenendo presente che le procedure adottate devono perseguire il superiore interesse e rispettare i diritti delle vittime, contemplando in modo sinergico prevenzione, contrasto e recupero.

Pertanto ciascun operatore, specie in fase investigativa, dovrà applicare un approccio che tuteli la parte offesa, creando i presupposti affinché le indagini, i procedimenti e le attività non aggravino il trauma subito o lo facciano rivivere. In particolare, come ribadito più volte, ascoltare le dichiarazioni della vittima, tenendo in considerazione il suo vissuto, le percezioni, il senso di colpa, o la vergogna che può provare; evitando di innescare il cosiddetto processo di vittimizzazione secondaria e limitando al massimo l'impatto negativo di breve e lungo termine degli interventi.

## Disciplina comunitaria e internazionale in materia di violenza di genere

### 1. Riferimenti normativi

Quello della violenza di genere è un fenomeno che purtroppo non investe solamente il territorio nazionale, ma ha una portata ben più vasta che interessa anche l'ambito comunitario e internazionale, influenzando la stessa legislazione statale. L'intento almeno sul piano normativo è quello di uniformare la disciplina per meglio fronteggiare ed arginare un problema comune che ha riflessi di carattere globale.

#### 1.1 *La Convenzione di Istanbul*

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è una convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (Turchia). Il trattato si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l'impunità dei colpevoli. È stato firmato da trentadue paesi e il 12 marzo 2012 la Turchia è diventata il primo paese a ratificare la Convenzione, seguito dai seguenti paesi nel 2015: Albania, Portogallo, Montenegro, Moldavia, Italia, Bosnia-Erzegovina, Austria, Serbia, Andorra, Danimarca, Francia, Finlandia, Spagna, Svezia e Polonia.

Si configura come “il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza”, ed è incentrata sulla prevenzione della violenza domestica, sulla protezione delle vittime e sulla persecuzione dei trasgressori.

Essa caratterizza la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione (Art. 3 lett. a). I paesi dovrebbero esercitare la dovuta diligenza nel prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire i colpevoli (art. 5).

Costituisce inoltre il primo trattato internazionale contenente una definizione di genere. Infatti all'art. 3, lett. c), il genere è definito come l'insieme di "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini". Quivi vengono stabiliti inoltre una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne, che gli Stati dovrebbero includere nei loro codici penali o in altre forme di legislazione o dovrebbero inserire qualora non già esistenti nei loro ordinamenti giuridici. I reati previsti dalla Convenzione sono: la violenza psicologica (Art. 33); gli atti persecutori - *stalking* (Art. 34); la violenza fisica (Art. 35), la violenza sessuale, compreso lo stupro (Art. 36); il matrimonio forzato (Art. 37); le mutilazioni genitali femminili (Art. 38), l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata (Art. 39); le molestie sessuali (Art. 40). La convenzione prevede anche un articolo che mira i crimini commessi in nome del cosiddetto "onore" (Art. 42, secondo i quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato).

La convenzione contiene 81 articoli divisi in dodici capitoli ed è basata sulle cosiddette "quattro P": *prevenzione*, *protezione* e sostegno delle vittime, *perseguimento dei colpevoli* e *politiche integrate* per cui sono previste una serie di misure specifiche. Si stabiliscono inoltre obblighi in relazione alla raccolta dei dati e la ricerca di sostegno in materia di violenza contro le donne (Art. 11). Nel Preambolo, sono richiamate la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, nonché i trattati internazionali sui diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale. Tra gli articoli più indicativi si annoverano:

- L'*articolo 2*, il quale sottolinea che le disposizioni sulla violenza contro le donne e la violenza domestica, si applicano in tempo di pace e anche in situazioni di conflitto armato.
- L'*articolo 3*, che fornisce tutta una serie di definizioni chiave:
  - . "la violenza contro le donne" è la violenza dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne e si intendono tutti gli atti di violazione di genere che determinano o sono suscettibili di provocare danno fisico, sessuale, psicologico o economico o una sofferenza alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica o privata;

- . “violenza domestica”: data da tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- . “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- L’articolo 4 vieta alcuni tipi di discriminazione affermando che l’attuazione delle disposizioni della Convenzione da parte delle Parti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull’età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo *status* matrimoniale, sullo *status* di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.

## 1.2 *La Convenzione di Lanzarote*

Nello spazio normativo internazionale convivono diverse tipologie di interventi legislativi a tutela dei minori e la costellazione di provvedimenti normativi in materia ha reso necessario l’ennesimo intervento avente un oggetto assolutamente univoco, la protezione del minore dagli abusi sessuali.

In particolare, nel panorama normativo volto alla tutela, dei diritti del minore, si annovera, prima fra tutti in ordine cronologico, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Successivamente alla Convenzione del 1950, diversi sono stati i provvedimenti aventi ad oggetto una tutela più o meno diretta tra i quali in particolare si ricorda la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, adottata e aperta alla firma dall’Assemblea generale delle Nazioni unite, entrata in vigore il 2 settembre 1990 e ratificata dall’Italia con la l. 27 maggio 1991, n. 176 in riferimento agli abusi sessuali, allo sfruttamento sessuale ed alla pornografia minorile.

Venne poi alla luce la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata in Italia con legge n. 77 del 20 marzo 2003 e nel solco

della tendenza alla tutela del minore, dopo il primo Convegno mondiale sul loro sfruttamento sessuale tenuto a Stoccolma nell'agosto del 1996, va ricordato il protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia firmato a New York il 6 settembre 2000. Anche la Comunità europea si è distinta per gli interventi materia: Successivamente all'introduzione di questi atti i Capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa, hanno sottoscritto, a Varsavia nel 2005, un piano d'azione che stabilisce determinati obblighi tra i quali si rinviene, in particolare, l'impegno di promuovere i diritti dei minori e l'obbligo di dare piena attuazione agli obblighi previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia. Il piano, unitamente alla conferenza di Monaco del 4-5 aprile 2006, getta le basi per la Convenzione di Lanzarote, con l'impegno di adottare provvedimenti per estirpare ogni forma di violenza nei confronti dei bambini, compreso lo sfruttamento sessuale, la loro tratta, la prostituzione e la pornografia infantile, elaborando contromisure di tipo giuridico.

Da stimolo alla predisposizione del testo è valso l'esponenziale aumento dei casi di reati a sfondo sessuale compiuti nei confronti dei minori che ha reso indispensabile un intervento volto in maniera più specifica alla lotta contro lo sfruttamento dei minorenni considerando anche i delitti commessi avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche. La Convenzione intende apprestare protezione specifica da determinate forme di abuso; sotto il profilo dell'armonizzazione dei piani normativi, inoltre, impone agli Stati firmatari la conformazione dei propri ordinamenti alle specifiche forme di tutela introdotte. Si pone, dunque, al di là di quanto prevede la Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989 perché, se da un lato, quest'ultima obbliga le autorità nazionali a collocare il minore al centro di ogni decisione, dall'altro lato, non si occupa del minore quale vittima di reati di pedopornografia.

La Convenzione del 2007 obbliga gli Stati firmatari ad introdurre specifiche fattispecie di reato che essa stessa provvede a definire tratteggiandone gli elementi costitutivi; a tal fine, vengono, difatti, a chiare lettere definiti i contorni degli abusi sessuali nei confronti di un minore e il reclutamento di un minore ai fini di prostituzione, vengono introdotti i reati di pedopornografia, corruzione di minore ed adescamento di minore a scopi espressamente sessuali. La Convenzione impone, altresì, agli Stati firmatari l'adozione di tutta una serie di misure a protezione del minore da attuare mediante l'introduzione di modifiche, *rectius*, di novità legislative e cura, inoltre, il

coordinamento delle proposte statuizioni con quelle degli altri atti internazionali, compresi quelli dell'Unione Europea.

In particolare, sotto questo profilo, il capitolo XI del testo è dedicato ai rapporti con i numerosi Atti internazionali facendo salva la prevalenza delle Convenzioni che contengono norme più protettive per il minore vittima. Di non poca importanza nella Convenzione è la trattazione della cooperazione internazionale, quale strumento fondamentale nella lotta a determinati tipi di abuso proprio a causa della transnazionalità che caratterizza le nuove fattispecie criminose che comprendono forme di adescamento dei minori in rete. Al fine di rafforzare la cooperazione, la Convenzione prevede, inoltre, l'istituzione di un comitato di cui fanno parte i rappresentanti degli Stati aderenti alla convenzione stessa: trattasi di un organo che ha il compito di monitorare il riconoscimento e l'applicazione dei diritti riconosciuti alle vittime nonché ancora di assicurare efficacia degli obblighi gravanti sugli Stati.

Di notevole portata innovativa è l'intervento in materia di giurisdizione (Art. 38) che impone allo Stato di consentire al minore, vittima di abuso resi-dente in altro Stato, di adire l'autorità dello Stato di residenza.

In materia di estradizione, infine, va evidenziata la soluzione offerta dal terzo comma dell'art. 38 ad una problematica che avrebbe potuto restringere il campo di applicazione di istituti di cooperazione. La previsione, in particolare, stabilisce che se una parte della Convenzione (che subordina la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, nonché l'extradizione, all'esistenza di un trattato) si vede richiedere o assistenza giudiziaria in materia penale o l'extradizione da uno Stato con il quale non v'è un trattato, ma che, comunque, è parte della Convenzione, quest'ultima può essere considerata alla stregua di un Trattato.

### *1.3 Adeguamento della disciplina processualpenalistica interna*

Il settimo capitolo della Convenzione di Lanzarote è dedicato alle norme processuali e particolare attenzione è dedicata alla fase delle indagini preliminari e all'azione penale.

Il filo conduttore che attraversa la peculiare disciplina delle indagini - e i procedimenti penali in genere - va individuato nella co-finalità delle stesse: esse devono espletarsi nell'interesse superiore del minore vittima degli abusi nonché nel rispetto dei suoi diritti, senza, tuttavia, comprimere i diritti dell'imputato, riconosciuti dall'art. 6 della Cedu.

I procedimenti penali, come previsto dall'art. 30 della Convenzione, devono essere trattati in via prioritaria e devono essere condotti in maniera tale da non aggravare il trauma già subito dal minore vittima del reato. La Convenzione, tuttavia, non si ferma alla tutela della vittima, ma si spinge oltre, giungendo a tutelare espressamente quelle situazioni, ancor più delicate, in cui la vittima decida di sporgere denuncia o querela (Art. 31). In tali casi, la nuova regolamentazione impone agli Stati di introdurre delle disposizioni che obbligano i soggetti preposti alla ricezione delle denunce a informare il denunciante sull'esito, sull'evoluzione del procedimento penale e sulle accuse che verranno mosse al denunciato.

Le innovazioni non si fermano solo alle iniziative di carattere informativo: le vittime, infatti, devono, altresì, essere messe a conoscenza della eventuale rimessione in libertà dei soggetti accusati e devono essere integralmente tutelate, con previsione della protezione della loro immagine e della loro identità ed evitando la diffusione di dati ovverosia di notizie che consentano la loro individuazione.

La tutela, estesa anche alle famiglie delle vittime e ai testimoni del fatto di reato, intenderebbe eludere il rischio di ritorsione ed intimidazione.

Gli Stati aderenti alla Convenzione devono predisporre assistenza legale gratuita per le vittime che dovranno anche avere accesso agli atti dei procedimenti giudiziari in cui sono coinvolte; è, altresì, previsto il diritto di ottenere la nomina di un rappresentante speciale laddove gli esercenti la potestà genitoriale siano in conflitto di interessi.

La Convenzione di Lanzarote interviene anche in materia di avvio e di prosecuzione del procedimento penale. Si è, cioè, previsto che per i reati introdotti si debba attivare l'iter prescindendo dalla presentazione della querela e allo stesso tempo, la prosecuzione del procedimento è impermeabile all'eventuale ritiro della denuncia da parte della persona offesa.

Gli Stati firmatari sono anche tenuti a introdurre, a modificare, tutte le misure legislative idonee affinché il termine per la prescrizione dei reati sia adeguato ai tempi necessari all'avvio delle azioni penali in via proporzionale rispetto alla gravità del reato (artt. 32 e 33).

Sotto il profilo delle qualità richieste in capo a tutti i soggetti che siano incaricati o in qualche modo interessati allo svolgimento delle indagini, la Convenzione esige che essi abbiano adeguata preparazione per il tipo di investigazione da condurre in materia di sfruttamento ed abuso sessuale su minori.

La Convenzione interviene anche in materia di acquisizione delle fonti di prova al fine di tutelare il soggetto minore: in particolare si stabilisce che i minori devono essere ascoltati senza ritardo dopo la segnalazione del fatto di reato all'autorità competente, in locali idonei allo scopo e, soprattutto, che le indagini siano condotte da soggetti preparati. Analoga formazione deve essere posseduta dal giudice, dal pubblico ministero e dal difensore.

Occorre che il soggetto infradiciottenne sia ascoltato il minor numero di volte possibile, preferibilmente sempre dalle stesse persone, accompagnato da un adulto che sia suo rappresentante legale ovvero che sia stato scelto dallo stesso minore e le sue dichiarazioni possono essere, inoltre, oggetto di registrazione audiovisiva.

Gli Stati firmatari sono anche tenuti ad introdurre disposizioni che consentano al giudice di disporre la celebrazione del processo a porte chiuse e che prevedano che la vittima possa essere sentita a dibattimento senza necessariamente recarsi in aula, evidentemente sfruttando modalità di collegamento già sperimentate nei vari ordinamenti interni.

Viene, poi, prevista al fine di prevenire e perseguire i reati, la creazione di archivi contenenti i dati relativi alla identità ed al profilo genetico dei soggetti condannati per i reati oggetto di lotta da parte della Convenzione di Lanzarote e, all'uopo, nella legge di ratifica, ciascuno Stato firmatario deve indicare l'autorità nazionale incaricata della gestione e della creazione dell'archivio.

In particolare il legislatore italiano ha dato esecuzione alla Convenzione con la legge n. 172 del 2012 che come abbiamo visto ha introdotto diverse modifiche ed integrazioni al sistema penale e processuale penale interno.

#### *1.4 La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato*

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14 novembre 2012 è stata pubblicata la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che introduce "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

L'Unione è intervenuta in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, reputando non conseguibile in misura sufficiente dagli Stati membri l'obiettivo perseguito di garantire alle vittime di reato informazione, assistenza e protezione

adeguate e possibilità di partecipazione ai procedimenti penali. La direttiva stabilisce però solo norme minime, permettendo agli Stati di assicurare un livello di tutela più elevato di quello dalla stessa richiesto, senza incidere sulle direttive già in vigore che dettino norme particolareggiate a favore di alcune categorie di vittime, come quelle sulla tratta degli esseri umani o sullo sfruttamento sessuale dei minori.

Considerando il reato come una violazione dei diritti individuali delle vittime, oltre che come fatto socialmente dannoso, la direttiva stabilisce che i diritti in essa previsti andranno assicurati indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra quest'ultimo e la vittima, precisando che a tal fine potrà intendersi per "autore del reato" anche l'indagato o l'imputato, salva la presunzione d'innocenza. Per quanto concerne, invece, la **definizione di "vittima"**, l'articolo 2 §1 risulta innovativo rispetto alla decisione quadro, comprendendo oltre che la persona fisica che abbia subito un pregiudizio fisico, mentale, emotivo o economico a causa di reato, anche i familiari della persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato e che abbiano conseguentemente subito pregiudizio.

Alle vittime di reato dovrà garantirsi adeguato **accesso alla giustizia**, anche a prescindere dalle condizioni di soggiorno nel territorio, dalla cittadinanza o nazionalità. La direttiva riconosce tuttavia che **l'esercizio di alcuni diritti potrà essere condizionato dal ruolo che le vittime assumono nel sistema giudiziario degli Stati membri**, e chiede pertanto agli stessi di precisare i criteri di partecipazione di queste al procedimento e la portata dei loro diritti nei casi (peraltro numerosi) in cui ne sia subordinato l'esercizio. Nel testo possono distinguersi diritti il cui esercizio prescinde dall'instaurazione di un procedimento penale (in particolare il diritto di informazione e assistenza linguistica, e il diritto di assistenza, anche specialistica, per cui ed altri strettamente connessi ad esso. Per stabilire un adeguato standard di tutela sia nel processo che fuori di esso, risulta inoltre centrale la **valutazione individuale della vittima**, con la quale possono essere individuate le sue caratteristiche ed esigenze specifiche di protezione e può essere stabilita l'opportunità di ricorrere o meno a servizi di giustizia riparativa.

Tra le principali preoccupazioni del legislatore europeo vi è infatti quella di diminuire il rischio di **vittimizzazione secondaria**, che risulta particolarmente grave soprattutto in relazione a particolari categorie di vittime per cui sono dettate apposite disposizioni.

La direttiva non fornisce una definizione del fenomeno, ma chiede che lo si possa prevenire, anche provvedendo alla **formazione degli operatori** suscettibili di entrare in contatto con le vittime, come i funzionari di polizia ed il personale giudiziario, i giudici, gli avvocati e coloro che forniscono servizi di assistenza, sostegno o di giustizia riparativa, affinché siano sensibilizzati alle loro esigenze e posti in condizione di trattarle in modo appropriato.

L'esercizio effettivo dei diritti delle vittime dovrà essere assicurato anche a quelle **residenti in un Stato membro diverso da quello della commissione del reato**, e si ammette dunque che esse possano sporgere denuncia sia in quest'ultimo che in quello di residenza; qualora la vittima lasci il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, sarà però quello di residenza a doverle fornire assistenza, sostegno e protezione, eccetto per quanto connesso al procedimento penale eventualmente avviato.

Inoltre, per le audizioni potrà farsi ricorso alla teleconferenza, secondo quanto previsto dalla Convenzione del 29 maggio 2011. Tale direttiva come detto in precedenza è stata recepita dall'Italia con il D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, dando attuazione a quanto previsto in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato con il naturale adeguamento dell'ordinamento interno.

## **2. Il garante dell'infanzia e dell'adolescenza**

Con la normativa di cui al precedente paragrafo è stata introdotta anche in Italia la figura del "Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza", presente ormai da diversi anni nella maggior parte dei paesi europei. Si tratta di un'autorità indipendente che ha soprattutto il compito di verificare e vigilare sull'effettiva applicazione nazionale e locale dei diritti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989. Un obiettivo, questo, da perseguire non attraverso vuoti proclami o denunce allarmistiche, bensì praticando quella forma di ascolto, di persuasione che possono, a ben vedere, rientrare in quell'idea di diritto "amichevole", "mite", seppure non cedevole.

Ebbene, come noto, fra queste nuove dimensioni, vi è quella della valorizzazione dell'amministrazione, degli enti indipendenti, della costruzione di processi di condivisione e di consenso diretti a prevenire il danno, tra i quali si annoverano le nuove autorità di regolamentazione,

di garanzia e di protezione. Fra queste nuove autorità vi sono le istituzioni di garanzia quali, appunto, il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Rispetto alla prospettiva tradizionale che guardava al minore di età come soggetto incapace e, quindi, come soggetto bisognoso, destinatario di particolari attività a suo favore, si deve registrare la tendenza, anche legislativa, a riconoscere in termini sempre più ampi l'autonomia del minore, soggetto centrale di ascolto, e non solo di protezione, nelle situazioni di crisi coniugale piuttosto che di disagio morale o materiale in cui il minore si possa trovare.

L'interesse alla creazione di un Garante per l'infanzia trova la sua origine nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1987 - nonché nelle raccomandazioni del Comitato internazionale sui diritti dell'infanzia dalla stessa istituito - che ha sancito diversi obblighi per gli Stati Parti e, in particolare, quello di “adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e di altro tipo necessari per attuare i diritti riconosciuti [...] dalla Convenzione” (Art. 4). L'articolo 12 della citata Convenzione afferma inoltre che “Gli Stati Parti garantiscono al fanciullo il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. A tal fine, si darà al fanciullo la possibilità di essere ascoltato sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato”. Il Comitato sui diritti dell'infanzia ha dichiarato da parte sua, nell'Osservazione generale del 2001 dedicata al tema, che “la creazione di [istituti nazionali indipendenti per i diritti umani rientra tra gli impegni assunti dai singoli stati in merito all'attuazione della Convenzione, facendo progredire la causa dei diritti dell'infanzia a livello globale Ancora, l'articolo 12 della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo 1996) prevede che: “Le Parti incoraggiano, attraverso organi, la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli”. In entrambi i casi si fa dunque esplicito riferimento alla figura di un “garante”.

Successivamente, si registrano molte altre sollecitazioni da parte delle istituzioni europee verso i Paesi ancora privi della figura di una Autorità garante. Raccomandazioni che sono rimaste inascoltate in molti Paesi, compresa l'Italia fino all'emanazione della legge n. 112 del 2001. .

Nel 1996 il Consiglio d'Europa ha infatti raccomandato al Comitato dei Ministri di esortare gli Stati membri, che non avessero ancora provveduto, ad istituire un “garante nazionale” per l'infanzia, che fosse dotato di risorse adeguate.

Sempre il Consiglio d'Europa è tornato sul tema il 7 aprile 2000 raccomandando al Comitato dei Ministri di richiedere a quegli Stati membri che ancora non lo avevano fatto di nominare un

“difensore civico nazionale per l’infanzia nonché il 26 marzo 2002 chiedendo al comitato dei Ministri di prendere l’impegno di istituire “un difensore civico nazionale per i fanciulli”, o una simile istituzione indipendente, per curare i diritti dei minori.

In questo contesto si pongono altri accordi internazionali, sottoscritto anche dall’Italia, diretti alla creazione di un organo stragiudiziale di tutela dei diritti dell’infanzia. tra cui si ricorda l’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia in merito all’istituzione di un centro per l’assistenza all’infanzia in Firenze (New York, 23 settembre 1986), che è stato recepito con legge del 19 luglio 1988, n. 312; la Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), ratificata con legge del 27 maggio 1991, n. 176; la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (L’Aia, 29 maggio 1993), ratificata con legge del 31 dicembre 1998, n. 476; la Convenzione sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 25 gennaio 1996), resa esecutiva con legge del 20 marzo 2003, n. 77. In questo quadro, la figura del Garante riveste il ruolo fondamentale di punto di riferimento per la tutela dei diritti del fanciullo come espressi nelle citate carte interazionali.

In tutte le predette convenzioni viene sancito che ogni fanciullo e titolare dei diritti riconosciuti ad ogni uomo, senza alcuna distinzione d’età: anzitutto, i diritti civili, alla vita, al nome, alla cittadinanza, alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, all’intimità della vita privata, alla segretezza della corrispondenza, , nonché tutti i diritti sociali sanciti per ogni persona. all’onore, alla reputazione e alla propria identità

È evidente il segno di discontinuità rispetto alla tendenza tradizionale che considerava il fanciullo come semplice persona in pace di agire.

La maggiore o minore età non rappresenta, pertanto, l’unico piano di rilevanza, al quale si deve accompagnare la considerazione del minore come soggetto essenzialmente in formazione, che l’ordinamento interazionale e nazionale riconoscono espressamente ed al quale attribuiscono diritti che devono essere effettivamente goduti.

Un dato fondamentale e, inoltre, costituito dall’estensione senza confini dei diritti enunciati nelle Convenzioni e della loro tutela ad ogni fanciullo, senza discriminazioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica del fanciullo o dei suoi genitori, a prescindere dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. Come accennato, l’Autorità garante dell’infanzia è una figura istituzionale già diffusa in Europa da diversi anni.

A tal riguardo, si deve evidenziare che uno dei più netti profili di distinzione tra i diversi Garanti diffusi nei Paesi europei concerne in particolare i poteri di indagine. E infatti, le differenze tra uno Stato e l'altro dipendono soprattutto dal modo in cui nei singoli Paesi è organizzata l'Autorità giudiziaria. Ferma restando la natura non giudiziale del Garante, in alcuni Paesi a quest'ultimo sono stati riconosciuti poteri non di semplice segnalazione, ma anche di azione giudiziaria in rappresentanza di un minore od altra persona, nell'ipotesi in cui il caso individuale sollevi problemi di particolare rilievo generale (e il caso del *Commissioner* nord-irlandese). Appare poi il ruolo all'interno del processo giudiziario, e molto spiccata, nel ruolo di alcuni Garanti, la prerogativa di poter condurre indagini anche di tipo formale (citando testi e producendo rapporti a cui gli interessati sono tenuti a dare risposta) su casi individuali. A tal riguardo si possono segnalare, oltre al *Commissioner* dell'Ulster appena nominato, i suoi colleghi del Galles e della Scozia; il *Defenseur* francese ecc. Senza tener conto di quei Garanti dei minori che operano all'interno di uffici di Difesa Civica. Pertanto, dall'esperienza europea è possibile individuare tre livelli o tipi di organi di garanzia. Il primo comprende Garanti che possono esercitare poteri di indagine sui casi di violazione di diritti, poteri avvicinati a quelli di un organo giudiziario. A un livello di minore incisività si collocano le norme e le prassi dei Garanti francese, islandese e belga nelle ipotesi di casi individuali, in cui i poteri sono meno specifici e vincolanti e l'intervento si qualifica piuttosto nella forma della mediazione. Su un ulteriore livello possono essere collocati quei Garanti che non trattano affatto (se non eccezionalmente) casi individuali. Incontriamo in quest'ultimo gruppo il Consiglio dell'infanzia danese, l'Ombudsman svedese, quello finlandese e quello d'Inghilterra.

Pertanto, in alcuni paesi, il Garante conduce a coltivare un rapporto diretto con i bambini e gli adolescenti su casi individuali; in altri gli interlocutori principali del Garante sono invece i servizi e gli apparati istituzionali e professionali che lavorano con i minori d'età. E, di solito, sarà il tipo e la qualità di welfare che viene erogato a indirizzare verso l'una o l'altra forma di garanzia dei diritti: dove le strutture di *welfare* sono più sviluppate (paesi scandinavi) appare meno sentito il bisogno di dare una voce al minore, privilegiando i profili del Garante intesi come «facilitatore dell'azione amministrativa e delle cure erogate dai servizi». In America Latina. In Italia, prima dell'emanazione della legge sopra richiamata, e mancata un'istituzione nazionale indipendente a garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la sua mancanza è stata, anche in tempi recenti, rilevata dal

Comitato ONU sui diritti dell'Infanzia nelle "Osservazioni conclusive" indirizzate al nostro Paese. Nel corso delle ultime due legislature, sono state presentate numerose proposte di legge su questa materia ma solo in quest'ultima, la XVI, dopo l'approvazione alla Camera, e approvato al Senato il d.d.l. n. 2631. A ciò si aggiunga che sono sempre di più le Regioni italiane che hanno approvato una legge istitutiva di un Garante/Difensore dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. In particolare: il Veneto (l.r. 9 agosto 1988 n.4 2), il Friuli-Venezia Giulia (l.r. 24 giugno 1993, n. 49, art. 19), le Marche (l.r.15 ottobre 2002, n. 18), il Lazio (l.r. 28 ottobre 2002, n. 38), la Calabria (l.r. 12 novembre 2004, n. 28), l'Emilia Romagna (l.r. 17 febbraio, 2005 n. 9), la Campania (l.r.n. 17 del 2006), il Molise (l.r. 2 ottobre 2006, n. 32), la Puglia (l.r. 10 luglio 2006, art. 30), la Liguria (Testo Unico "Disciplina dell'ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" approvato con l.r. n. 9 del 2007); la Provincia autonoma di Trento (legge provinciale n. 10 del 2007), la Lombardia (l.r. 24 marzo 2009, n. 122); la Provincia autonoma di Bolzano (legge provinciale 26 giugno 2009) 3); la Basilicata (l.r. 29 giugno 2009, n. 18); l'Umbria (l.r. 29 luglio 2009, n. 18), il Piemonte (l.r. 9 dicembre 2009, n. 31), la Toscana (l.r. 9 febbraio 2010, n. 13), la Sardegna (l.r. 7 febbraio 2011, n. 8). Non tutte le Regioni che hanno legiferato in materia hanno però nominato il Garante attualmente, il Garante regionale risulta operativo in Friuli Venezia Giulia (dal 1994), in Veneto (dal 2001), nelle Marche (dal 2002), in Lazio (dal 2007), in Molise (dal 2007), in Liguria (2009), in Calabria (2011), e nella Provincia Autonoma di Bolzano (dal 2010).

L'azione del Garante istituito con la legge n. 112, del 2011 si qualifica nella forma della mediazione e della consultazione piuttosto che in specifici poteri di indagine su singoli casi concreti, propri dell'esperienza del Nord Europa. Tra le competenze dell'Autorità garante di cui all'art. 3 della legge, si riscontra, innanzitutto, il compito di promuovere l'attuazione della Convenzione di New York e degli strumenti internazionali in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto del minore ad essere accolto e educato prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo. L'operato dell'Autorità è retto, in secondo luogo, da forme di collaborazione con le reti internazionali dei Garanti delle persone minori d'età e con altri organismi appartenenti ad altri Paesi, al fine di favorire la diffusione di buone prassi sperimentate all'estero. Si prevede, inoltre, che il Garante debba presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita previamente la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una relazione

sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente, nonché possa esprimere pareri al Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'art. 1, comma 1250, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 e 2 del Regolamento di cui al d.p.r. n. 103, del 2007, e di altri enti diretti alla tutela dei diritti dei minori. Si prevede poi la specifica competenza del Garante nel formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza in materia di tratta delle persone, di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e di pedopornografia, nonché in materia di espianto di organi e di mutilazione genitale femminile (in conformità a quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile).

Tra i poteri istituzionale del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza si annoverano quelli di consultazione e di ascolto delle persone minori di età e delle associazioni familiari, con particolare riguardo alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione. L'azione del neonato garante è volta inoltre a garantire, in particolare, pari opportunità nell'accesso alle cure, nell'esercizio del loro diritto alla salute e nell'accesso all'istruzione (anche durante la degenza e nei periodi di cura). Viene altresì conferito il potere di segnalare, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone minori d'età in stato di abbandono, al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti, nonché il potere di segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla Procura della Repubblica competente gli abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della Procura medesima.

Ancora, di estremo interesse è la possibilità per l'Autorità garante di promuovere forme di mediazione stragiudiziale volte a prevenire o risolvere con accordi, conflitti che coinvolgono persone minori d'età.

Di particolare rilevanza è pure la previsione normativa che attribuisce all'Autorità garante, Motu proprio, la competenza a prendere in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari, delle quali sia venuta in qualsiasi modo a conoscenza in cui sia possibile ravvisare la violazione o anche il semplice rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

La normativa precisa, inoltre, che l'Autorità garante è organo monocratico, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con un mandato di quattro anni rinnovabile per una sola volta (Art. 1). Sono state previste espresse incompatibilità per il titolare dell'Autorità, il quale non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, ne può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni o organizzazioni che svolgano attività nei settori dell'infanzia o dell'adolescenza. L'incompatibilità si estende fino a ricoprire anche gli incarichi all'interno dei partiti politici o in movimenti culturali di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

Con la legge n. 112 del 2011, anche l'Italia si è messa al passo con i Paesi europei più avanzati nella tutela dell'infanzia, introducendo meccanismi di controllo, ormai sentiti necessari dall'unanimità degli operatori del settore.

### **3. Iniziative speciali: il *vademecum* per le Forze di polizia e attività internazionali**

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno hanno da tempo avviato una collaborazione strategica per assicurare la piena attuazione della tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età. Nel 2014 la collaborazione è stata formalizzata con un protocollo di intesa, nell'ambito del quale è stato realizzato un vademecum: linee guida e istruzioni operative per sostenere il lavoro quotidiano delle forze dell'ordine e per fornire concreti spunti alle attività di formazione sul tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il vademecum è disponibile anche in formato tascabile e nelle versioni web e mobile ed è consultabile e scaricabile da tutti gli operatori chiamati ad intervenire in situazioni che coinvolgono minorenni siano essi autori, vittime o testimoni di reato. Grazie alla disponibilità di figure quali il Capo della Polizia, il Prefetto, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del comandante generale della guardia di finanza, per il tramite delle rispettive scuole e reparti di istruzione e formazione, il vademecum è stato distribuito a tutto il personale dell'arma,

della polizia e della finanza. Attualmente viene utilizzato come lo strumento privilegiato di lavoro nel corso degli interventi formativi che l'Autorità realizza in collaborazione con le forze di polizia.

Il dipartimento della pubblica sicurezza ha anche avviato una serie di Attività internazionali che sebbene non siano specificatamente legate all'ambito minorile sono rivolte ad arginare più in generale il fenomeno della violenza di genere. infatti rientra nella promozione della posizione italiana sulla nuova agenda di sviluppo Post-2015: sostenere l'uguaglianza di genere e l'*empowerment* delle donne sia come obiettivo specifico (stand-alone goal) che come tema "trasversale" con approccio basato:

- sulla possibilità per le donne di decidere della propria vita, di avere accesso alle opportunità economiche e partecipare alla vita pubblica;
- sulla capacità di affrontare le cause strutturali delle disuguaglianze tra uomini e donne e modificare le istituzioni e le norme sociali discriminatorie che sostengono il perpetuarsi delle stesse;
- sulla misurabilità di un sistema di indicatori "globali", per verificare l'applicazione degli obiettivi di sviluppo nei confronti delle donne in ogni paese, basato a sua volta sugli standard dei diritti umani.

## Conclusioni

Questo lavoro è stato realizzato con l'obiettivo di fornire un contributo operativo e professionale per contrastare le dinamiche e ridurre le dimensioni di tutte le forme di violenza quivi esaminate o comunque riconducibili al più ampio fenomeno dei reati di genere. Nel tentativo di operare una ricostruzione il più completa possibile di tutte le problematiche ad esse connesse, si è cercato di rintracciare innanzitutto la loro essenza costitutiva nell'ottica di aprire una finestra su questi scenari e rendere visibili le caratteristiche, le dinamiche e le specificità delle violenze al fine di evitare "ricadute" sul piano processualpenalistico", ed evidenziare i possibili percorsi delle risposte e degli interventi.

Dopo aver fornito la definizione di termini come violenza, molestie sessuali, maltrattamenti fisici, l'elaborato è entrato nel merito della violenza sessuale e di quella domestica articolando la sua analisi su due versanti: quello dei costi (giuridici e personali) della violenza e quello delle strategie utili ed efficaci per fronteggiarla e rispondere positivamente.

Nel fare ciò si è purtroppo confermato quanto già emerso in altre indagini nazionali e internazionali, ossia che la violenza in tutta la sua variegata e distruttiva quotidianità non appare più un'eccezione, ma si configura come l'attivazione simultanea e contestuale di diverse forme di sopruso e costrizione (fisica, sessuale, psicologica ecc.). In particolare la violenza psicologica, è quella che nella sua imprevedibilità definitoria e nella sua invisibilità, si ripropone insieme come la più lacerante per le vittime, e la meno certificabile sul piano penale, oltre che come la meno rappresentabile sul piano documentale.

Se la parte relativa ai "costi", alle conseguenze e agli effetti che le violenze producono su chi le subisce ha voluto rappresentare un utile suggerimento per tutti coloro che, in un modo o nell'altro, si rapportano a questo fenomeno, non di minore importanza, vuole essere l'exkursus finale dedicato alle iniziative attivate a livello internazionale, paesi Europei *in primis*, dove si mira appunto alla realizzazione di una normativa e di una risposta concreta ed efficace per arginare e fronteggiare un fenomeno criminale che a oggi costituisce un dilagante cancro sociale.

*Allegati*

**Modulistica ammonimento**

**AL SIGNOR QUESTORE DELLA PROVINCIA DI**

\_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_, non avendo ancora sporto querela per i fatti di seguito narrati,

**CHIEDE**

che la S.V. proceda alla completa identificazione ed all'ammonimento nei confronti del Sig. \_\_\_\_\_ il quale, con le proprie reiterate condotte di *stalking* qui di seguito narrate, ha costretto la sottoscritta a modificare radicalmente le proprie consuete abitudini di vita, ingenerando il fondato timore per l'incolumità personale e causando, per tali motivi, un perdurante e grave stato di ansia e di paura.

<p><u>Narrazione dei fatti:</u></p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
---

La sottoscritta, per i motivi sopra narrati, ribadisce la propria volontà affinché la S.V. proceda all'ammonimento verso il Sig. \_\_\_\_\_, significando che nei confronti del medesimo si riserva la facoltà di sporgere querela nei previsti termini di legge.

Luogo e data \_\_\_\_\_

**La richiedente**

\_\_\_\_\_

**Richiesta di “Ammonimento” ex articolo 8 D.L. 23 febbraio 2009, conv. con mod. Legge 23 aprile 2009, D. 38:**

- a) formulata al personale di P.M. dalla persona presunta vittima degli atti persecutori, nell’occorso dell’intervento di cui al punto 1 a) che precede;
- b) segnalazione dei fatti in esame effettuata personalmente da parte di vittime del reato a personale del Corpo, in servizio istituzionale esterno;
- c) formulata a Uffici del Corpo da parte di vittime dell’ipotesi di reato, associazioni o quant’altri (via telefono, posta, mail o con altro mezzo).

Intanto, è opportuno ribadire che condizione indefettibile perché tale facoltà possa essere esercitata e rappresentata dal fatto che non sia ancora sopravvenuta la condizione di procedibilità (ovvero la querela) da parte della vittima; con ciò escludendo, pertanto, che detta richiesta possa essere formulata quando sussistano le ipotesi previste dall’articolo 612-bis C.P. per le quali si procede d’ufficio.

Fermo restando che il dettato di legge riserva espressamente all’ Autorità di Pubblica Sicurezza l’adozione del provvedimento di cui trattasi, il Signor Questore della Provincia di Torino, giusta Circolare N.9/226/Anticr. del 21 marzo 2009 (in calce allegata), ha dettato disposizioni operative alle Forze di Polizia dello Stato, nonché qui per conoscenza, relativamente alle procedure da seguirsi nel caso in questione. Conseguentemente, si illustrano le relative modalità operative.

**Modalità: operative.**

**Sub 2 a):** il personale operante provvederà a redigere copia del modulo, appositamente elaborato dal Nucleo di prossimità e denominato PG 14/09 “Richiesta di ammonimento ex articolo 612-bis Codice Penale, ai sensi dell’articolo 8 D.L. 23 febbraio 2009, n. II, convertito con modificazioni nella Legge 23 aprile 2009, n. 38” allegato alla presente circolare. Detto modulo sarà corredato di tutti gli elementi essenziali atti a identificare l’asserito autore degli atti persecutori, con la descrizione dettagliata della condotta persecutoria posta in essere, la sua ripetitività in ordine a circostanze di luogo e di tempo, nonché assumendo ogni ulteriore elemento utile in ordine a specifici aspetti potenzialmente perturbatori della pubblica sicurezza (possesso di armi e/o

munizionamento in capo o nella disponibilità dell' autore del fatto, presenza di minori e/o soggetti deboli presso l'abitazione e/o conviventi con le parti in lite, ecc.).

Il Reparto di appartenenza degli operanti provvederà indi a trasmettere immediatamente, anche per vie brevi, il modulo in gestione completo e redatto nei termini anzidetti, al Nucleo di Prossimità del Corpo (fax. 0114434319; email: nucleodiprossimita@comune.torino.it), trattenendone altresì copia agli atti d'ufficio. Sarà cura del Nucleo di Prossimità, valutati gli estremi della gestione, rapportarsi con la Questura di Torino - Divisione Anticrimine-Ufficio Minori, trasmettendo alla stessa, per le ulteriori incombenze del caso, copia del modulo PG 14/09.

**Sub 2 b):** Vale al riguardo, sostanzialmente, quanto enunciato a proposito dell' attività di indagine posta in essere e descritta al punto sub 1 b) che precede. Per cui:

- a. se la vittima è disponibile a collaborare, l' operatore di P.M. in servizio esterno contattato effettuerà la fase dell' ascolto, con la necessaria discrezione, quindi condurrà la medesima, previo suo esplicito consenso, presso il proprio Nucleo/Sezione/Ufficio, L'avviserà della facoltà di richiedere l'emissione di "Ammonimento" fino a quando non è presentata formale querela, nonché la informerà della presenza dei centri anti violenza presenti sul territorio (vedi oltre). Valuterà, altresì, se richiedere l'immediato ausilio di personale del Nucleo di Prossimità per l'eventuale concorso nelle attività necessarie. Il personale operante provvederà, altresì, alla verbalizzazione della richiesta di "Ammonimento" sui modello PG 14/09, trasmettendo detto verbale al Nucleo di Prossimità (e non ad altri). Sarà cura del Nucleo di Prossimità, valutati gli estremi della gestione, rapportarsi con la Questura di Torino - Divisione Anticrimine-Ufficio Minori, nonché con l'Ufficio del Corpo che ha ricevuto la segnalazione. al fine del necessario coordinamento delle attività investigative.
- b. Se la vittima NON è disponibile a collaborare, l' operatore di P.M. in servizio esterno contattato effettuerà comunque, con discrezione, la fase dell'ascolto; quindi, ove non vi sia il consenso della vittima la possibilità per la stessa di recarsi presso gli uffici di Nucleo/Sezione/Ufficio al fine di formalizzare la richiesta di "Ammonimento", l'operatore di P.M. in questione procederà, comunque con modalità idonee, ad identificare la persona, nonché a raccogliere tutte le informazioni ritenute utili allo scopo e sopra indicate. Al rientro presso gli uffici di Nucleo/Sezione l'Ufficio provvederà a redigere gli atti necessari e dai quali si rilevino le

informazioni raccolte e i dati identificativi della vittima. Tali atti verranno trasmessi senza ritardo al Nucleo di Prossimità per i necessari approfondimenti. Sarà cura del Nucleo di Prossimità, valutati gli estremi della gestione, rapportarsi con la Questura di Torino - Divisione Anticrimine-Ufficio Minori, nonché con l'Ufficio del Corpo che ha ricevuto la segnalazione, al fine del necessario coordinamento delle attività investigative.

**Sub 2 c):** il Nucleo/Sezione l'Ufficio che riceve, con qualunque modalità, la richiesta di formulazione di "Ammonimento" provvederà a trasmettere immediatamente detta segnalazione, anche per vie brevi, al Nucleo di Prossimità del Corpo (fax 011/4434319; email: nucleodiprossimita@comune.torino.it). trattenendone altresì copia agli atti d'ufficio.

### **Ulteriori incombenze**

Premesse tali disposizioni, e altresì opportuno richiamare l'attenzione sul disposto di cui all'articolo 11 del citato Decreto Legge, così come convertito con modificazioni nella Legge 38/09, recante *"Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori"*.

In tal senso, il su richiamato disposto normativo pone un preciso obbligo in capo alle Forze dell'Ordine, tra gli altri soggetti ivi contemplati, consistente nel dovere di fornire alla vittima del reato p.p. dall'articolo 612-bis c.p. tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima medesima.

È inoltre dovere delle Forze dell'Ordine mettere in contatto la vittima del reato in esame con i predetti centri per quanto necessitato, quando la stessa ne faccia richiesta. Per tali ragioni, alla Circolare del Signor Questore qui allegata e altresì accluso un elenco dei centri antiviolenza divisi per zone cittadine e per zone limitrofe. Ciò premesso, sempre con riferimento alle situazioni operative su ipotizzate, si dispone che il personale operante provveda a fornire le necessarie informazioni in merito alle persone vittime delle ipotesi di reato qui in esame, consegnando alle stesse, già in corso di intervento di cui al punto 1, in sede di redazione della richiesta di cui al punto 2, che precedono, copia dell'elenco di cui sopra. Per l'attuazione delle procedure qui in commento è stato predisposto il modulo P.G. 14/09, reperibile esclusivamente sulla rete intranet di P.M. alla voce: Intranet di P.M./Modulistica/PoliziaGiudiziaria.



**Atto di denuncia-querela da parte dei privati**  
**(ex articoli 333 e 336 c.p.p.)**

**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA**

Io sottoscritta **TIZIA**, nata a ....., il .../.../..., residente in ..... (...) alla Via/Piazza ....., n. ..., elettivamente domiciliata in ....., alla Via/Piazza ....., n. ... presso lo studio dell'Avv. .... del Foro di ..... mio difensore di fiducia, propongo, con il presente atto, formale denuncia-querela nei confronti del Sig. **SEMPRONIO**, resosi responsabile, nei miei confronti, del reato previsto e punito dall'art. 612 bis c.p. -atti persecutori-, lasciando all'Autorità Giudiziaria verificare se dai fatti di seguito esposti emergano o meno ulteriori ipotesi di reato.

**PREMESSO CHE**

la sottoscritta, odierna querelante, è legalmente separata - come da sentenza n. .... emessa dal Tribunale Civile di Roma in data ..... - dal Sig. Sempronio (cfr. all.to 1).

La separazione, inizialmente, accettata e condivisa dal Sig. Sempronio si è rilevata, in seguito, non essere per nulla voluta dal predetto.

Infatti, nel periodo immediatamente successivo al nostro allontanamento, ovvero già dal ....., iniziavo a subire, da parte del Sig. Sempronio, una serie di molestie e minacce che hanno ingenerato nella mia persona un grave stato di ansia, paura e timore per la mia incolumità fisica.

Nello specifico, le predette molestie si manifestavano tramite: visite inaspettate e per nulla condivise, sia fuori la mia abitazione, nostra precedente casa coniugale sita in Roma, in Via ..... dal Sig. Sempronio, che dinnanzi al negozio gestito dalla scrivente sito in Via .....

Al verificarsi dei predetti accadimenti, inizialmente considerati solo come ordinari tentavi di riacciare un rapporto ormai concluso, provvedevo sempre a ribadire, con la serenità e la pacatezza, ormai perduta, le motivazioni che hanno reso impossibile continuare la nostra relazione. Malgrado il mio comportamento civile e rispettoso ricevevo e continuo, tutt'ora, a ricevere messaggi telefonici e testuali (tramite sms) da parte del Sig. Sempronio contenenti tutti offese ed impropri rivolti alla mia persona: "....." (cfr. all.to 2); "....." (cfr. all.to 3) "....." (cfr. all.to 4); oltre a varie e-mail "....." (cfr. all.to 5) "....." (cfr. all.to 6) "....." (cfr. all.to 7).

Telefonate agli orari più improbabili, come da tabulati che si allegano (cfr. all.to 8) contenenti minacce e insulti.

A diversi incontri, occasionati nei modi e nelle forme predette dal Sig. Sempronio, e dunque contro la mia volontà, assistevano differenti soggetti. In particolare ad uno tra i molteplici, avvenuto all'esterno del negozio dove lavoro, era presente la Sig.ra MEVIA, mia collaboratrice, che ha potuto vedere ed udire come dopo aver ricevuto insulti dal Sig. SEMPRONIO, mi è stato altresì impedito, a causa di una sua violenta stretta, l'allontanamento.

Tutto quanto innanzi premesso, io sottoscritta Tizia

### **CHIEDO**

che l'Ill.mo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, esaminati i fatti sopra narrati, proceda nei confronti del Sig. Sempronio che si è reso responsabile di avermi cagionato un perdurante e grave stato di ansia, paura e timore per la mia incolumità, rendendosi così meritevole della pena prevista dall'art. 612 bis, come possono testimoniare anche il Sig. CAIO, nato a ....., il ..... e residente in ....., Via ....., n. ...; il Sig. Tizietto nato a ....., il ..... e residente in ....., Via ....., n. ...; la Sig.ra MEVIA, nata a ..... il ..... e residente in ....., Via ....., n. ..., tutti presenti sui luoghi di cui alle premesse.

Con espressa riserva di costituzione di parte civile nell'eventuale procedimento penale.

Chiedo, inoltre, sin d'ora la punizione del responsabile e di essere avvisato in caso di eventuale richiesta di archiviazione da parte della Procura ex art. 406 e 408 c.p.p.

Dichiaro, altresì, di oppormi alla, eventuale, definizione del procedimento per decreto di condanna.

Si allega la seguente documentazione:

- ...;

- ...

Roma, ..... .

Firma

.....



**Mappa di riferimento Centri Antiviolenza**

La Mappatura è lo strumento principale ad uso delle operatrici del call center in relazione all'offerta di risposte concrete agli utenti che si rivolgono al 1522 attraverso l'indicazione dei servizi operanti a livello territoriale.

**I servizi della mappatura collegati al servizio di pubblica utilità 1522 sono:**

- Centri antiviolenza e servizi specializzati;
- Consulenti pubblici;
- Servizi sociali di base (dei comuni capoluogo);
- Aziende sanitarie locali;
- Aziende ospedaliere pubbliche;
- Consigliere di parità;
- Caritas diocesane;
- Numeri pubblici di emergenza (112, 113, 118);
- Pronto soccorso con specifici percorsi rosa per le donne vittime di violenza;
- Associazioni di donne o servizi specializzati contro la violenza verso straniere;
- Servizi/sportelli per lo *stalking*.


**Numero di pubblica utilità 1522**

Il Numero Antiviolenza Donna 1522, è un servizio telefonico nazionale, multilingue, operante 24 ore su 24 ed accessibile gratuitamente sia da rete fissa che mobile, a cui si può accedere anonimamente. Obiettivo del numero è quello di fornire una risposta integrata ai bisogni delle vittime utenti, fornendo loro informazioni utili, ed orientandole ai servizi sul territorio, in un *setting* di prima accoglienza telefonica degli aspetti di criticità emotiva e psicologica in cui versa chi chiama per chiedere aiuto.

La scelta di garantire alle vittime l'anonimato è nata dalla ferma volontà di favorire il disvelamento della violenza subita e, dunque, l'emersione della domanda di aiuto. Il silenzio infatti rappresenta ancora uno degli aspetti più problematici inerenti il fenomeno della violenza di genere.


## SALA ASCOLTO

Di seguito vengono riportate le immagini relative all'allestimento di una tipica sala per le audizioni protette:






La realizzazione di un simile luogo d'ascolto è rivolta ad evitare l'impatto del bambino e con le aule di giustizia. In particolare quella riportata in queste foto è stata allestita suddividendo lo spazio assegnato in due zone contigue, separate da uno specchio unidirezionale, con accessi separati. Nella maniera più semplice, è stata creata una stanza di ascolto colorata, confortevole, che ricalca, per quanto possibile, un ambiente a misura di bambino, dotata di giochi che stimolino la gestualità e la comunicazione del bambino, differenziati tenuto conto che, le fasce di età coinvolte potenzialmente in vicende giudiziarie, è piuttosto ampia (infanti, bambini in età scolare, adolescenti). Ingresso sperato, con cui si evita di far entrare il bambino in contatto di figure diverse (operatori di polizia, magistrati, avvocati, assistenti sociali ecc.) rispetto agli esperti in psicologia e neuropsichiatria infantile, che condurranno l'intervista.



## *SALA AUDIO-VIDEO*



Qui viene riportata la stanza adiacente “stanza di osservazione e regia”, dotata di impianto di videoregistrazione e microfoni, è stata invece allestita per essere utilizzata dai “tecnici del settore” (magistrati, avvocati, consulenti di parte) e permetterà di osservare in tempo reale lo svolgimento delle attività nell’altra stanza, nonché di interloquire in modo riservato, mediante telefono interno, con l’esperto o col giudice che sta procedendo all’ascolto. È stata prevista anche l’installazione di un impianto in grado di trasmettere in tempo reale nell’aula di udienza penale ciò che avviene nell’aula di ascolto protetto, registrando tutto quello che vi accade, dando luogo ad un resoconto perfettamente fedele dell’audizione.

## Bibliografia e sitografia

- A. C. BALDRY, *Dai maltrattamenti all'omicidio*, 2006.
- ADELMO MANNA, *Il minore autore e vittima di reato: la situazione italiana e le indicazioni europee*, 2012.
- ALBERTO NEGRI, *Il garante dell'infanzia e dell'adolescenza*, (l. 12 luglio 2011, n. 112).
- ALESSANDRO DIDDI, *Chiaroscuri nella nuova disciplina sulla violenza di genere*, 2014.
- BARBARA SPINELLI, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, 2008.
- BIAGIO FABRIZIO CARILLO, *L'investigatore criminologo Analisi e intervento nella comprensione dei fenomeni criminali*.
- BIAGIO FABRIZIO CARILLO, *Ricostruire il delitto dal sopralluogo al profilo criminale*.
- *Consiglio Superiore della Magistratura*, Incontro di studio in materia penale riservato ai magistrati nominati con D.M. 2.10.2009 destinati a svolgere funzioni requirenti - Tecniche d'indagine nei reati in danno di vittime vulnerabili riferimento ai reati sessuali, 2011.
- *Convenzione di Istanbul*, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011.
- CORRADI, *I modelli sociali della violenza contro le donne*, 2008.
- GU n. 242 del 15 ottobre 2013, Testo del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province».
- *Heavy Hands, An Introduction to the Crimes of Domestic Violence*.
- *Il Penalista*, L'abuso sui minori dopo Lanzarote (l. 1 ottobre 2012 n. 172), 2014.
- WILLIAM R. CUPAC, *Attrazione ossessione e stalking*, Astrolabio, 2004.
- [http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/11/25/news/violenza\\_all\\_estero-47252473/](http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2012/11/25/news/violenza_all_estero-47252473/)
- <http://www.stopfemminicidio.it/applicazione.html>
- <http://www.neancheconunfiore.eu/>
- [www.espressedizioni.it](http://www.espressedizioni.it)
- [www.womenagainstviolence.org](http://www.womenagainstviolence.org)
- ACQUARDO MARAN, PRISTERÀ, VARETTO, ZEDDA, *Stalking: aspetti psicologici, Psicologi a confronto*, anno 4 - n. 2 - ottobre 2010.
- ARAMINI M., *Lo stalking: aspetti psicologici e fenomenologici*, Gullotta e Pezzati, 2002.
- BARTOLINI F., *Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile: Mobbing, molestie, minacce, violenza privata*, La Tribuna, 2009, p. 4.

- BERRI G., *Stalking e ipotesi di confine*, Giuffrè Editore 2012.
- BRICHETTI, PISTORELLI, *Gli atti persecutori. Entra nel codice la molestia reiterata*, in GUIDA DIR., 2009, n. 10, p. 61.
- CALABRESE C., *Stalking: tutela della vittima di comportamenti assillanti*.
- DELFINO A., *Lo Stalking tra diritto e criminologia: dall'analisi del reato all'interpretazione giurisprudenziale e psichiatrico-forense del delitto di "atti persecutori"*, (Parte Prima).
- DE FAZIO L., GALEAZZI G. M., *Stalking: il fenomeno e la ricerca*, in MODENA GROUP ON STALKING.
- GARGIULLO B., DAMIANI R., *Lo stalker, ovvero il persecutore in agguato. Classificazione, assessment e profili psicocomportamentali*, Angeli, Milano 2008.
- LA MARCA M., *Stalking Aspetti criminologici*.
- MACRÌ, *Modifica alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e del nuovo delitto di "Atti persecutori"*, in DIR. PEN. PROC., 2009, p. 825.
- MARCELLINO F., *Stalking: analisi di diritto comparato, psicologica e psicopatologica. Come difendersi?*, in www.Diritto.it.
- MICOLI A., *Il fenomeno dello stalking. Aspetti giuridici e psicologici*, Giuffrè Editore, 2012.
- NICOL B., *Quando la passione diventa ossessione. Stalking*, Ananke, Torino 2009.
- PATHÈ M., MULLEN P., *The impact of stalkers on their victim*, in BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY, 1997, 170.
- PUZZO C., *Stalking e casi di atti persecutori*, Maggioli Editore, 2012.
- ROBUSTELLI F., *Maschi violenti. L'aggressione fisica degli uomini sulle donne: i contorni di una vergogna taciuta*, Psicologia Contemporanea n. 193 - Gen. - Feb. 2006.
- TOMASICCHIO A., *Il reato di stalking*, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=16409>.
- ZANASI F.M., *L'odioso reato di stalking*, Giuffrè Editore, 2012.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità "Arianna - Attivazione Rete nazionale antiviolenza", "Servizio accoglienza telefonica 1522".
- *I centri antiviolenza, osservatori privilegiati e presidi di contrasto del fenomeno della violenza di genere* (relazione a cura dell'avvocato L. Barone, responsabile del Centro Antiviolenza del Comune di Roma).
- Progetto Daphne 04-1/091/W, *Percorsi di aiuto per le donne vittime di stalking*.
- Consiglio Superiore della Magistratura - Incontro di studio sul tema: *Le Condotte di Stalking. Le norme e la Prassi Applicativa* - Relatore Dott. Roberto Ceroni, Bologna, 15 aprile 2010.
- *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, Istanbul, 11 maggio 2011.
- Decreto legislativo, 15 dicembre 2015, n. 212, G.U. 5 gennaio 2016.
- *La nuova normativa europea a tutela delle vittime di reato Una prima lettura della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*, di Silvio Civello Conigliaro.